

XIV legislatura

Disegno di legge

Atto Senato n. 2544-B

Atto Camera n. 4862-B

Modifiche alla parte II della Costituzione

Il testo approvato in prima deliberazione dai due rami

Schede di lettura

Testi a fronte

Indici

giugno 2005

n. 756



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia
e sulla cultura



XIV legislatura

Disegno di legge

Atto Senato n. 2544-B

Atto Camera n. 4862-B

Modifiche alla parte II della Costituzione

Il testo approvato in prima deliberazione dai due rami

Schede di lettura

Testi a fronte

Indici

giugno 2005

n. 756

a cura di: Silvio Biancolatte
hanno collaborato: Silvia Ferrari, Anna Henrici, Chiara
Micelli

Classificazione Teseo: Costituzione della Repubblica
Federalismo. Governo. Senato della Repubblica. Presidente
della Repubblica. Regioni

INDICE

Introduzione.....	Pag. I
-------------------	--------

PARTE I

A. INDICE SOMMARIO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE	" 3
---	-----

B. SCHEDE DI LETTURA

1. IL SENATO FEDERALE E IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO	" 19
1.1 La denominazione	" 19
1.2 La composizione	" 19
1.2.1 <i>I parlamentari eletti nel territorio nazionale: una (minore) riduzione</i>	" 19
1.2.2 <i>Parlamentari eletti all'estero, a vita, di diritto e a vita: solo alla Camera</i>	" 20
1.3 le modalità di formazione	" 20
1.3.1 <i>La contestualità fra elezione del Senato ed elezione dei Consigli regionali (o provinciali): dal modello "debole" al modello "forte"</i>	" 21
1.3.2 <i>Il Senato federale come organo permanente</i>	" 23
1.3.3 <i>I requisiti dell'elettorato passivo al Senato federale</i>	" 24
1.4 I rappresentanti degli enti territoriali in seno al Senato federale e le altre forme di raccordo fra Camera Alta ed Autonomie territoriali	" 26
1.5 Modalità di funzionamento delle Camere	" 29
1.5.1 <i>I regolamenti parlamentari</i>	" 29
1.5.2 <i>Disciplina delle sedute</i>	" 30
1.5.3 <i>Elezione dei Presidenti</i>	" 30
1.6 Il ruolo nell'ambito del procedimento legislativo	" 31
1.6.1 <i>Il consolidamento del bicameralismo imperfetto</i>	" 31
1.6.2 <i>La struttura del procedimento</i>	" 32
1.6.3 <i>La questione di programma posta dal Governo ed il nuovo ruolo del Presidente della Repubblica</i>	" 34
1.6.4 <i>Leggi necessariamente bicamerali. Le categorie eliminate</i>	" 36
1.6.5 <i>La procedura di conciliazione: il possibile ritorno della navette</i>	" 40

1.6.6	<i>La soluzione dei conflitti di competenza fra le Camere</i>	"	41
1.6.7	<i>Altre disposizioni attinenti alle Camere</i>	"	45
1.6.8	<i>Leggi di delega legislativa al Governo e costituzionalizzazione del parere parlamentare sullo schema di decreto-legislativo</i>	"	47
1.6.9	<i>Leggi di conversione e disponenti la sanatoria (o diversa regolazione) degli effetti di decreti-legge non convertiti</i>	"	48
1.6.10	<i>Le Commissioni di inchiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria: al Senato senza i poteri dell'autorità giudiziaria</i>	"	48
2.	LA MODIFICA DELLA FORMA DI GOVERNO	"	50
2.1	La formazione del Governo	"	50
2.2	La determinazione dell'indirizzo politico	"	52
2.3	Lo scioglimento della Camera dei deputati	"	53
2.4	La mozione "costruttiva": il voto "salvare legislatura" della Camera	"	54
2.5	La questione di fiducia	"	56
2.6	Le mozioni di sfiducia e il meccanismo "antiribaltone"	"	56
3.	IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	"	60
3.1	Modalità di elezione	"	60
3.2	Requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica	"	61
3.3	La nuova definizione del Presidente della Repubblica	"	61
3.4	Le funzioni del Presidente della Repubblica	"	62
4.	LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI ...	"	65
5.	LA NOMINA DEI MEMBRI NON TOGATI DEL CSM: TORNA ALLE CAMERE, MA SEPARATAMENTE	"	67
6.	ESTENSIONE DELLA PORTATA DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE E DI SUSSIDIARIETÀ	"	68
7.	ROMA CAPITALE	"	71
8.	IL NUOVO PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI	"	74
9.	IL NUOVO RIPARTO DI COMPETENZE LEGISLATIVE FRA STATO E REGIONI	"	76
9.1	Il nuovo elenco delle materie di esclusiva competenza statale	"	77
9.2	Il nuovo elenco delle materie di competenza concorrente	"	78
9.3	Le materie di competenza esclusiva delle Regioni	"	78
9.4	Profili innovativi e spunti problematici	"	79
10.	IL NUOVO ARTICOLO 118: LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FRA STATO, REGIONI E AUTONOMIE	"	82

10.1 Le Conferenze in Costituzione	" 82
10.2 L'autonomia di Comuni, Province, Città metropolitane	" 83
10.3 Coordinamento fra Stato e Regioni in particolari materie	" 83
10.4 Ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale ...	" 84
10.5 Piccoli comuni e comuni montani	" 84
11. I POTERI SOSTITUTIVI DELLO STATO	" 85
12. NUOVE MODIFICHE A DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI RIGUARDANTI LE REGIONI	" 87
13. L'ANNULLAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE A TUTELA DELL'INTERESSE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA: UNA DIVERSA PROCEDURA ED UNA DIVERSA SCELTA SULLA COMPETENZA SOSTANZIALE ALL'ANNULLAMENTO	" 89
14. ENTI LOCALI E CORTE COSTITUZIONALE: NUOVI SOGGETTI E UN NUOVO CANALE DI ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.....	" 92
15. NOMINA DEI GIUDICI COSTITUZIONALI: UN DIVERSO ASSETTO	" 93
16. IL REFERENDUM NEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE	" 96
17. LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE	" 97
17.1 Disciplina delle elezioni delle Camere successive alla entrata in vigore del d.d.l. cost.	" 97
17.1.1 <i>Le prime elezioni successive all'entrata in vigore del d.d.l. cost.</i>	" 97
17.1.2 <i>Le elezioni successive alle prime</i>	" 98
17.2 Modifiche alle disposizioni costituzionali riguardanti direttamente o indirettamente le Camere	" 99
17.2.1 <i>Le norme ad applicazione immediata</i>	" 99
17.2.2 <i>Le norme ad applicazione differita alla prima legislatura successiva</i>	" 100
17.2.3 <i>Le norme ad applicazione differita alla seconda legislatura</i>	" 102
17.3 Modifiche alle disposizioni costituzionali inerenti al rapporto fiduciario e al Governo	" 102
17.4 Prime elezioni del Presidente della Repubblica successive all'entrata in vigore del d.d.l. cost. e modifiche a disposizioni costituzionali che lo riguardano	" 103
17.5 I regolamenti parlamentari	" 104
17.6 Attribuzione provvisoria delle funzioni dei Consigli delle autonomie locali ai rispettivi Consigli o Assemblee regionali o Consiglio della Provincia	" 104
17.7 Nomina dei giudici costituzionali	" 105

17.8 Nomina di nuovi membri non togati del CSM in caso di cessazioni anticipate dall'incarico di membri già nominati dal Parlamento in seduta comune	" 105
17.9 Formazione di nuove Regioni in deroga all'art. 132 Cost.	" 106
17.10 Applicabilità delle modifiche recate dal d.d.l. cost. alle Regioni a Statuto speciale e adeguamento degli Statuti speciali .	" 106
17.11 Trasferimento di beni e risorse per garantire l'effettivo esercizio di funzioni e competenze e attuazione del federalismo fiscale	" 107

PARTE II

A. INDICE SOMMARIO DELL'ITER PARLAMENTARE	" 111
B. LA COSTITUZIONE NEL TESTO NOVELLATO (NORME A REGIME) E LA DISCIPLINA TRANSITORIA - TESTO A FRONTE	" 143

Introduzione

Il Senato, lo scorso 23 marzo 2005, ha approvato senza modifiche, in terza lettura, il disegno di legge costituzionale A.S. n. 2544-B, recante "Modifiche alla parte seconda della Costituzione"¹. Tale disegno di legge costituzionale era stato approvato dal Senato, in prima lettura, il 25 marzo 2004; la Camera dei deputati, cui il testo era pervenuto in seconda lettura, lo aveva approvato, con varie modifiche, il successivo 15 ottobre 2004.

Con la terza lettura da parte del Senato si è perfezionata dunque la prima parte della procedura di revisione costituzionale delineata dall'art. 138 della Costituzione: il medesimo testo è stato approvato dai due rami. Il testo così formato non potrà più essere oggetto di modifica, ma solo di approvazione o reiezione in blocco da parte delle Camere², nella seconda deliberazione a maggioranza qualificata richiesta dall'art. 138 Cost..

Il presente *dossier* è volto ad agevolare la lettura del disegno di legge costituzionale, testo ampio, complesso - in gran parte redatto in forma di "novella" alla Costituzione vigente - e caratterizzato da una disciplina transitoria quanto mai articolata.

Il *dossier* si compone di due parti.

La Parte I contiene:

- A. un indice sommario del testo, quale guida alla lettura di ogni singolo articolo del disegno di legge costituzionale, nel quale sono indicati l'articolo della Costituzione da esso modificato e una sintesi dei contenuti della modifica;
- B. le schede illustrative del disegno di legge costituzionale, articolate per temi.

La Parte II contiene:

- A. un testo a fronte, volto a illustrare le varie fasi previste dalla disciplina transitoria. Nella colonna di sinistra è infatti riportato il testo della Costituzione, quale risulterebbe novellato dal disegno di legge costituzionale (disciplina "a regime"); nella colonna di destra, sono riportate le norme transitorie relative a ciascuna disposizione costituzionale;

¹ Per un approfondimento degli aspetti relativi al Senato federale e all'evoluzione del sistema bicamerale, si rinvia al *dossier* n. 643 "Il nuovo Senato federale. Come è composto. Quali leggi approva e come. Le altre attività. Quando entra in funzione."

² I regolamenti dei due rami (art.123 R.S.; art. 99 R.C.) stabiliscono che, in seconda deliberazione, dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli e senza che siano ammissibili emendamenti, ordini del giorno, richieste di stralcio.

B. una cronologia dei lavori parlamentari, ordinata per articoli: per ciascuno di essi si dà conto delle sedute nelle quali sono stati esaminati e dei relativi eventi procedurali.

La cronologia può fungere utilmente da guida alla lettura e alle ricerche negli atti parlamentari relativi al disegno di legge (testi dei disegni di legge e degli emendamenti, resoconti delle Commissioni e dell'Assemblea di Senato e Camera), che sono integralmente disponibili in formato elettronico³, nonché nel CD allegato al volume curato dal Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale del Senato, *La Costituzione italiana con le modifiche approvate in prima deliberazione dalle Camere*, collana "Lavori preparatori", n.1, 2005. Tale volume pone a confronto su due colonne il testo della Costituzione vigente e il testo quale risulterebbe novellato dal disegno di legge costituzionale e si integra strettamente con il presente *dossier*.

³ La raccolta degli atti parlamentari è disponibile in formato elettronico in linea su *Intranet* accedendo alla voce **Archivio legislativo-testi in formato elettronico- Raccolta di atti** e su *Internet* alla sezione **Leggi e documenti-Raccolte normative**. Tali raccolte sono progressivamente aggiornate.

PARTE I

**INDICE SOMMARIO DEGLI ARTICOLI
DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

<i>Articoli del disegno di legge costituzionale</i>	Articolo della Costituzione modificato	Sintesi della modifica
<i>Art. 1</i>	Art. 55	Il “Senato della Repubblica” diventa, nella nuova denominazione, “Senato federale della Repubblica”.
<i>Art. 2</i>	Art. 56	La Camera dei deputati scende da 630 componenti a 500, più 18 deputati assegnati alla circoscrizione Estero e i deputati a vita. Il limite di età per l'elettorato passivo passa da 25 a 21 anni. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per cinquecento.
<i>Art. 3</i>	Art. 57	Il Senato federale della Repubblica, eletto a suffragio universale e diretto, risulta composto di 252 componenti (viene eliminato il riferimento ai senatori assegnati alla circoscrizione Estero). La legge elettorale deve garantire la rappresentanza territoriale e la contestualità con l'elezione dei Consigli regionali e, per il Trentino-Alto Adige, dei Consigli provinciali. Diciotto regioni avrebbero almeno 6 senatori, il Molise 2, la Valle d'Aosta 1. All'attività del Senato federale partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali eletti dai Consigli all'inizio di ogni legislatura regionale.
<i>Art. 4</i>	Art. 58	Viene eliminato il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, mentre l'elettorato passivo è limitato a coloro che abbiano compiuto venticinque anni di età e siano stati parlamentari eletti nella Regione in precedenza, oppure abbiano ricoperto o ricoprano cariche elettive in enti pubblici territoriali locali o regionali, o siano residenti nella regione alla data di indizione delle elezioni.
<i>Art. 5</i>	Art. 59	I deputati a vita di nomina presidenziale sono previsti in numero massimo di tre.

Art. 6	Art. 60	La durata della Camera dei deputati resta di 5 anni; i senatori di una Regione o Provincia autonoma restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori della stessa Regione o Provincia. La durata dei Consigli regionali e delle Province autonome (oltre che della Camera) non può essere prorogata se non per legge e in caso di guerra.
Art. 7	Art. 61	Ogni riferimento alle Camere viene trasformato in un riferimento alla sola Camera dei deputati (termine per l'elezione, termine per la prima riunione, <i>prorogatio</i>).
Art. 8	Art. 63	Viene previsto che il Presidente di ciascuna Camera venga eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. La disciplina delle modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza del Senato federale è demandata al suo regolamento.
Art. 9	Art. 64	La Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti (per il Senato continua a richiedersi la maggioranza assoluta dei componenti). Il <i>quorum</i> per le deliberazioni del Senato viene modificato nel senso che, oltre alla presenza della maggioranza dei componenti, è necessaria la presenza di senatori di almeno un terzo delle Regioni. E' inoltre posto il fondamento – per la Camera – di uno statuto dell'opposizione, la cui definizione è rimessa al regolamento. Deve essere riservata all'opposizione la Presidenza delle Commissioni e degli organismi interni e Giunte cui sono attribuiti compiti ispettivi, di vigilanza e controllo (sono però escluse da tale riserva la Commissione paritetica di conciliazione, le Commissioni permanenti, il comitato competente a dirimere le questioni di competenza insorte tra le due Camere). Il regolamento del Senato dovrà garantire i diritti delle minoranze e disciplinare le modalità per l'espressione del parere da parte dei Consigli regionali e provinciali sui disegni di legge di competenza del Senato. Infine, i regolamenti parlamentari dovranno stabilire i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato

		dal Primo ministro o dal Ministro competente.
<i>Art. 10</i>	Art. 65	Il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità è riservato alla legge bicamerale.
<i>Art. 11</i>	Art. 66	I termini per i giudizi sui titoli di ammissione e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari sono stabiliti dai regolamenti delle Camere. La relativa deliberazione è adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.
<i>Art. 12</i>	Art. 67	Ogni deputato e ogni senatore rappresenta non solo la Nazione, ma anche la Repubblica.
<i>Art. 13</i>	Art. 69	Il regime dell'indennità dei parlamentari è riservato alla legge bicamerale, che dovrà disciplinare i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.
<i>Art. 14</i>	Art. 70	<p>Il procedimento legislativo è incisivamente modificato, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ leggi per le quali la Camera inizia l'esame e ha l'ultima parola (nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma); ➤ leggi per le quali il Senato inizia l'esame e ha l'ultima parola (nelle materie di legislazione concorrente di cui all'art. 117, terzo comma). Qualora il Governo dichiari che proprie modifiche accolte dalla Camera sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato, dopo l'esposizione delle motivazioni da parte del Primo ministro su autorizzazione del Presidente della Repubblica, ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide sulle modifiche a maggioranza assoluta dei componenti; ➤ leggi perfettamente bicamerali, per le quali è prevista la possibilità di istituire, nel caso in cui la legge non venga approvata nell'identico testo dalle due Camere, una commissione paritetica, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di

		<p>proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. Fra le materie soggette alla procedura bicamerale sono espressamente incluse, tra le altre, quelle di cui all'articolo 119 e le leggi elettorali di Camera e Senato, oltre che una serie di casi tassativi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.</p> <p>I conflitti di competenza fra le due Camere possono essere risolti dai Presidenti delle Camere d'intesa fra di loro o da un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, da loro designato. In tutti e due i casi la decisione non è sindacabile in alcuna sede. Su proposta del comitato i Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, stabiliscono i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può riguardare materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.</p>
<i>Art. 15</i>	Art. 71	L'iniziativa legislativa dei parlamentari si deve svolgere nell'ambito delle competenze della Camera di appartenenza.
<i>Art. 16</i>	Art. 72	<p>Viene limitata ai soli progetti in materia bicamerale la possibilità di ricorrere all'approvazione in commissione, mentre è soppressa la disposizione che prevede espressamente il procedimento in sede referente per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e quelli di approvazione di bilanci e consuntivi (ma si noti che tali disegni sono attribuiti alla competenza prevalente della Camera). I regolamenti dovranno stabilire le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.</p> <p>Il Governo potrà chiedere di iscrivere all'ordine del giorno delle Camere i disegni di legge da esso presentati o fatti propri, che andranno votati entro tempi certi. Esso può chiedere inoltre che sui summenzionati disegni di legge, scaduto il termine, la Camera deliberi articolo per articolo e con votazione finale il testo in precedenza</p>

		<p>proposto o fatto proprio. E' demandata ai regolamenti parlamentari la disciplina delle modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato.</p> <p>Quest'ultimo sarà organizzato in commissioni ed esprimerà parere sullo scioglimento di un Consiglio regionale e sulla rimozione di un Presidente di Giunta regionale. E' previsto un <i>iter</i> accelerato per le proposte di legge adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro.</p>
<i>Art. 17</i>	Art. 73, co. 2 Art. 74, co. 2 Art. 77, co. 1, 2 e 3	Reca modifiche a procedure previste in casi particolari (procedura d'urgenza, richiesta del Presidente della Repubblica di nuova deliberazione, decreti-legge) per garantire il coordinamento con il nuovo riparto di competenze previsto dall'articolo 70.
<i>Art. 18</i>	Art. 76	Viene introdotta una previsione che sottopone i progetti di decreti legislativi al parere delle commissioni competenti.
<i>Art. 19</i>	Art. 80	La ratifica dei trattati internazionali è autorizzata con legge di competenza prevalente della Camera.
<i>Art. 20</i>	Art. 81	L'approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo è attribuita alla competenza prevalente della Camera.
<i>Art. 21</i>	Art. 82	Le commissioni di inchiesta istituite dalla Camera (il cui Presidente deve essere scelto fra i deputati dell'opposizione) o con legge bicamerale hanno gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.
<i>Art. 22</i>	Art. 83	<p>Il Presidente della Repubblica viene eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera e costituita, oltre ai deputati e ai senatori, dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e da delegati eletti dai Consigli regionali, nella misura di due per Consiglio regionale, uno per i Consigli provinciali e la Valle d'Aosta. I Consigli regionali eleggono un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione, assicurando la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>La maggioranza per l'elezione del Presidente</p>

		della Repubblica è dei 2/3 dei componenti l'Assemblea per i primi tre scrutini, dei 3/5 per il quarto e il quinto, la metà più uno dal sesto.
<i>Art. 23</i>	Art. 84	L'età minima per essere eletto Presidente della Repubblica passa da cinquanta a quaranta anni.
<i>Art. 24</i>	Art. 85	Per l'elezione del Presidente della Repubblica l'Assemblea della Repubblica è convocata con 60 (anzichè 30) giorni di anticipo. Lo scioglimento viene riferito alla sola Camera dei deputati (anziché alle Camere).
<i>Art. 25</i>	Art. 86	Si adegua la denominazione del Senato. Lo scioglimento viene riferito alla sola Camera dei deputati (anziché alle Camere).
<i>Art. 26</i>	Art. 87	Muta la definizione del Presidente della Repubblica: è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Con riguardo alle funzioni, non è più costituzionalmente prevista l'autorizzazione presidenziale alla presentazione dei disegni di legge del governo, ma al Presidente è attribuito il potere di nomina dei Presidenti delle Autorità indipendenti (sentiti i Presidenti delle Camere), del Presidente del CNEL e del Vicepresidente del CSM nell'ambito dei suoi membri laici, nonché il potere di autorizzare la dichiarazione del Primo ministro al Senato sull'essenzialità delle modifiche per l'attuazione del programma di governo. Egli indice le elezioni della Camera e dei senatori e fissa la prima riunione della Camera.
<i>Art. 27</i>	Art. 88	Continua ad essere il Presidente della Repubblica a decretare lo scioglimento della Camera, il quale dovrà indire le elezioni: quando lo richieda il Primo ministro, che ne assume l'esclusiva responsabilità; in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo ministro e qualora sia approvata una mozione di sfiducia. Salvo quest'ultimo caso, il Presidente non emana il relativo decreto qualora, entro venti giorni dall'evento che condurrebbe allo scioglimento, lo richieda la maggioranza dei deputati (che appartengano alla maggioranza espressa dalle elezioni) mediante mozione nella quale si dichiarino di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un

		nuovo Primo ministro che verrà nominato dal Presidente della Repubblica. E' soppressa la disposizione relativa al "semestre bianco".
<i>Art. 28</i>	Art. 89	In tema di controfirma, vi è un adeguamento terminologico (la locuzione "Presidente del Consiglio dei ministri" è sostituita da quella di "Primo ministro").
<i>Art. 29</i>	Art. 91	In materia di giuramento del Presidente della Repubblica, per esigenze di coordinamento la denominazione "Parlamento in seduta comune" è trasformata in "Assemblea della Repubblica".
<i>Art. 30</i>	Art. 92	Si parla di "Primo ministro" e non più di "Presidente del consiglio". Si prevede che la candidatura a Primo ministro avvenga mediante collegamento con i candidati o una o più liste di candidati all'elezione della Camera. La relativa disciplina è demandata ad una legge tale da favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di Primo ministro, che verrà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dell'esito delle elezioni.
<i>Art. 31</i>	Art. 93	Il riferimento è al Primo ministro e non più al Presidente del Consiglio.
<i>Art. 32</i>	Art. 94	Il Primo ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra il programma, su cui la sola Camera dei deputati si esprime con voto, e la composizione del Governo alle Camere. Ogni anno presenta un rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese. Può porre la questione di fiducia e chiedere alla Camera un voto conforme (per appello nominale) sulle proposte del Governo, ad esclusione delle proposte di leggi costituzionali e di revisione della Costituzione. In caso di voto contrario seguono le dimissioni del Primo ministro. In qualsiasi momento la Camera può sfiduciare il Primo ministro con una mozione che deve essere firmata da un quinto dei deputati e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti: seguono le dimissioni del Primo ministro e lo scioglimento necessario della Camera da parte del Presidente della Repubblica, che indice nuove elezioni. Ulteriori ipotesi di dimissione del Primo ministro sono previste per il caso in cui la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati dell'opposizione

		o quando la mozione di sfiducia sia stata presentata e approvata da parte dei deputati della maggioranza in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera con designazione di un nuovo Primo ministro, che verrà successivamente nominato dal Presidente della Repubblica.
<i>Art. 33</i>	Art. 95	Il Primo ministro nomina e revoca i ministri. Egli determina (non più dirige) la politica generale del Governo e ha il potere di dirigere l'attività dei ministri.
<i>Art. 34</i>	Art. 96	Il riferimento è al Primo ministro e non più al Presidente del Consiglio e si adegua la denominazione del Senato.
<i>Art. 35</i>	Art. 98-bis	Con legge bicamerale possono essere istituite Autorità indipendenti di garanzia o vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza esclusiva dello Stato. La legge stabilisce altresì la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza delle Autorità, che devono riferire alle Camere sull'attività svolta.
<i>Art. 36</i>	Art. 104	Il terzo di componenti del CSM attualmente eletto dal Parlamento in seduta comune viene diviso in 1/6 eletto dalla Camera e 1/6 eletto dal Senato federale. Il Vicepresidente del CSM non viene più eletto dal Consiglio, ma dal Presidente della Repubblica tra i membri non togati (v. art. 87).
<i>Art. 37</i>	Denominazione del Titolo V della Parte II e art. 114	La nuova denominazione del Titolo V è la seguente: "COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE, REGIONI E STATO". Si introduce il riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e si stabilisce che Roma, in quanto capitale, dispone di particolari forme di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, con limiti e modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.
<i>Art. 38</i>	Art. 116	Con riguardo agli statuti delle Regioni a statuto speciale si prevede che questi debbano essere approvati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, che deve esprimere l'eventuale dissenso entro tre mesi dalla trasmissione del

		<p>testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale o provinciale; è fatta salva la possibilità delle Camere di adottare lo Statuto in caso di silenzio dell'ente interessato.</p>
Art. 39	Art. 117	<p>Dal primo comma è espunto il vincolo costituito dagli obblighi internazionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tra le materie di legislazione statale esclusiva sono introdotte la promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale; la politica monetaria; la tutela del credito; le organizzazioni comuni di mercato; le norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari; la sicurezza del lavoro; l'ordinamento della capitale; le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; l'ordinamento della comunicazione; l'ordinamento delle professioni intellettuali, l'ordinamento sportivo nazionale; la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia, mentre è esclusa la materia della polizia amministrativa regionale. ➤ Conseguentemente, dall'elenco delle materie di legislazione concorrente vengono sottratte la tutela della salute e la sicurezza del lavoro; mentre per l'ordinamento sportivo, le reti di trasporto e di navigazione, la comunicazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia viene specificato il carattere regionale e viene inserito un riferimento più generale agli istituti di credito a carattere regionale. In tale sede viene eliminato il riferimento ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà (v. sopra art. 114). ➤ Si prevede la competenza legislativa esclusiva delle Regioni in alcune materie specifiche: assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, programmi scolastici di interesse regionale, polizia amministrativa regionale e locale. Vi è competenza regionale esclusiva anche in ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato. ➤ Con riguardo alle intese fra Regioni si

		specifica il carattere amministrativo dell'ambito in cui tali intese possono intervenire, nonché degli organi comuni all'uopo istituiti.
<i>Art. 40</i>	Art. 118	Con legge bicamerale si istituisce la Conferenza Stato-Regioni e si introduce la possibilità di istituire altre Conferenze tra Stato e Regioni ed enti locali. Si stabilisce l'autonomia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali. Aumentano le materie in cui sono possibili forme di coordinamento fra Stato e Regioni: sono aggiunte la ricerca scientifica e tecnologica e le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. Si favorisce l'iniziativa dei cittadini e degli enti di autonomia funzionale - il cui ordinamento generale è definito con legge "a prevalenza Camera" - ad opera dello Stato, delle Regioni e degli enti locali (per i cittadini con l'espresso ausilio di misure fiscali). Infine, con legge bicamerale si favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni piccoli e montani, con l'attribuzione a tali forme associative della stessa autonomia riconosciuta ai Comuni.
<i>Art. 41</i>	Art. 120	Con riferimento al potere sostitutivo, viene specificato che è lo Stato e non il Governo a potersi sostituire non già agli organi regionali e degli enti locali, bensì alle Regioni e agli enti locali stessi nell'esercizio delle loro funzioni legislative e amministrative e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà (viene eliminata la previsione che demanda alla legge la definizione delle procedure a garanzia del rispetto di tali principi).
<i>Art. 42</i>	Art. 122	La legge bicamerale stabilisce, oltre al sistema elettorale degli organi regionali e alla loro durata, anche i criteri per la composizione di tali organi elettivi. Il Presidente della Giunta regionale, inoltre, non sarà immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo.
<i>Art. 43</i>	Art. 123	Viene soppressa l'esenzione dall'apposizione del visto del Commissario del governo per le leggi di approvazione degli statuti regionali. Il

		Consiglio delle autonomie locali viene ridefinito come organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali.
<i>Art. 44</i>	Art. 126	Il decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta è soggetto al parere preventivo del Senato. L'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta non producono le dimissioni della Giunta o lo scioglimento del Consiglio, bensì, in conformità allo statuto, la nomina di un nuovo Presidente.
<i>Art. 45</i>	Art. 127	Se il Governo ritiene che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Se entro i successivi 15 giorni il Consiglio non si conforma, il Governo, entro gli ulteriori 15 giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori 15 giorni, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi 10 giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.
<i>Art. 46</i>	Art. 127-bis	E' prevista a favore degli enti locali la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale, con modalità che devono essere disciplinate da apposita legge costituzionale.
<i>Art. 47</i>	Art. 127-ter	Con legge bicamerale è regolato il coordinamento tra Senato federale e Regioni ed enti locali. I rappresentanti delle autonomie territoriali e i senatori intrattengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione, in conformità al regolamento del Senato. Infine, ogni volta che lo richiedano, i senatori possono essere sentiti dal Consiglio della Regione o della Provincia autonoma in cui sono stati eletti, conformemente ai rispettivi regolamenti.
<i>Art. 48</i>	Art. 131	Le Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige acquisiscono la denominazione rispettivamente di "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" e "Trentino-Alto Adige/Südtirol".
<i>Art. 49</i>	Art. 133	E' introdotta una disciplina procedurale per l'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione: essa si effettua con legge

		bicamerale, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.
<i>Art. 50</i>	Art. 116, terzo comma	E' abrogata la disposizione che permetteva di attribuire ad altre Regioni forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia.
<i>Art. 51, comma 1</i>	Art. 135	Vengono modificate le modalità di nomina dei 15 componenti della Corte costituzionale: quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre dalla Camera e quattro dal Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome. Viene inoltre previsto un divieto a coprire incarichi pubblici per gli ex giudici della Corte nei tre anni successivi al termine del loro mandato. Infine, per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, si richiede che i membri aggiunti abbiano i requisiti per l'eleggibilità a deputato (non già senatore) e che siano estratti a sorte da un elenco predisposto dalla Camera (non già dal Parlamento).
<i>Art. 51, comma 2</i>	Modifica legge cost. 2/1967	Adegua l'art. 2 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, sostituendo le parole "dal Parlamento" con "dalla Camera dei deputati".
<i>Art. 51, comma 3</i>	Modifica legge cost. 2/1967	Adegua l'art. 3 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2 in ordine alle modalità di elezione dei giudici costituzionali da parte del Senato e della Camera. Le maggioranze non cambiano.
<i>Art. 52</i>	Art. 138	Viene eliminata la possibilità di impedire il <i>referendum</i> confermativo con la seconda votazione in entrambe le Camere con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
<i>Art. 53</i>	Disposizioni transitorie	Contiene una serie di disposizioni transitorie.
<i>Art. 54</i>	Regioni a statuto speciale	Sono previste norme transitorie sino all'adeguamento degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; in particolare a tali enti si applicano le disposizioni del capo V della presente legge costituzionale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, nonché le rimanenti disposizioni che interessano le

		Regioni.
<i>Art. 55</i>	Adeguamento degli statuti speciali	Ai fini dell'adeguamento degli statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome viene riconosciuta la parità di diritti dei cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
<i>Art. 56</i>	Trasferimento di beni e di risorse	Si prevede che entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale, il Governo debba assicurare la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali; la ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali avverrà con modalità e tempi stabiliti con legge bicamerale.
<i>Art. 57</i>	Federalismo fiscale e finanza statale	Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale deve realizzarsi l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione che non può, tuttavia, determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

SCHEDE DI LETTURA

1. IL SENATO FEDERALE E IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

Il disegno di legge costituzionale in commento tratteggia una Camera Alta che presenta, fundamentalmente, i seguenti profili innovativi, rispetto alla attuale configurazione del Senato della Repubblica:

- la denominazione: Senato federale della Repubblica;
- le modalità di formazione e la composizione numerica;
- il ruolo nell'ambito del procedimento legislativo;
- il rapporto con l'Esecutivo¹.

1.1 LA DENOMINAZIONE

Il *nomen* proposto, di "Senato federale della Repubblica", nell'intenzione del Governo era da ritenersi corrispondente alla "tipologia di composizione dell'organo, in cui la base regionale della rappresentanza si coniuga con la provenienza dell'eletto da cariche rappresentative federali"² (articolo 55 Cost., come modificato).

La Camera dei deputati ed il Senato hanno accolto tale innovazione terminologica, la quale è rimasta ferma lungo l'intero *iter* seguito dal disegno di revisione costituzionale.

1.2 LA COMPOSIZIONE

1.2.1 I parlamentari eletti nel territorio nazionale: una (minore) riduzione

Il testo approvato in prima deliberazione dai due rami prevede l'abbassamento del numero dei Senatori (a fronte degli attuali 315), che risulta pari a 252 Senatori elettivi (articolo 57 Cost., come modificato); la Camera si prevede composta da 518 deputati elettivi, 18 dei quali eletti nella Circostrizione Estero, più i deputati a vita (su cui v. il par. seguente). È stato confermato quindi l'indirizzo ad una diminuzione parallela del numero dei parlamentari, anche se, rispetto alle scelte operate inizialmente dal Senato, la diminuzione complessiva risulta sensibilmente inferiore³.

¹ Tale profilo sarà illustrato nell'ambito del capitolo relativo alla *Forma di governo*.

² Pagina 2 della relazione al d.d.l. governativo.

³ Il testo originariamente licenziato dal Senato prevedeva una più drastica riduzione, pari al 37 per cento della consistenza attuale per il Senato e al 35 per cento per la Camera: 200 Senatori, più i sei della C.E. e i tre di nomina presidenziale (non menzionando quelli di diritto); 400 deputati, più i 12 della C.E. Il testo in esame comporta invece per entrambi i rami una riduzione intorno al 20 per cento.

1.2.2 Parlamentari eletti all'estero, a vita, di diritto e a vita: solo alla Camera

Nel testo approvato dai due rami (articolo 59) è stato espunto tanto il riferimento ai Senatori assegnati alla circoscrizione Estero, quanto quello ai Senatori a vita (Senatori di nomina presidenziale) e di diritto e a vita (*ex* Presidenti della Repubblica).

Tali figure non compaiono dunque più tra i componenti del Senato, ma sono state - per così dire - trasferite (previa ri-denominazione) nella Camera dei deputati.

Quanto ai primi, il nuovo art. 56 prevede che, dei 518 deputati elettivi, 18 siano della Circoscrizione Estero: si ha quindi una sorta di spostamento presso la Camera di tutti i parlamentari che la Costituzione attualmente vigente assegna alla Circoscrizione Estero nelle due Camere (12 alla Camera e 6 al Senato), con un mutamento degli equilibri interni di quel ramo di un certo rilievo. La diminuzione dei deputati nel loro complesso, a fronte dell'aumento di quelli eletti all'estero, porta infatti questi ultimi a raggiungere circa il 3,5 per cento del totale dei deputati (contro l'1,8 per cento circa del testo attualmente vigente).

Quanto ai "parlamentari a vita", il nuovo art. 59 prevede le figure dei deputati di diritto a vita (*ex* Presidenti della Repubblica) e dei deputati a vita di nomina presidenziale. Restano immutati, rispetto al testo approvato in origine dal Senato, il numero massimo di questi ultimi (non può essere nel complesso essere superiore a tre) e i requisiti della nomina, identici anche al testo ora vigente (gli "altissimi meriti").

In relazione al venir meno delle figure dei Senatori a vita e dei Senatori assegnati alla Circoscrizione Estero, si ricorda che in effetti parte della dottrina aveva segnalato la loro estraneità alle logiche di rappresentanza territoriale delle Regioni e degli altri enti costitutivi della Repubblica, che caratterizzerebbero il nuovo Senato federale della Repubblica.

1.3 LE MODALITÀ DI FORMAZIONE

Le modalità di formazione del Senato federale sono delineate dall'articolo 57 Cost. (come modificato), alla stregua del quale:

- l'elezione avviene a suffragio universale e diretto su base regionale;
- il metodo elettivo, la cui disciplina è demandata a legge dello Stato, deve essere tale da garantire la rappresentanza territoriale da parte dei Senatori;
- nessuna regione può avere meno di sei senatori (il testo vigente ne prevede sette, quello approvato in origine dal Senato cinque), tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno;
- i seggi residui sono ripartiti fra le regioni proporzionalmente al numero dei rispettivi abitanti, quale risultante dall'ultimo censimento generale.

Il criterio della ripartizione proporzionale dei seggi continua dunque a distinguere il Senato federale della Repubblica - quale disegnato in prima lettura dai due rami del Parlamento - dagli organi rappresentativi delle autonomie conosciuti da altri ordinamenti di sicura matrice federale, nei quali gli enti rappresentati esprimono un numero di seggi tendenzialmente uguale, a prescindere dalle loro dimensioni (il cui il paradigma è probabilmente costituito dal *Senate* americano).

1.3.1 La contestualità fra elezione del Senato ed elezione dei Consigli regionali (o provinciali): dal modello "debole" al modello "forte".

Nel primo testo licenziato dal Senato, il problema del radicamento e della rappresentatività territoriale della Camera Alta era stato risolto con l'introduzione di una contestualità di tipo "debole", o "affievolita". Con tale locuzione, ormai invalsa nel lessico parlamentare, si indicava la procedura disciplinata dal combinato disposto degli articoli 57 e 60 della Costituzione, come modificati in prima lettura dal Senato. Essa era così congegnata:

- i Senatori sarebbero stati eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali;
- in caso di scioglimento anticipato di un Consiglio regionale in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la legge (bicamerale) avrebbe stabilito la durata della successiva "consiliatura" in modo da assicurare di nuovo la contestualità "in entrata" allo scadere del mandato dei Senatori già eletti nella Regione.

Tale soluzione era stata scelta all'esito di un dibattito nel corso del quale (partendo dal disegno del Governo e dagli altri disegni abbinati, passando per la 1^a Commissione e giungendo all'Assemblea) erano state vagliate diverse formule atte a garantire il radicamento territoriale del Senato (dall'elezione di secondo grado modello *Bundesrat*, alla composizione mista; dall'elezione diretta "su base regionale" coniugata alla previsione di determinati requisiti subiettivi idonei ad assicurare la rappresentanza delle istanze territoriali alla contestualità di tipo "debole" o a quella di tipo "forte").

Peraltro, l'originario disegno di riforma del Governo prevedeva proprio un Senato federale elettivo, formato su base regionale e con metodo proporzionale, lasciando la garanzia del radicamento territoriale alle previsione di determinati requisiti subiettivi. Ciò in quanto, secondo quanto affermato dal Governo in sede di relazione illustrativa:

- il modello del *Bundesrat*⁴ tedesco (che prevede la designazione dei senatori da parte degli esecutivi regionali, configurando una elezione di secondo grado) "porterebbe ad annullare l'immediatezza del rapporto rappresentativo fra elettori ed eletti";
- l'abbinamento dell'elezione del Senato federale a quella dei singoli Consigli regionali recherebbe con sé il rischio di "momenti elettorali disomogenei,

⁴ Per riferimenti comparatistici, si veda il *dossier* di documentazione n. 247, a cura del Servizio Studi, *Le Camere alte: esperienze straniere*, ottobre 2002.

differenziati, non coerenti, addirittura non prevedibili, a parte l'innegabile elemento di complicazione organizzativa”;

- l'esperienza maturata in ambito locale dall'eleggibile al Senato federale (assicurata dalla previsione dei requisiti subiettivi) costituirebbe di per sé garanzia di espressione delle istanze territoriali all'interno della Camera Alta.

I primissimi commenti dottrinali avevano posto in evidenza come la scelta del Governo in tema di modalità elettorali e requisiti subiettivi per l'elezione al Senato federale potesse prestare il fianco a critiche relative alla effettiva capacità dell'organo di essere rappresentante delle istanze territoriali⁵.

In seguito, la soluzione compendiata nella formula della contestualità "forte" era stata oggetto di diverse osservazioni critiche durante il dibattito parlamentare in prima lettura, in quanto ritenuta tale da determinare improprie refluenze della dinamica politica locale sulla composizione e sulla funzionalità della Senato federale della Repubblica, inteso quale organo rappresentativo delle istanze territoriali ma al contempo titolare di funzioni politiche "nazionali".

La diversa impostazione verso la quale si è orientata la Camera dei deputati (impostazione ora accolta dal Senato) sembra invece volta a introdurre nel sistema una contestualità di tipo "forte" ("in entrata" e "in uscita", secondo un'altra espressione corrente), così configurata:

- i Senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali (Consigli provinciali, per il Trentino-Alto-Adige/Südtirol);
- i Senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma restano in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

⁵ C. Fusaro, *Prime valutazioni sul disegno di legge costituzionale concernente il Senato della Repubblica, la composizione della Corte costituzionale, la forma di governo e la modificazione degli articoli 104, 117, 127 e 138 della Costituzione*, rileva che “non si vede come e perché – rispetto alla situazione attuale – un Senato così composto e così eletto sia in grado di garantire una vera *rappresentanza territoriale* e non la consueta *rappresentanza* prevalentemente o esclusivamente *partitica*: l'essere o l'essere stati i candidati (prima o poi) eletti in una Regione piuttosto che in un'altra non pare garanzia sufficiente.”; R. Bin, nel suo commento su *Lorenzago*, afferma “ non riesco a capire cosa abbia di “federale” questo Senato, che mi sembra la brutta copia di quello attuale. A parte il numero dei senatori (che continuerebbe ad essere inutilmente elevato rispetto alle esigenze di rappresentanza “territoriale” di un'assemblea “federale”: ma tutti sappiamo che i senatori non la penseranno mai così), l'elezione diretta su base regionale è già prevista dall'attuale art. 57, e il sistema proporzionale è stato di fatto in vigore sino alla riforma del 1993; l'abbassamento dell'età degli eleggibili non ha riflesso alcuno per il sistema “federale”.“; R. De Liso, *Punti di discussione evocati dalla riforma costituzionale*, asserisce che “(...)Può realmente definirsi camera federale, per quello che oggi significa federalismo negli ordinamenti europei a precedente struttura unitaria e centralizzata, soltanto quella che non risulti da una elezione a suffragio universale e diretto e non abbia pertanto una legittimazione democratica generale (...). Hanno dunque profondamente ragione quanti in questi giorni contestano che quello delineato nella riforma sia un Senato federale: e ciò non per i poteri attribuiti e per le modalità di funzionamento ma per la scelta, di fondo e consapevole, che vuole conservare entrambe le Camere come espressione della sovranità popolare”.

Tutti gli articoli citati sono pubblicati nel Forum costituzionale del sito *web* www.unife.it.

A conferma di tale ricostruzione del sistema, vi è il fatto che l'articolo 60 Cost. (nel testo fatto proprio dal Senato) stabilisce che la sola Camera dei deputati è "eletta per cinque anni", e non anche il Senato federale della Repubblica (come faceva il primo testo licenziato dal Senato).

1.3.2 Il Senato federale come organo permanente

La scelta della contestualità "forte" per l'elezione del Senato federale sembra trasformare lo stesso in un organo permanente, soggetto a possibili rinnovi parziali in dipendenza delle dinamiche della vita politica regionale (la scadenza contemporanea di tutti i Consigli regionali è bensì possibile in astratto, e comporterebbe un rinnovo integrale e simultaneo del Senato, ma non è che una fra le ipotesi possibili). Lo stesso concetto di legislatura, come tradizionalmente inteso, sembrerebbe non attagliarsi più al Senato federale.

Si può inoltre rilevare che l'articolo 60 della Costituzione (nel testo approvato dai due rami) prevede che la durata della Camera dei deputati e quella dei Consigli regionali e delle Province autonome può essere prorogata solo per legge e solo in caso di guerra. Con ciò resterebbe prorogato anche il Senato federale, i cui componenti - eletti contestualmente ai Consigli regionali - permangono come si è visto in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

Sembrano rientrare in tale logica sistematica (e confermarla) anche le nuove formulazioni previste per gli articoli 61 e 63 della Costituzione.

Ai sensi del primo articolo, è previsto solo il termine per l'elezione della nuova Camera dei deputati (settanta giorni dalla fine della precedente), e non anche quello per l'elezione del Senato (termine previsto invece dal testo vigente); viene poi meno, in relazione al Senato, anche la disposizione sulla *prorogatio* (che rimane invece per la Camera). Ciò sembra trovare una spiegazione nel fatto che il Senato federale, come rilevato in precedenza, appare configurato - nel testo approvato in prima deliberazione dai due rami - come un organo tendenzialmente permanente e soggetto a possibili rinnovi parziali in dipendenza delle dinamiche della vita politica regionale. In quest'ottica, una "fine" dell'intera Camera Alta alla quale far necessariamente seguire, entro un certo termine, l'elezione della nuova, non vi sarebbe mai (si veda *supra*); mentre il problema della *prorogatio* è già risolto dalla summenzionata norma secondo la quale i Senatori eletti in ciascuna Regione e Provincia autonoma restano in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o Provincia. Il Senato federale, come già rilevato, sembra configurato come organo permanente che rimane sempre nella pienezza dei suoi poteri (altro infatti è dire che i poteri "sono prorogati" - espressione che può essere variamente interpretata -, ed altro che si permane in carica).

Per analoghe ragioni di carattere sistematico è stata probabilmente inserita nella nuova formulazione dell'articolo 63 Cost. una disposizione (comma secondo, nel testo approvato dai due rami) atta a consentire che, grazie ad

apposite previsioni regolamentari, l'Ufficio di Presidenza⁶ del Senato federale sia soggetto a rinnovi anche periodici (in modo da consentire, in ipotesi, un nuovo bilanciamento delle presenze al suo interno in relazione ad ogni nuovo rapporto di forza che si crea a seguito dei rinnovi parziali del Senato).

Potrebbe ritenersi che tale disposizione:

- 1) debba applicarsi anche al Presidente del Senato, in quanto componente dell'Ufficio o Consiglio di Presidenza;
- 2) riguardi solo gli altri componenti l'Ufficio o Consiglio di Presidenza, essendo il Presidente non espressamente citato dalla disposizione che rinvia alla disciplina regolamentare sulle modalità del rinnovo (mentre l'*incipit* dell'art. 63 nomina espressamente e separatamente - con riguardo all'elezione - Presidente ed Ufficio di Presidenza).

In sostanza, accedendo alla prima interpretazione, la durata in carica del Presidente sarebbe rimessa alle disposizioni che il regolamento del Senato potrà dettare al riguardo (non dimenticando, comunque, che anche il Presidente, in quanto senatore, è soggetto alla norma generale che ne comporta la cessazione dal mandato parlamentare in occasione delle elezioni consiliari nella regione in cui è eletto).

Dalla disamina complessiva degli articoli di riferimento emerge dunque che, con un ribaltamento dell'impostazione fatta propria dal Senato in prima lettura, nel testo di revisione licenziato dalla Camera e approvato dal Senato la durata dei Consigli regionali è la variabile indipendente del sistema, quella del Senato federale (*rectius*: la durata del mandato dei Senatori) la variabile dipendente.

Tale lettura sembra confermata dall'esame del dibattito presso l'Aula della Camera, dal quale emerge una *ratio legislatoris* coincidente con l'instaurazione di una contestualità "piena" fra elezione dei Senatori ed elezione dei Consiglieri regionali. Se tutti gli interventi hanno evidenziato infatti la volontà di superare la soluzione tecnica scelta in origine dal Senato e compendiate nella formula della contestualità "affievolita", alcuni si sono spinti sino a richiedere (sostenendo apposite proposte emendative) una norma *ad hoc* per precludere finanche la possibilità della contestualità fra elezioni della Camera politica ed elezioni della Camera federale.

Chiave di volta della nuova impostazione, come si evince da diversi interventi, è proprio l'eliminazione dall'articolo 60 Cost. della disposizione (presente nel primo testo proposto dal Senato) secondo la quale "Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni".

1.3.3 I requisiti dell'elettorato passivo al Senato federale

A mente del successivo articolo 58 Cost. (come modificato), possono essere eletti Senatori solo gli elettori che abbiano compiuto i 25 anni e che ricoprono o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali

⁶ In verità tale organo è denominato, dal regolamento del Senato, "Consiglio di Presidenza".

(all'interno della Regione) o siano stati eletti senatori o deputati nella Regione ovvero risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Salvo l'abbassamento del limite d'età (fatto poi proprio dal Senato), la Camera ha in questo caso accolto il primo testo approvato dal Senato⁷.

Si ricorda che il testo originario del Governo: proponeva di costituzionalizzare il metodo proporzionale per l'elezione del Senato federale; prevedeva di abbassare l'età minima per l'eleggibilità a Senatore a 25 anni; non annoverava tra i presupposti dell'elettorato passivo quello della residenza.

Si evince dalla relazione all'A.S. n. 2544 (pag. 5) che tali scelte relative al metodo elettorale e ai requisiti subiettivi erano correlate al fatto che il Senato federale:

- deve essere ricollegato alla rappresentatività dei territori;
- non è legato da rapporto fiduciario con l'Esecutivo⁸, di talché occorre prefigurare per esso un sistema elettivo diverso rispetto a quello previsto per la Camera dei deputati, che deve invece essere funzionale alla stabilità delle maggioranze e (correlativamente) alla governabilità⁹.

Durante l'esame in prima lettura da parte del Senato era prevalsa l'idea di non irrigidire il sistema con una costituzionalizzazione del metodo elettorale, a fronte di altre posizioni secondo le quali sarebbe stato opportuno, al contrario, esaltare il ruolo di garanzia del Senato attraverso la previsione costituzionale (in quanto tale modificabile solo con l'assenso delle minoranze) di un metodo elettorale diverso da quello della Camera e più idoneo a garantire la rappresentatività di un ramo non legato da rapporto fiduciario con il Governo (si veda *infra*).

Con riguardo all'età minima per l'eleggibilità, la 1^a Commissione del Senato aveva optato per reintrodurre il limite dei 40 anni in considerazione, tra l'altro, del fatto che tra i Senatori è eletto il Presidente del Senato, seconda carica istituzionale dello Stato e Vicario del Presidente della Repubblica.

La scelta di inserire, tra i presupposti dell'elettorato passivo, la residenza nella Regione, era volta (secondo quanto è emerso dal dibattito al Senato) a garantire al contempo il radicamento territoriale della Camera Alta ed una adeguata apertura alla società civile (era stato osservato, durante il dibattito in prima Commissione, che la limitazione dell'elettorato passivo al novero di quanti vantano già un *cursus honorum* potrebbe dare l'impressione di una chiusura corporativa del ceto politico).

Altri orientamenti, emersi durante il dibattito, puntavano - al fine di garantire il radicamento territoriale della Camera federale - sulla contestualità "forte" tra elezione del Senato ed elezioni regionali, ovvero su una composizione mista della Camera federale, nell'ambito della quale trovassero spazio, quali membri di diritto, anche rappresentanti istituzionali delle Autonomie (accanto a membri direttamente eletti).

⁷ Parallelamente all'abbassamento dell'età necessaria per l'eleggibilità a Senatore, il testo approvato dalla Camera abbassa anche il limite di età per l'elettorato passivo alla Camera: da 25 anni (Costituzione vigente) a 21 anni.

⁸ Su tale profilo si veda (*infra*) il paragrafo dedicato alla forma di governo.

⁹ La *ratio legislatoris*, espressa nella Relazione, potrebbe suffragare le impressioni di una parte della dottrina (Sartori, in *La Repubblica* del 18 settembre 2003), secondo le quali, a fronte di una costituzionalizzazione esplicita del metodo proporzionale per l'elezione del Senato, il disegno di revisione del Governo sottendeva una costituzionalizzazione implicita del sistema maggioritario per l'elezione della Camera.

In sintesi, alla stregua delle modifiche approvate in origine dal Senato – e poi confermate come s'è detto dalla Camera - possono essere eletti Senatori gli elettori che abbiano compiuto i 40 anni di età e che, *alternativamente*:

- ricoprano o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione;
- siano stati eletti Senatori o Deputati nella Regione;
- risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Si può rilevare che - stando al dibattito parlamentare svoltosi inizialmente in Senato - la *ratio* sottesa alla fissazione di requisiti subiettivi per l'elettorato passivo al Senato era quella di garantire la adeguata rappresentatività territoriale dei Senatori, nell'ambito di un testo che non prevedeva - quanto alle modalità elettive - la contestualità (testo originario), o la prevedeva in forma "affievolita" (si veda *supra*).

Nel testo approvato dalla Camera (e poi confermato dal Senato), invece, il mantenimento dei requisiti subiettivi si coniuga con l'introduzione di una contestualità "piena" fra elezione dei Consigli regionali ed elezione del Senato federale.

1.4 I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI TERRITORIALI IN SENO AL SENATO FEDERALE E LE ALTRE FORME DI RACCORDO FRA CAMERA ALTA ED AUTONOMIE TERRITORIALI

Sempre con riferimento alla "composizione" (ma il termine si usa qui in senso atecnico) del Senato federale, appare rilevante la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 57 Cost. (testo approvato dai due rami), a mente del quale partecipano ai lavori del Senato anche rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. La disciplina delle modalità di partecipazione ai lavori del Senato è demandata al regolamento, ma la disposizione costituzionale specifica che i rappresentanti degli enti territoriali in seno alla Camera federale non hanno diritto di voto.

Quanto alle modalità elettive dei soggetti chiamati a "partecipare" all'attività del Senato federale, il testo approvato dai due rami prevede che all'inizio di ogni legislatura regionale:

- ciascun Consiglio regionale (Consiglio provinciale, per la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol) elegga un rappresentante fra i propri componenti;
- ciascun Consiglio delle Autonomie elegga un rappresentante fra i sindaci, i presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione.

La innovazione introdotta dalla Camera dei deputati (e poi accolta dal Senato) non sembrerebbe però incidere sulla "struttura" del Senato federale, introducendo per la Camera Alta una composizione di tipo "misto" simile a quella conosciuta

in alcune esperienze straniere¹⁰. Ciò in quanto i rappresentanti eletti dagli enti territoriali non sono menzionati fra i componenti il Senato federale (cfr art. 57, comma secondo, testo approvato dai due rami, dal quale si evince che lo *status* di "componente" spetta solo ai Senatori direttamente eletti), ma sono indicati come soggetti che "partecipano" ai lavori di un organo collegiale (il Senato federale della Repubblica) da altri composto.

A rafforzare tale ricostruzione, oltre al dato letterale sopra evidenziato, vi è quello sistematico: l'articolo 122, comma secondo, della Costituzione (non modificato) continua a prevedere che nessuno possa appartenere al contempo ad un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento.

La "partecipazione" ai lavori parlamentari - con esclusione espressa del diritto di voto - sembrerebbe poi evocare un ruolo limitato all'intervento nella fase del dibattito, restando preclusa ogni incidenza nella fase formativa della volontà della Camera Alta (ossia la deliberazione su un testo normativo).

In relazione allo *status* dei "partecipanti" ai lavori del Senato federale, si pone la questione circa la forma di tutela loro accordata rispetto alle opinioni espresse in seno alla Camera Alta.

Come noto, i "membri" del Parlamento godono sia dell'insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio della funzione parlamentare sia della garanzia di non sottoponibilità a taluni atti di procedura penale senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza (art. 68 Cost.). I Consiglieri regionali hanno invece garantita la sola insindacabilità (articolo 122, comma quarto, Cost.). Nessuna garanzia è invece prevista dalla Costituzione per i sindaci ed i presidenti di Provincia o di Città metropolitana.

Le garanzie previste dall'articolo 68 non sembrerebbero estensibili *de plano* ai rappresentanti degli enti territoriali in seno al Senato federale, in quanto soggetti non qualificabili come "membri" del Parlamento (come rilevato in precedenza); peraltro, la possibilità di una applicazione analogica dovrebbe valutarsi alla luce del carattere eccezionale delle norme attributive di garanzie. La garanzia prevista dall'articolo 122 - una volta ritenuto che la partecipazione ai lavori del Senato federale è esercizio di funzione "consiliare" - coprirebbe poi solo una parte dei rappresentanti degli enti territoriali in seno al Senato federale.

La disposizione non esplicita se, nelle more tra l'avvio della nuova legislatura regionale e la elezione dei nuovi rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, i "vecchi" rappresentanti siano tuttora legittimati a partecipare all'attività del Senato federale.

¹⁰ Si può citare l'esempio della Spagna, la cui Costituzione stabilisce che il Parlamento (*Cortes Generales*) rappresenta, nel suo complesso, il popolo spagnolo, e si compone del Congresso dei deputati e del Senato. Il Senato, espressamente definito "Camera di rappresentanza territoriale", è composto da un numero variabile di senatori (pari attualmente a 259), scelti in base a due differenti modalità:

- suffragio universale e diretto;
- elezione di secondo grado, attraverso la designazione di un senatore da parte di ciascuna delle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome e di un ulteriore senatore per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio.

L'introduzione, nel testo approvato dai due rami, di rappresentanti degli enti territoriali nel Senato federale (ancorché a titolo di "partecipanti" all'attività e non di componenti) va posta in relazione con la soppressione delle diverse forme di raccordo che erano previste dal testo inizialmente approvato dal Senato. Non è pertanto più previsto dall'articolo 57 Cost. che:

- i Senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengano rapporti di reciproca informazione e collaborazione;
- i Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali siano sentiti a loro richiesta dal Senato federale e - correlativamente - i Senatori siano sentiti a loro richiesta dal Consiglio regionale della Regione in cui sono stati eletti.

Tuttavia, sempre in tema di raccordi fra Camera Alta ed Autonomie territoriali, nell'ambito del nuovo articolo 127-ter della Costituzione (introdotto dal testo approvato dalla Camera e accolto dal Senato), si prevede fra l'altro (al secondo comma) che il regolamento del Senato garantisca rapporti di reciproca collaborazione e informazione fra i Senatori e i "rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114" (ossia Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e (al terzo comma) che i Senatori possano essere sentiti dal Consiglio della Regione o della Provincia in cui sono stati eletti, con le modalità e nei casi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Con riguardo alla prima fra le citate forme di raccordo previste dal "nuovo" articolo 127-ter Cost., non appare di immediata evidenza la portata della locuzione "rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114": il riferimento potrebbe interpretarsi estensivamente, ciò che porterebbe a ritenere che il regolamento del Senato debba garantire rapporti di collaborazione e reciproca informazione fra i Senatori ed i rappresentanti legali di tutti gli enti territoriali; esso potrebbe però interpretarsi anche ritenendo che i rappresentanti di cui si fa menzione siano quegli stessi soggetti che l'articolo 57, ultimo comma, chiama a partecipare all'attività del Senato federale (ma in questo caso la *sedes materiae* di tale forma di raccordo sarebbe stata probabilmente lo stesso articolo 57, ovvero i soggetti del rapporto di reciproca informazione e collaborazione con i Senatori sarebbero stati individuati mediante rinvio all'articolo 57, e non all'art. 114).

Quanto alla seconda forma di raccordo, si può rilevare che, scomponendo la disposizione nelle sue parti essenziali, si ricava che i Senatori

- "possono" essere sentiti;
- "ogni volta che lo richiedono";
- con le modalità e "nei casi" stabiliti dal regolamento del Consiglio regionale (o provinciale) di riferimento.

Sembra dunque che ad attivare la procedura che conduce all'audizione debba essere il Senatore (occorre la sua richiesta), ma che il Consiglio non sia tenuto, bensì facultato a sentirlo (il Senatore "può" essere sentito, peraltro con le modalità e "nei casi" stabiliti dal regolamento).

Il "nuovo" articolo 127-*ter* prevede inoltre (comma primo) che una legge necessariamente bicamerale promuova e disciplini forme di coordinamento tra il Senato federale e gli enti territoriali. Sono però fatte espressamente salve le competenze amministrative delle Conferenze costituzionalizzate dall'articolo 118 (si veda *infra*).

La forma di coordinamento prefigurata dal nuovo articolo 127-*ter* sembrerebbe dunque, a prima lettura, inerire alla sfera legislativa; la realizzazione della leale collaborazione e la promozione di accordi e intese cui sono chiamate la Conferenza Stato-Regioni e le altre Conferenze previste dall'articolo 118 potrebbero invece concernere la sfera amministrativa (questa lettura sembra confermata dalla clausola di salvezza delle competenze "amministrative" delle Conferenze con cui si apre l'art. 127-*ter*).

Tale ricostruzione potrebbe però essere messa in crisi dal fatto che, fra gli enti territoriali ricompresi nel coordinamento con il Senato federale *ex art. 127-ter*, ve ne sono alcuni (tutti quelli infra-regionali) che non hanno competenze legislative, ma solo amministrative (facendosi rientrare fra esse anche la competenza ad emanare i regolamenti per la disciplina delle funzioni loro attribuite).

1.5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

Nel testo approvato dai due rami l'articolo 64 della Costituzione detta la disciplina: delle modalità di adozione e dei contenuti dei regolamenti parlamentari; delle sedute; dei requisiti di validità delle deliberazioni dei due rami.

1.5.1 I regolamenti parlamentari

Nel testo è mantenuto il principio, introdotto inizialmente dal Senato, di distinguere fra le due Camere quanto alle modalità di approvazione dei rispettivi regolamenti (attualmente identiche) e, in particolare, sono confermate le modalità di adozione del regolamento del Senato già previste dal testo approvato in prima lettura da quest'ultimo. Il regolamento dovrà quindi essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti la Camera Alta (nulla innovandosi, peraltro, rispetto alla Costituzione vigente).

Quanto ai contenuti necessari del regolamento del Senato, la Camera ha invece modificato in senso riduttivo la norma sui diritti che debbono essere riconosciuti alle minoranze: mentre il testo approvato in origine dal Senato prescriveva che il regolamento garantisse i diritti delle minoranze "in ogni fase dell'attività parlamentare", quello licenziato dalla Camera – e poi accolto dal Senato – non prevede più tale clausola. Rimane invece fermo l'altro contenuto necessario del regolamento, ovvero la previsione di modalità e termini per l'espressione del

parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può rendere (sentito il Consiglio delle autonomie locali) sui disegni di legge che hanno ad oggetto i principi fondamentali della legislazione concorrente.

Nel testo approvato dai due rami è invece innalzato il *quorum* per l'approvazione del regolamento della Camera: esso dovrà approvato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti (il testo approvato inizialmente dal Senato richiedeva la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, che fosse comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti).

Inoltre, tra i contenuti necessari del regolamento, è stata soppressa la previsione della disciplina delle modalità di elezione e delle prerogative del Capo dell'opposizione.

Continuano invece ad essere demandati alla disciplina regolamentare:

- le prerogative del Governo e della maggioranza;
- i diritti delle opposizioni;
- la riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione della presidenza delle Commissioni, delle Giunte e degli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di garanzia o di controllo.

Dalla summenzionata "riserva di presidenza" alle opposizioni sono espressamente escluse la Commissione di conciliazione prevista nell'ambito dell'*iter* di approvazione delle leggi necessariamente bicamerali, le Commissioni cui compete l'esame referente dei disegni di legge e il comitato paritetico competente a dirimere le questioni di competenza fra i due rami.

1.5.2 Disciplina delle sedute

In relazione alla disciplina delle sedute, il testo approvato dai due rami accoglie sostanzialmente l'impostazione originaria del Senato (la quale, a sua volta, non si discosta da quella della Costituzione vigente): le sedute sono di regola pubbliche, ma ciascuna delle Camere ed il Parlamento in seduta comune possono decidere di "riunirsi" (non "adunarsi") in seduta segreta.

Con riferimento ai requisiti di validità delle deliberazioni delle Camere e del Parlamento in seduta comune, il testo ha tenuto ferma la disciplina già approvata in prima lettura dal Senato: accanto ai requisiti generali (presenza della maggioranza dei componenti l'organo e deliberazione a maggioranza dei presenti) validi per entrambe le Camere e per il Parlamento in seduta comune, vi è la previsione di un ulteriore *quorum* costitutivo per il Senato federale (presenza di Senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni).

1.5.3 Elezione dei Presidenti

Riguardo alle modalità di elezione dei Presidenti di Camera e Senato, il referente normativo continua ed essere costituito dall'articolo 63 Cost., la cui formulazione - nel testo approvato dai due rami - rimane sostanzialmente

identica a quella proposta inizialmente dal Senato: per l'elezione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è però sufficiente la maggioranza assoluta "dei componenti" (specificazione introdotta dalla Camera e tenuta ferma dal Senato).

1.6 IL RUOLO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

1.6.1 Il consolidamento del bicameralismo imperfetto

Il primo testo licenziato dal Senato già delineava il passaggio dall'attuale assetto, caratterizzato da un bicameralismo paritario, ad un sistema bicamerale imperfetto (ovvero, per usare il lessico della originaria relazione illustrativa del Governo, a-simmetrico).

La Camera ha quindi modificato in maniera sostanziale il testo approvato in origine dal Senato ma - seppur con significative differenze - ha mantenuto (e, forse, reso più recisa) l'opzione per un sistema bicamerale imperfetto (opzione ora integralmente accolta dal Senato).

La lettura del primo testo approvato dal Senato poteva condurre ad individuare (con riferimento ai profili procedimentali) due tipologie di leggi:

- 1) eventualmente bicamerali (a competenza prevalente di uno dei due rami);
- 2) necessariamente bicamerali (a competenza paritaria)¹¹.

¹¹ Può essere utile qui un chiarimento sulla terminologia cui si è fatto sopra ricorso, in quanto, tra i primi commentatori della riforma, vi è che ha preferito parlare invece di leggi monocamerali e leggi bicamerali. Se si ha riguardo ai profili procedurali, però, la dizione "leggi monocamerali" potrebbe apparire insufficiente, in quanto apparentemente evocativa di un *iter* che sempre inizia, si svolge e si conclude tutto all'interno di un'unica Camera; al contrario, tanto nella procedura delineata dal testo approvato dal Senato, quanto in quella prefigurata dal testo licenziato dalla Camera, vi è la possibilità che almeno una parte dell'*iter* si svolga presso il ramo alternativamente "debole": per questo appare possibile definire le summenzionate tipologie di leggi come "eventualmente bicamerali". Se invece si considera unicamente il profilo sostanziale relativo alla volontà che viene trasposta nel testo normativo, allora la dizione "legge monocamerale" può essere corretta, in quanto sia nel testo approvato dal Senato che in quello licenziato dalla Camera la manifestazione di volontà definitiva appartiene sempre al ramo "forte", anche quando la Camera "debole" si sia avvalsa della facoltà di proporre modifiche (e, tuttavia, essendovi la possibilità che le modifiche proposte dal ramo debole vengano accolte, anche la definizione di legge "eventualmente bicamerale" parrebbe attagliarsi). La definizione della seconda tipologia di leggi è poi ovviamente funzione della definizione della prima.

In definitiva, sia che si acceda alla definizione di leggi "eventualmente bicamerali", sia che si propenda per quella di "leggi monocamerali", si indica sempre lo stesso fenomeno, ovvero leggi in relazione alle quali vi è una competenza "prevalente" di un ramo rispetto all'altro. Quando si parla di leggi "necessariamente bicamerali" si indicano leggi rispetto alle quali - anche nel nuovo assetto prefigurato dal disegno di revisione - permane una competenza "paritaria" dei due rami.

Il testo approvato dai due rami ha mantenuto l'impostazione di fondo secondo la quale - nell'ambito del nuovo bicameralismo differenziato - vi sono leggi solo eventualmente bicamerali rimesse alla competenza prevalente di uno dei due rami e leggi necessariamente bicamerali rispetto alle quali permane una competenza paritaria delle Camere.

Si noti che, nel testo approvato dalla Camera e accolto dal Senato, ad incidere sulle competenze dei due rami nell'ambito del procedimento legislativo vi è non solo la riformulazione dell'articolo 70, ma anche la revisione dell'articolo 117 (essa sarà illustrata in un capitolo *ad hoc*): come infatti si dirà, dalla ripartizione di competenze fra Stato e Regioni dipende anche la ripartizione di competenze a livello infra-parlamentare.

Nel testo sin qui approvato (art. 70, come modificato) sono solo "eventualmente bicamerali":

- a) le leggi concernenti le materie devolute dall'articolo 117, comma secondo, alla competenza esclusiva dello Stato, che sono attribuite alla competenza prevalente della Camera dei deputati¹², nonché l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale, del pari attribuito alla competenza prevalente della Camera (art. 118);
- b) le leggi determinanti i principi fondamentali della legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, che sono attribuite alla competenza prevalente del Senato federale.

I rinvii generali ai commi secondo e terzo dell'articolo 117 (attraverso i quali, come detto, si individuano le materie di competenza prevalente di Camera e Senato) soffrono però delle eccezioni recate dal comma terzo dell'art. 70, il quale, come si vedrà, "ritaglia" alcune materie per attribuirle alla competenza paritaria dei due rami.

1.6.2 La struttura del procedimento

Si ricorda che alla stregua del testo approvato in prima lettura dal Senato, il *modus procedendi* per l'approvazione dei disegni di legge in materie statali esclusive era così disciplinato:

- la Camera dei deputati esamina i disegni di legge che concernono materie rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- dopo l'approvazione in prima lettura, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica;

¹² È stata espunta la locuzione che - nel primo testo approvato dal Senato - includeva espressamente i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato fra le materie di competenza prevalente della Camera; tale competenza tuttavia, come si dirà, permane ai sensi dell'articolo 81, come modificato.

- il Senato può, su richiesta di due quinti¹³ dei suoi componenti formulata entro 10 giorni dalla trasmissione, procedere all'esame del disegno di legge;
- entro i successivi trenta giorni il Senato delibera, con facoltà di proporre modificazioni;
- la Camera dei deputati decide, in via definitiva, sulle eventuali modifiche al testo proposte dal Senato.

Si prevedeva il dimezzamento dei termini per i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il testo esplicitava poi che, in mancanza di proposte di modifica deliberate dal Senato federale, la legge poteva essere senz'altro promulgata.

Il *modus procedendi* era del tutto identico con riferimento ai disegni di legge aventi ad oggetto materie di legislazione concorrente, con l'inversione del ruolo delle due Camere (il Senato federale assumeva un ruolo "prevalente", la Camera un ruolo "recessivo").

Secondo il meccanismo delineato dal testo approvato dal Senato, ciascuna delle proposte di legge concernenti materie "eventualmente bicamerali" può essere trasformata in legge con

- un unico passaggio parlamentare (qualora il ramo "debole" non effettui il "richiamo");
- due passaggi parlamentari (nel caso il ramo "debole", effettuato il "richiamo", non formuli proposte di modifica);
- tre passaggi parlamentari (nel caso il ramo "debole", effettuato il "richiamo", formuli proposte di modifica).

Il testo approvato dai due rami prevede invece, con riferimento alle leggi concernenti materie di competenza statale esclusiva, la seguente procedura:

- la Camera dei deputati (che ha competenza prevalente) esamina il disegno di legge;
- a seguito dell'approvazione della Camera il Senato può, nel termine di trenta giorni, proporre modifiche al disegno di legge;
- sulle modifiche decide la Camera in via definitiva.

I "termini" sono dimezzati per i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il *modus procedendi* è del tutto identico con riferimento ai disegni di legge aventi ad oggetto materie di legislazione concorrente, con l'inversione del ruolo delle due Camere (la disciplina è speculare: il Senato federale assume il ruolo "prevalente", la Camera quello "recessivo").

Si può notare che, nell'ambito della disciplina approvata dalla Camera e accolta dal Senato, alcuni passaggi procedurali risultano pretermessi.

¹³ Così stabilisce il testo approvato dal Senato in prima deliberazione. Il disegno di legge del Governo prevedeva originariamente che per il "richiamo" occorresse la maggioranza dei componenti.

Mentre infatti il testo inizialmente approvato dal Senato prescriveva che a seguito della prima approvazione da parte del ramo con competenza prevalente il disegno fosse trasmesso all'altro ramo, affinché questo potesse deliberarne l'esame (attraverso il "richiamo") e, poi, l'eventuale emendamento, il testo ora all'esame si limita a stabilire che al disegno - dopo l'approvazione del ramo "prevalente" - possono proporsi modifiche da parte dell'altra Camera, entro un certo termine.

Ci si può domandare se tale riformulazione sottenda il venir meno di un vero e proprio esame parlamentare del testo da parte del ramo "debole", o se invece essa risponda solo all'esigenza di rendere più asciutta la disposizione costituzionale (potendosi ritenere che la fase istruttoria e l'esame siano comunque implicati dall'eventuale esercizio della facoltà di proporre modifiche).

Inoltre, secondo il testo approvato dalla Camera e poi accolto dal Senato, sembrerebbe farsi luogo in ogni caso (e non solo quando lo richieda un certo numero di componenti la Camera debole) ad una seconda "lettura"; essa può o meno sfociare in una proposta di modifica entro il termine previsto.

Vi è poi la questione della decorrenza del termine predetto. Il primo testo del Senato sul punto appariva maggiormente perspicuo, facendo riferimento alla "trasmissione" (da intendersi del messaggio, ossia dell'atto presidenziale che attesta l'avvenuta approvazione di un testo e il suo contenuto). La Camera ha soppresso tale precisazione, lasciando spazio al possibile dubbio interpretativo se il termine debba decorrere dalla trasmissione del messaggio o dalla (precedente) approvazione, con gli intuitivi corollari in tema di effettivo *spatium deliberandi* dell'altro ramo.

Peraltro, il primo testo approvato del Senato esplicitava che, in assenza di tempestive proposte di modifica da parte del ramo debole, la legge potesse essere senz'altro promulgata dal Presidente della Repubblica (salva la possibilità di rinvio). Analoga specificazione non si rinviene nel testo ora all'esame.

Si ricorda che parte della dottrina ha ritenuto di criticare l'attribuzione al Senato federale del ruolo "prevalente" nell'ambito della legislazione concorrente, sulla scorta di considerazioni di carattere logico-giuridico: "(...) delle due l'una: o il Senato federale è davvero camera di rappresentanza territoriale regionale ed allora non sembra logico che proprio ad essa sia affidata la competenza prevalente di interpretare attraverso la legislazione sui principi fondamentali i valori unitari dell'ordinamento, su tante e tanto importanti materie; o non lo è (...) ed allora sembra incoerente che in essa il Governo e la maggioranza non possano per volontà costituzionale fare appello al rispetto dell'indirizzo politico chiaramente identificato e suffragato dal voto degli elettori"¹⁴.

1.6.3 La questione di programma posta dal Governo ed il nuovo ruolo del Presidente della Repubblica

Perplessità erano emerse anche durante l'esame in prima lettura, in relazione ad un meccanismo procedurale che, in assenza di correttivi, poteva vedere il Governo

¹⁴ Così C. Fusaro, *op. cit.*.

impossibilitato ad attuare il proprio programma in relazione ad una serie consistente di materie: quelle di legislazione concorrente.

Il Senato aveva quindi introdotto nel testo la possibilità di porre una "questione di programma": qualora le modifiche siano approvate dalla Camera previa posizione della questione di fiducia da parte del Governo e quest'ultimo ne dichiari la essenzialità ai fini dell'attuazione del programma, in caso di mancato accoglimento da parte del Senato si fa luogo alla procedura innanzi alla commissione mista paritetica "di conciliazione" (che predispone un testo sulle disposizioni controverse da approvare o respingere in blocco da parte delle Assemblee)¹⁵.

Nel testo approvato dai due rami è modificato anche il meccanismo procedurale atto a garantire l'attuazione del programma di Governo, in relazione alle materie rimesse alla competenza prevalente del Senato federale.

Si prevede che, qualora il Governo ottenga dalla Camera dei deputati (in seconda lettura) l'approvazione di determinate modifiche, possa poi farsi autorizzare dal Presidente della Repubblica a esporre al Senato federale i motivi che lo inducono a ritenere tali modifiche essenziali ai fini dell'attuazione del programma o della tutela delle finalità di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. (rispetto della normativa comunitaria o di trattati internazionali, salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica, tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica con particolare riguardo alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali).

La autorizzazione può essere concessa dal Presidente della Repubblica previa verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali.

Se il Senato federale, nonostante le spiegazioni del Governo, non accoglie le modifiche, il disegno di legge è nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati che - a maggioranza assoluta dei suoi componenti - decide in via definitiva sulle modifiche proposte.¹⁶

Attraverso tale procedura, dunque, la legge - che nasce di competenza prevalente del Senato - si trasforma *in itinere* in legge di competenza prevalente della Camera dei deputati (anche se per l'approvazione definitiva è richiesta una maggioranza qualificata).

Nell'ambito della procedura appare centrale la posizione del Presidente della Repubblica, il quale:

¹⁵ Questa la soluzione fatta propria dall'Aula; in precedenza, la I^a Commissione aveva invece introdotto nel testo un diverso correttivo: se il Governo dichiara che talune delle proposte di modifica della Camera dei deputati rivestono carattere essenziale per l'attuazione del programma, il Senato può approvare definitivamente il disegno di legge, disattendendo le indicazioni dell'altro ramo, solo con deliberazione adottata a maggioranza qualificata (tre quinti dei componenti).

¹⁶ Per un approfondimento sulle possibili interpretazioni della disposizione, v. il *Dossier* n. 643 "Il nuovo Senato federale. Come è composto. Quali leggi approva e come. Le altre attività. Quando entra in funzione.

- 1) valuta la sussistenza dei presupposti costituzionali per l'autorizzazione, che è *condicio sine qua non* per la trasformazione della natura della legge¹⁷;
- 2) accertata la sussistenza dei presupposti, decide se accordare o meno l'autorizzazione.

In relazione ai presupposti costituzionali, dalla formulazione si evince che essi consistono:

- nella previa approvazione da parte della Camera delle modifiche proposte dal Governo¹⁸ (si noti, peraltro, che la Camera, ai sensi del comma secondo dell'art. 70, non "approva" ma "propone" modifiche all'altro ramo; in questo caso si intende probabilmente dire che la Camera accoglie la "proposta di proporre");
- nella sussistenza del rapporto di coesistenzialità fra modifiche e programma di governo, ovvero fra modifiche e tutela delle finalità di cui all'art. 120, secondo comma, Cost..

Quanto alla situazione giuridica nella quale si trova il Presidente della Repubblica che riceve la richiesta di autorizzazione del Governo, il testo utilizza l'espressione "può autorizzare". Parrebbe dunque che, dopo la valutazione di sua competenza, il Presidente della Repubblica possa decidere di non dare seguito alla richiesta.

Durante il dibattito alla Camera dei deputati, diverse interventi critici hanno ritenuto di evidenziare il ruolo marcatamente politico che in questo modo verrebbe attribuito al Presidente della Repubblica, in relazione alla delicatezza delle valutazioni che sarebbe chiamato a compiere.

Altri interventi hanno invece paventato la possibilità di una formulazione onnicomprensiva del programma di Governo, volta a preconstituire in tutti i casi la sussistenza del presupposto giuridico per invocare l'autorizzazione *de qua*.

1.6.4 Leggi necessariamente bicamerali. Le categorie eliminate.

Le leggi necessariamente bicamerali sono enumerate dal terzo comma dell'articolo 70 Cost. (come modificato).

¹⁷ Infatti l'effetto giuridico tipico dell'autorizzazione presidenziale è proprio l'eventuale mutamento della natura della legge. Anche in assenza di autorizzazione presidenziale, infatti, il Governo potrebbe comunque intervenire presso il Senato federale e spiegare le proprie ragioni (*ex* articolo 64, ultimo comma), ma l'eventuale contrario avviso della Camera Alta non determinerebbe alcun effetto procedurale.

¹⁸ Il testo del Senato, sul punto, consentiva invece al Governo di formulare la dichiarazione si "modifiche proposte dalla Camera" e dunque, in ipotesi, avanzate anche da altri che il Governo stesso.

Alla stregua del testo approvato dai due rami, rientrano in tale categoria le leggi che riguardano:

- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema fiscale, fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, risorse aggiuntive ed interventi speciali, attribuzione di un patrimonio proprio agli enti locali (rinvio all'art. 119);
- esercizio dei poteri sostitutivi (rinvio all'art. 120);
- sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- disciplina degli aspetti procedurali della partecipazione di Regioni ed enti locali alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario e all'attuazione degli accordi internazionali; disciplina del potere sostitutivo dello Stato nei casi di inadempienza (rinvio all'art. 117, comma quinto);
- disciplina dei casi e delle forme degli accordi delle Regioni con Stati o enti territoriali interni ad altri Stati (rinvio all'art. 117, comma nono);
- conferimento ad enti locali di funzioni amministrative di competenza statale (rinvio all'art. 118, comma secondo);
- misure (anche fiscali) volte a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale (rinvio all'art. 118, comma quinto);
- principi fondamentali relativi al sistema di elezione, ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri membri della Giunta nonché dei consiglieri regionali e criteri di composizione e durata degli organi elettivi (rinvio all'art. 122, comma primo);
- ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado (rinvio all'art. 125);
- distacco di Comuni e Province da una Regione per l'aggregazione ad un'altra (rinvio all'art. 132, comma secondo);
- mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione (rinvio all'art. 133, comma secondo).

A tale enumerazione, recata dall'articolo 70, comma terzo, occorre aggiungere:

- la legge sulle ineleggibilità ed incompatibilità (art. 65);
- la legge sull'indennità parlamentare (art. 69 comma primo);
- lo stato di guerra (art. 78; v. anche art. 60, comma secondo);
- l'amnistia e l'indulto.
- la legge che istituisce le Autorità di vigilanza e garanzia (art. 98 bis);

- la legge che istituisce la Conferenza Stato-Regioni o altre conferenze (art. 118, terzo comma).
- la legge sui piccoli comuni associati e sulle comunità montane (art. 118, ultimo comma);
- legge bicamerale per disciplinare forme e modalità del coordinamento tra il Senato e le autonomie territoriali. (art. 127 *ter*, primo comma) .
- legge bicamerale per l'istituzione di Città metropolitane (art. 133, primo comma)
- legge bicamerale che stabilisce le modalità ed i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse da trasferire a Regioni ed enti locali (art. 56, comma uno del testo di revisione - disposizioni transitorie).

Nel testo ora all'esame non vi è più la espressa attribuzione alla competenza paritaria dei due rami delle leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione.

Si può inoltre rilevare che, nel testo dell'art. 70, non figura più l'espressa menzione delle "leggi anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie" fra quelle di competenza paritaria (nel testo approvato dal Senato esse aprivano l'elenco contenuto nel comma terzo dell'art. 70).

Si ricorda che il testo del Senato contemplava la seguente soluzione:

- i disegni di legge attinenti ai bilanci erano espressamente attribuiti alla competenza prevalente della Camera dei deputati;
- il riferimento alle leggi (anche annuali) di perequazione delle risorse finanziarie poteva essere letto come volto a ricomprendere la legge finanziaria (o, almeno, parte di essa) tra quelle necessariamente bi-camerali, senza però nominarla direttamente.

Durante l'esame in prima lettura erano emersi, con riguardo alle leggi in materia finanziaria, due orientamenti contrapposti. Secondo il primo, sarebbe opportuno non attribuire, in tali materie, un ruolo paritario alle due Camere, in quanto l'impossibilità di porre la questione di fiducia al Senato e la mancanza di nesso fiduciario con quel ramo potrebbe paralizzare l'attuazione del programma da parte dell'Esecutivo. Secondo l'altro orientamento, solo l'attribuzione ai due rami di un ruolo paritario nella funzione allocativa delle risorse può garantire alle autonomie, attraverso il Senato, un ruolo incisivo e di matrice schiettamente federale.

Come segnalato in precedenza, l'articolo 81 della Costituzione non stabilisce più (nel testo approvato dai due rami) che "Le Camere ...approvano...i bilanci e il rendiconto...", ma che "Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto.. ai sensi dell'articolo 70, primo comma".

In sostanza, quindi, nel testo ora all'esame:

- è confermata la imputazione della competenza alla Camera dei deputati in materia di bilanci (essa è stata solo ridislocata nell'articolo 81);

- sono eliminati il riferimento alle leggi anche annuali di perequazione e l'attribuzione della relativa competenza in via paritaria ai due rami (che dunque andranno ricondotte alla competenza dell'uno e dell'altro ramo in relazione alle materie contenute).

Può essere utile segnalare in questa sede che, nel testo approvato dai due rami, è stata anche espunta dalle *Disposizioni transitorie* (sulle quali si veda *infra*) la norma che prevedeva - nelle more della attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e fondo perequativo) - il permanere della competenza paritaria dei due rami in materia di bilanci e rendiconto.

Si può inoltre segnalare che, dal comma quarto dell' articolo 72 (come modificato), si evince che l'approvazione dei bilanci è stata espunta dal novero delle riserve d'Assemblea; tuttavia, posto che le leggi di bilancio sono ricondotte alla competenza prevalente della Camera, non sembra che tali leggi possano essere approvate con procedura diversa da quella ordinaria (ciò in quanto l'art. 72, comma terzo, riserva la procedura in sede deliberante ai soli disegni di legge vertenti su materie bicamerali, proprio al fine di impedire che le leggi solo eventualmente bicamerali possano essere approvate senza l'esame di almeno una Assemblea).

Anche le leggi di ratifica dei trattati internazionali, ancorché del pari non menzionate dall'articolo 70, comma primo, rientrano nella competenza prevalente della Camera dei deputati: tale imputazione si evince dall'articolo 80 Cost., come modificato dal testo ora all'esame (il primo testo licenziato dal Senato non specificava i profili competenziali e procedurali).

Quanto alla possibilità di approvare le summenzionate leggi in sede deliberante, vale la considerazione sopra svolta in relazione alle leggi di bilancio: ancorché non siano più espressamente soggette a riserva di Assemblea, la norma posta dall'articolo 72, comma terzo, sembra precludere un'approvazione con procedura diversa da quella ordinaria.

Conclusivamente, può notarsi nel testo ora all'esame non pare esservi una norma di chiusura: la formulazione del comma terzo sembra piuttosto suggerire una enumerazione tassativa di casi in cui sussiste la competenza paritaria dei due rami ("La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui...nonché nei casi... di cui agli articoli...").

1.6.5 La procedura di conciliazione: il possibile ritorno della navette

Il testo approvato dai due rami ha modificato anche il meccanismo, già contemplato dal primo testo licenziato dal Senato, atto a impedire che il fenomeno *navette* possa riproporsi relativamente alle leggi "necessariamente bicamerali".

In base alla formula approvata in origine dal Senato, nel caso in cui un disegno di legge non sia approvato nel medesimo testo dopo la prima lettura da parte di ciascun ramo, i Presidenti delle Camere convocano, d'intesa tra loro, una commissione mista paritetica incaricata di elaborare e proporre un testo sulle disposizioni su vi è disaccordo tra Camera dei deputati e Senato federale. A tale testo le due Assemblee non possono apportare emendamenti, di talché, con due passaggi assembleari successivi ai lavori della commissione paritetica, l'*iter* sembra comunque destinato a concludersi (cinque passaggi in tutto: prima lettura discorde dei due rami; predisposizione del testo da parte della Commissione; lettura successiva dei due rami).

Il testo ora all'esame prevede invece che, se un disegno di legge non è approvato dai due rami nello stesso testo, i Presidenti *possono* convocare d'intesa tra loro una Commissione incaricata di formare un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. La Commissione deve essere composta da trenta deputati e trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. Sui termini per l'elaborazione del testo unificato e per le votazioni delle due Assemblee decidono i Presidenti (non si esplicita, nel testo, se tutti i termini debbano essere stabiliti d'intesa tra i Presidenti, o se solo quello finale per i lavori della Commissione, essendo quelli per le Assemblee rientranti nella autonomia decisionale del singolo organo apicale).

Rispetto al meccanismo proposto inizialmente dal Senato, possono evidenziarsi le seguenti differenze:

- il primo testo approvato dal Senato sembrava rendere doverosa la convocazione della Commissione paritetica di conciliazione (attraverso un indicativo con valore precettivo), mentre il testo ora all'esame attribuisce ai Presidenti una mera facoltà;
- il primo testo approvato dal Senato non recava indicazioni circa il numero di componenti ed i criteri di composizione della Commissione, limitandosi a configurarla come "mista e paritetica";
- il primo testo approvato dal Senato specificava che la procedura *de qua* doveva essere attivata dai Presidenti dopo la prima, discorde lettura dei due rami, mentre il testo ora all'esame si limita a stabilire che ad essa *possa* farsi luogo "se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo";
- secondo la formulazione originariamente approvata dal Senato il compito della Commissione era limitato alla elaborazione di un testo "sulle

disposizioni sulle quali permane disaccordo", mentre il testo approvato dai due rami stabilisce che il compito della Commissione è quello di predisporre un "testo unificato";

- la formula approvata inizialmente dal Senato prevedeva espressamente la inemendabilità del testo proposto dalla Commissione, mentre quella ora all'esame prevede che sul testo unificato si svolga il "voto finale" delle Assemblee;
- il primo testo approvato dal Senato non prevedeva espressamente termini per i lavori della Commissione né per quelli delle Assemblee.

Alla stregua del testo approvato dai due rami, dunque, appare ancora possibile che le leggi a competenza paritaria siano approvate dopo plurime letture delle Camere (in quanto i Presidenti - o anche uno solo di essi - potrebbero scegliere di non avvalersi della facoltà di attivare la procedura innanzi alla Commissione, o potrebbero scegliere di farlo dopo aver preso atto che il disaccordo fra i due rami permane anche dopo più di una lettura: il numero massimo di passaggi procedurali non sembra predeterminabile).

Inoltre, la formulazione ora all'esame parrebbe attribuire maggiori poteri alla Commissione, che non deve limitarsi a proporre un testo "sulle disposizioni controverse", ma può elaborare un "testo unificato": ciò potrebbe consentire alla Commissione una margine redazionale maggiore e - correlativamente - restringere il ruolo delle Assemblee. Ciò in particolar modo se si ritenesse che il "voto finale" spettante alle Assemblee sia da intendersi in senso tecnico, ovvero avente ad oggetto un testo non più emendabile, ma solo da approvare o respingere in blocco (l'esame del dibattito presso l'Assemblea della Camera pare suffragare tale interpretazione: nel corso di esso si è affermato infatti che il testo unificato predisposto dalla Commissione è "sostanzialmente inemendabile"). La procedura *de qua* potrebbe condurre quindi all'approvazione di un disegno di legge in deroga a quanto previsto dall'art. 72 Cost. che - anche nel testo riformato - continua a prevedere che ciascuna Camera approvi "articolo per articolo e con votazione finale".

1.6.6 La soluzione dei conflitti di competenza fra le Camere

In tema di conflitti di competenza fra i due rami, il testo ora all'esame ha apportato due modifiche sostanziali al meccanismo già previsto dal primo testo licenziato dal Senato.

La prima formulazione approvata dal Senato prevedeva che le questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa fossero decise dai Presidenti d'intesa fra loro, ovvero deferite dagli stessi ad un Comitato paritetico formato da quattro deputati e quattro senatori sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle Camere. Tanto la decisione dei

Presidenti quanto quella del Comitato era qualificata come insindacabile "in ogni sede legislativa".

In base al testo approvato dai due rami, la soluzione dei conflitti di competenza tra le Camere continua ad essere demandata a una decisione dei Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, assunta d'intesa tra loro e non sindacabile in alcuna sede.

La questione di competenza deve essere sollevata secondo le norme in materia stabilite dai regolamenti di Camera e Senato.

I profili innovativi del testo in esame sono dunque: 1) l'ampliamento della insindacabilità delle scelte dei Presidenti in materia di competenza; 2) la previsione di un ulteriore contenuto necessario dei regolamenti parlamentari, che dovranno stabilire regole procedurali per la posizione della questioni di competenza.

Nella relazione illustrativa dell'originario disegno di riforma del Governo si affermava che i Presidenti delle Camere erano individuati quali organi preposti alla risoluzione delle questioni di competenza in quanto "supreme magistrature del Parlamento". La relazione sottolineava peraltro come, nell'ottica dei proponenti, la risoluzione della questione di competenza implichi valutazioni di carattere eminentemente giuridico, non già politico.

Parte della dottrina aveva rilevato che, secondo l'impostazione della riforma, dalla distinzione delle materie finisce col dipendere il procedimento di approvazione di ogni legge dello Stato: pertanto qualsiasi errore nella individuazione delle competenze potrebbe ingenerare un vizio di incostituzionalità della legge per *error in procedendo*¹⁹.

Nondimeno, interpretando letteralmente l'ultimo comma dell'articolo 70 nel testo da ultimo approvato, potrebbe ritenersi precluso lo scrutinio della Corte costituzionale su eventuali vizi procedurali, laddove l'individuazione del procedimento da seguire sia stata effettuata, in sede di risoluzione della questione di competenza, d'intesa dai Presidenti delle Camere. Infatti, mentre il primo testo approvato dal Senato limitava l'insindacabilità ad ogni sede "legislativa" (con ciò - probabilmente - escludendo il controllo del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e la correlativa possibilità di rinvio), quello in esame, attraverso l'espunzione dell'aggettivo "legislativa", pare involgere - nel senso si escluderlo - anche lo scrutinio della Consulta.

Tale lettura appare confermata dal dibattito svoltosi sul punto presso la Camera dei deputati, nel cui ambito diversi interventi hanno esplicitato che la *ratio legislatoris* sottesa alla modifica è propria quella di precludere l'intervento della Corte costituzionale.

Se tale lettura è corretta, la decisione sulla competenza "controversa" diviene nel nuovo sistema un *internum corporis*, con la conseguenza di rendere il riparto

¹⁹ Enzo Balboni, *Dal bicameralismo perfetto al bicameralismo sbagliato*, sul sito web *La Voce*.

fra i due rami delineato dall'art. 70 - in qualche modo - "flessibile", ovvero tale da "vivere" nella giurisprudenza parlamentare che via via andrà formandosi.

Può rilevarsi però che, laddove una legge sia attribuita *de plano* ad uno dei due rami, sembrerebbe invece permanere la possibilità di un sindacato della Corte costituzionale su eventuali *vitia in procedendo*; potrebbe dunque darsi la possibilità di un contrasto giurisprudenziale fra le "supreme magistrature" del Parlamento e la Corte costituzionale, a meno di ritenere che la attribuzione *de plano* di una legge ad uno dei rami - in conformità però alla pregressa giurisprudenza parlamentare - sia del pari da ritenersi insindacabile con interpretazione sistematica. Se si accedesse a questa seconda interpretazione, quasi tutte le scelte sulla attribuzione in concreto della competenza sarebbero da considerarsi *interna corporis* sottratti al controllo della Consulta. Tuttavia, anche in questo modo, non potrebbe escludersi il formarsi di giurisprudenze parallele (in ipotesi anche discordanti), in quanto i parametri costituzionali per la allocazione delle competenze a livello infra-parlamentare sono gi stessi che presiedono al riparto di competenze fra Stato e Regioni *ex* articolo 117.

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, "la competenza di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi attribuita dall'articolo 134 Cost. comprende quella di controllare l'osservanza delle norme della Costituzione sul procedimento di formazione delle leggi" (sent. n. 9 del 1957).

Nel testo ora all'esame rimane poi la possibilità di un deferimento della decisione sulla competenza controversa ad un comitato paritetico, formato da quattro deputati e quattro senatori designati dai rispettivi Presidenti.

Il criterio della proporzionalità per la designazione (previsto dal primo testo approvato dal Senato) è stato però soppresso, pertanto sembrerebbe possibile, astrattamente:

- 1) che i Presidenti non diano rappresentanza alle opposizioni ed alle minoranze all'interno del comitato;
- 2) che i Presidenti diano alle opposizioni ed alle minoranze una rappresentanza proporzionale;
- 3) che i Presidenti diano alle opposizioni ed alle minoranze una rappresentanza paritaria.

Potrebbe ritenersi che la rappresentanza proporzionale di opposizioni e minoranze in sede di Comitato paritetico rientri nel contenuto necessario dei regolamenti parlamentari, *sub specie* di garanzie dei diritti delle opposizioni (alla Camera) e delle minoranze (al Senato). Tuttavia, si noti che nel testo ora all'esame i diritti delle minoranze non devono essere necessariamente garantiti "in ogni fase dell'attività parlamentare" (come avveniva secondo il testo approvato inizialmente dal Senato).

La terza eventualità potrebbe verificarsi se, assumendo che il suddetto Comitato abbia compiti di natura tecnico-giuridica (come suggerisce la originaria relazione illustrativa del Governo) e non politica, si prendesse a modello il Comitato per la legislazione previsto attualmente dal regolamento della Camera dei deputati²⁰.

Può inoltre rilevarsi che, sia che i Presidenti scelgano di decidere direttamente sulla competenza d'intesa fra loro, sia che - del pari d'intesa - deferiscano la questione al comitato paritetico, si crea un collegio giudicante formato da un numero pari di componenti, senza che sia prevista espressamente una soluzione per l'ipotesi di impossibilità di raggiungere una decisione.

La decisione del comitato paritetico sulla competenza è, al pari di quella assunta direttamente dai Presidenti, "insindacabile in ogni sede".

Una ulteriore modifica apportata dalla Camera dei deputati (e accolta dal Senato) ha inserito nell'articolo 70 Cost. una disposizione (ultimo periodo dell'ultimo comma) ai sensi della quale i disegni di legge non possono contenere norme per la cui approvazione sarebbe necessario seguire procedimenti diversi. Ai fini della attuazione di tale disposto costituzionale i Presidenti delle Camere sono chiamati a stabilire criteri generali:

- su proposta del comitato paritetico;
- sulla base di norme previste dai regolamenti parlamentari.

Sembra dunque si delinei un ulteriore contenuto necessario dei regolamenti (le regole che precludono la coesistenza in uno stesso disegno di legge di norme proceduralmente eterogenee), che costruirà la "base" per la elaborazione dei criteri generali ad opera del comitato paritetico (cui compete la proposta) e dei Presidenti (cui compete la decisione finale).

Si può rilevare che i regolamenti parlamentari, che rappresentano come noto una delle massime forme di garanzia ed estrinsecazione della autonomia delle Camere, sono approvati con maggioranze qualificate (si veda *supra*) atte ad assicurare che la posizione delle regole che presiedono allo svolgimento dei lavori parlamentari veda la partecipazione delle opposizioni e delle minoranze. L'organo chiamato a ricondurre ad unità le regole stabilite da singoli regolamenti attraverso la elaborazione di criteri generali non è invece formato in maniera tale da garantire la rappresentanza di opposizioni e minoranze (o quanto meno, come si è rilevato in precedenza, non vi è certezza che lo sia, anche avuto riguardo all'esiguo numero di componenti).

²⁰ Tale Comitato, infatti, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del regolamento della Camera, è composto da dieci deputati scelti dal Presidente in maniera da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Inoltre, l'affidamento di un siffatto compito al comitato paritetico sembrerebbe da valutare nell'ottica della garanzia di autonomia dei singoli rami, e del rapporto - nel sistema delle fonti parlamentari - fra regole poste dai regolamenti e criteri generali elaborati dal comitato paritetico. Potrebbe ad esempio porsi la questione di cosa avvenga nell'ipotesi che la maggioranza di uno dei due rami ritenga i criteri generali non rispettosi delle norme-base pre-disposte dal proprio regolamento.

1.6.7 Altre disposizioni attinenti alle Camere

Se quanto sopra compendiato può essere considerato il “cuore normativo” della proposta di modificazione del Senato della Repubblica e del sistema bicamerale, diverse altre modifiche sono proposte ad altre disposizioni costituzionali riguardanti il Parlamento (si tralasciano, in questa sede, quelle determinate da pure esigenze di coordinamento).

Anche gli articoli 71 e 72 sono oggetto di modificazioni. Si segnalano di seguito quelle che appaiono maggiormente pregnanti:

- i disegni di legge devono essere presentati alla Camera competente ad avviarne l'esame, ai sensi dell'articolo 70 (ciò potrebbe prefigurare l'irricevibilità del disegno presentato al ramo "debole", oppure la necessità della sua immediata trasmissione al ramo "forte");
- i regolamenti parlamentari devono prevedere tempi e modalità per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare;
- la possibilità che le Commissioni permanenti approvino disegni di legge in sede deliberante risulta limitata alle materie “necessariamente bicamerali”²¹;
- il Senato federale della Repubblica è organizzato in Commissioni secondo le norme del proprio regolamento, ma non è più previsto che tale organizzazione sia disposta “anche con riferimento all'articolo 117, comma ottavo”, come avveniva nel primo testo approvato dal Senato (che prevedeva la possibilità di intese fra Regioni);
- il Senato federale della Repubblica è chiamato ad esprimere il proprio parere sullo scioglimento di un Consiglio regionale o sulla rimozione un presidente di Giunta regionale, disposti ai sensi dell'articolo 126, comma primo, Cost.²²;
- le proposte di legge di iniziativa regionale e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente secondo i termini previsti

²¹ Tale previsione appare destinata ad impedire, in un procedimento legislativo non compiutamente bicamerale, l'approvazione di un disegno di legge senza l'esame e la deliberazione di almeno una Assemblea. Tale lettura è confermata dalla relazione all'originario d.d.l.c. governativo, ove si asserisce che “(...) in un procedimento bicamerale asimmetrico, quale quello di cui ai primi due commi dell'articolo 70, occorre chiamare in ogni caso l'Assemblea alla deliberazione finale su un progetto”.

²² In questo modo il Senato federale verrebbe a sostituirsi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, comma primo, ultimo periodo (che viene conseguentemente espressamente soppresso).

a livello regolamentare, con priorità per quelle adottate da più Regioni o Province in maniera coordinata.

Una modifica approvata dalla Camera dei deputati, e quindi accolta dal Senato, ha introdotto nell'articolo 72 regole *ad hoc* per i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo e per quelli "indicati" dalle opposizioni (alla Camera) e dalle minoranze (al Senato).

I disegni di legge governativi (sia quelli presentati sia quelli fatti propri) sono, su richiesta del Governo, posti all'ordine del giorno delle Camere competenti e votati entro termini certi, secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

Se il termine decorre senza che sia intervenuta la conclusione dell'esame, il Governo può richiedere che la (sola) Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo.

Può rilevarsi che la richiesta volta ad ottenere l'iscrizione all'ordine del giorno e la votazione entro termini certi può essere avanzata sia alla Camera dei deputati che al Senato federale, e pare dunque poter inerire sia disegni eventualmente bicamerali che necessariamente bicamerali. La possibilità di ottenere, decorso infruttuosamente il termine, la votazione sul testo presentato o fatto proprio dal Governo, invece, è prevista solo alla Camera dei deputati. Ciò potrebbe indurre due interpretazioni diverse:

- potrebbe ritenersi che la coazione a votare sul testo del Governo possa riguardare la sola Camera dei deputati, a mo' di conseguenza per il mancato rispetto del termine per la conclusione dell'esame;
- potrebbe ritenersi che il mancato rispetto del termine da parte del Senato federale determini uno spostamento di competenza a favore della Camera dei deputati.

Alla stregua della prima lettura il mancato rispetto del termine per la conclusione dell'esame da parte del Senato resterebbe privo di conseguenze; alla stregua della seconda determinerebbe invece una traslazione di competenza in capo all'altro ramo.

Durante il dibattito alla Camera dei deputati più di una voce critica si è levata contro la previsione del voto "bloccato", che determinerebbe secondo taluni la spoliazione del Parlamento di una delle sue prerogative essenziali: quella di modificare i testi legislativi al suo esame. Altri hanno rilevato che attraverso tale modifica il Governo (e, in particolare, il Primo ministro) sarebbe al contempo organo esecutivo e *dominus* della funzione legislativa, restando assegnata al Parlamento solo una funzione di mera ratifica.

In relazione alle iniziative ed alle proposte indicate dalle opposizioni (alla Camera) o dalle minoranze (al Senato), si prevede che i regolamenti parlamentari stabiliscano modalità per l'iscrizione all'ordine del giorno e tempi per il loro esame.

1.6.8 Leggi di delega legislativa al Governo e costituzionalizzazione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo

Nel testo approvato dai due rami sono state introdotte due rilevanti modifiche in tema di deleghe legislative.

Attraverso la riformulazione del primo comma dell'articolo 77, si prevede che la competenza delle Camere alla emanazione di leggi delega sia desumibile dall'articolo 70. Si prefigura dunque, un sistema in cui coesistono leggi delega eventualmente bicamerali (ora di competenza prevalente della Camera dei deputati, ora di competenza prevalente del Senato federale) e leggi delega necessariamente bicamerali, in relazione alla materia cui ineriscono.

Peraltro occorre rammentare che, quanto all'approvazione delle leggi delega, la riserva d'Assemblea non è venuta meno, nel testo ora all'esame (articolo 72, comma quarto).

Inoltre, attraverso la riformulazione del comma secondo dell'articolo 76, è stato costituzionalizzato il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo (allo stato previsto, come noto, solo a livello di legislazione ordinaria e solo in determinati casi). Si prevede che a renderlo siano le Commissioni parlamentari competenti secondo le norme regolamentari di ciascuna Camera. La disposizione non specifica la natura del parere. Se lo si ritenesse obbligatorio²³, la sua mancata assunzione da parte del Governo potrebbe determinare un vizio procedurale nella adozione del decreto legislativo; se lo si ritenesse vincolante (ma in assenza di una previsione espressa potrebbe essere arduo sostenere tale tesi) la sua inosservanza potrebbe automaticamente rendere illegittimo il contenuto dispositivo del decreto.

Potrebbe al riguardo porsi la questione se, con riguardo alle leggi delega eventualmente bicamerali, il parere debba essere reso solo dalla Commissione parlamentare competente secondo il regolamento della Camera "forte", o anche da quella competente secondo il regolamento della Camera "debole" (almeno nel caso in cui quest'ultima abbia, in sede di approvazione della legge delega, proposto modifiche poi accolte dall'altro ramo).

²³ Non pare invece che il parere possa essere ritenuto facoltativo. Ciò in quanto la formulazione così recita: "I progetti dei decreti legislativi ...sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari..."; altro sarebbe stato disporre: "I progetti dei decreti legislativi...sono sottoposti alla Commissioni parlamentari...per un parere".

1.6.9 Leggi di conversione e disponenti la sanatoria (o diversa regolazione) degli effetti di decreti-legge non convertiti

La Camera dei deputati ha apportato due modifiche all'articolo 77 Cost. (modifiche poi accolte dal Senato), in tema di competenza alla conversione dei decreti-legge ad alla sanatoria degli effetti giuridici dei decreti-legge non convertiti.

Si prevede che il Governo presenti il disegno di legge di conversione alla Camera competente ai sensi del novellato articolo 70 Cost.. Anche con riguardo alle leggi di conversione, dunque, si prefigurano - quanto alla competenza ed agli aspetti procedurali - leggi di conversione eventualmente bicamerali (ora di competenza prevalente della Camera dei deputati, ora di competenza prevalente del Senato federale) e leggi di conversione necessariamente bicamerali. La Camera dei deputati, se sciolta, è appositamente convocata per la conversione (non si prevede altrettanto per il Senato federale in quanto, nel sistema delineato dal testo approvato dai due rami, esso è - come rilevato in precedenza - un organo permanente e comunque non suscettibile di scioglimento).

Con riguardo alla sanatoria (o alla diversa regolazione) degli effetti giuridici dei decreti-legge non convertiti, si prevede che essa sia disposta con legge dalle Camere competenti *ex* articolo 70.

Può rilevarsi che, attraverso il rinvio all'articolo 70 della Costituzione, potrebbe determinarsi anche una costituzionalizzazione indiretta del principio di omogeneità dei decreti-legge (allo stato stabilito solo da fonte primaria): si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 70 (come modificato dalla Camera), i disegni di legge non potranno contenere norme la cui approvazione richiederebbe procedure diverse (si veda *supra*). Il Governo potrebbe dover tener conto quindi delle norme regolamentari e dei criteri generali stabiliti dai Presidenti e volti ad evitare la commistione di norme competenzialmente e proceduralmente diverse (ciò potrebbe incidere, ad esempio, sulla possibilità di proporre i disegni di conversione dei cosiddetti decreti *omnibus*).

1.6.10 Le Commissioni di inchiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria: al Senato senza i poteri dell'autorità giudiziaria

Secondo il testo approvato inizialmente dal Senato, ferma restando la possibilità per ciascun ramo di istituire Commissioni d'inchiesta con atto monocamerale, solo attraverso legge bicamerale poteva essere istituita una Commissione d'inchiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria.

A Costituzione vigente, come noto, è consentito anche a ciascuna Camera - con atto monocamerale - di istituire una Commissione d'inchiesta con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati ha modificato il testo approvato in prima lettura dal Senato, riservando i poteri dell'autorità giudiziaria alle sole Commissioni d'inchiesta istituite con atto monocamerale dalla Camera dei deputati o con legge necessariamente bicamerale. Tale modifica è stata in seguito accolta dal Senato, ed ora è parte del testo all'esame in seconda deliberazione.

In sintesi, alla stregua del testo da ultimo approvato, al Senato federale è preclusa una autonoma determinazione circa la istituzione di una Commissione d'inchiesta dotata dei poteri dell'autorità giudiziaria. La Camera Alta può solo:

- 1) istituire con atto monocamerale una Commissione d'inchiesta sprovvista di tali poteri;
- 2) concorrere in maniera paritaria all'approvazione di una legge istitutiva di una Commissione d'inchiesta dotata di tali poteri.

Si può evidenziare che in questo modo si introduce un ulteriore elemento di asimmetria nel sistema bicamerale: sia a Costituzione vigente che alla stregua del primo testo approvato dal Senato, infatti, i poteri dei due rami quanto alla istituzione di Commissioni d'inchiesta con i poteri della autorità giudiziaria erano eguali (entrambi avrebbero potuto farlo con atto monocamerale o entrambi avrebbero potuto solo concorrere in maniera paritaria alla istituzione con legge); in base al testo ora all'esame, al contrario, alla sola Camera dei deputati è consentito con atto monocamerale (e quindi con scelta del tutto autonoma) l'istituzione di tale tipo di Commissione d'inchiesta e, al contempo, un possibile potere di "veto" verso le iniziative legislative in tal senso dell'altro ramo.

Da notarsi che, nell'ambito di tale impostazione asimmetrica introdotta dall'altro ramo (e accolta poi dal Senato), la Camera chiamata in ogni caso a pronunciarsi in maniera determinante sull'istituzione della Commissione d'inchiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria è quella "politica".

2. LA MODIFICA DELLA FORMA DI GOVERNO

Dalla relazione illustrativa all'originario d.d.l. cost. governativo emerge l'intenzione di introdurre un sistema caratterizzato da un "parlamentarismo maggioritario", ovvero "a prevalenza di governo" (compendiato nel "modello Westminster").

Queste le linee di fondo del paradigma prefigurato dal disegno di legge governativo:

- il voto degli elettori costituisce, nella sostanza, la vera "fase genetica" della formazione dell'Esecutivo;
- il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere una mera funzione di "ratifica" di una scelta (sostanzialmente) popolare, che ha ad oggetto la designazione del Primo ministro;
- il sistema è inteso a garantire la stabilità dell'Esecutivo e della collegata "maggioranza di indirizzo";
- al posto del Presidente del Consiglio dei ministri - *primus inter pares*, vi è un Primo ministro che determina l'indirizzo del Governo e sceglie (e revoca) i Ministri.

Già dalla lettura della originaria proposta di articolato del Governo risultava in effetti un rafforzamento della posizione del Primo ministro²⁴ nell'ambito del raccordo maggioranza-Esecutivo, con riguardo sia ai profili genetici che a quelli funzionali.

Nel corso del dibattito parlamentare, l'impostazione di fondo del testo è rimasta sostanzialmente immutata in relazione ai profili genetici e funzionali del Governo, mentre è stata oggetto di diversi interventi emendativi in relazione alle ipotesi di patologia del rapporto fiduciario con la Camera "politica" e ai conseguenti effetti giuridici.

2.1 LA FORMAZIONE DEL GOVERNO

Con riferimento alla nomina del Primo ministro ed alla formazione dell'Esecutivo, la Camera ha sostanzialmente accolto l'impostazione approvata dall'altro ramo, pur apportandovi talune modifiche di rilievo (poi confermate dal Senato).

La conseguente disciplina, "cristallizzata" nel testo approvato in prima deliberazione dai due rami, è di seguito compendiata:

²⁴ Tale denominazione, alla stregua dell'articolo 92 Cost. (come modificato), verrebbe a sostituire quella di "Presidente del Consiglio".

- la candidatura alla carica di Primo ministro avviene attraverso un collegamento (che nella proposta originaria era assicurato anche dalla costituzionalizzazione della pubblicazione del nome del candidato premier sulle schede elettorali) con i candidati o con le liste di candidati all'elezione alla Camera dei deputati. La disciplina delle concrete modalità di tale collegamento è demandata alla legge;
- il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro "sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera dei deputati".

La Camera dei deputati ed il Senato, introducendo nell'art. 92 Cost. la possibilità che la candidatura alla carica di Primo ministro avvenga mediante collegamento (anche) a liste di candidati, hanno attenuato una formulazione che sarebbe potuta apparire troppo vincolante ai fini di una eventuale evoluzione in senso proporzionale del sistema elettorale della Camera politica.

Secondo quanto si evince dalla originaria relazione illustrativa del Governo e dal successivo dibattito parlamentare, i proponenti mirano - attraverso tale disciplina delle modalità formative dell'esecutivo- a conseguire l'obiettivo di avere un Primo ministro che sia sostanzialmente diretta espressione della volontà del corpo elettorale, ancorché formalmente rimanga nominato dal Presidente della Repubblica.

Secondo quella che la relazione governativa affermava essere una diretta conseguenza di tale impostazione, si prevedeva, nel d.d.l.cost. originario, una costituzionalizzazione del programma di governo e l'introduzione della cosiddetta "fiducia presunta"²⁵.

Quanto al programma (divenuto "di legislatura", nel testo approvato dai due rami), esso rimane di rilievo costituzionale ed oggetto di illustrazione innanzi ad entrambe le Camere; la sola Camera dei deputati è però chiamata ad esprimersi con un voto su di esso. Inoltre, il testo ora all'esame prevede che il Primo ministro illustri ad entrambe le Camere anche la composizione del Governo.

Con riferimento alla votazione sul programma di legislatura, cui la Camera dei deputati come visto è chiamata, sorge il quesito se essa comporti un ritorno ad una forma di fiducia "esplicita" (anche se il termine "fiducia" non compare nel testo). Il testo approvato in prima lettura dal Senato prevedeva infatti solo che il programma fosse oggetto di illustrazione (e, nell'ambito della relazione illustrativa del Governo, si spiegava che l'istituto della fiducia "presunta" è da

²⁵ Nella relazione governativa si afferma che la "fiducia presunta" è da considerarsi un corollario della sostanziale investitura popolare del premier: "(...)la mancanza di un voto iniziale di fiducia non implica assenza di un rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, ma soltanto che è l'inesistenza dello stesso a dover essere dimostrata, attraverso i consueti meccanismi della mozione e della questione di fiducia". In sintesi, si costituzionalizza una presunzione *iuris tantum* di esistenza del nesso fiduciario tra maggioranza parlamentare e Primo ministro "collegato". È appena il caso di ricordare che, alla stregua della Costituzione vigente, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia, attraverso la votazione di apposite mozioni (articolo 92, commi primo e secondo).

ritenersi un corollario della designazione popolare di un Primo ministro collegato ad una maggioranza di governo).

Vi è poi, oltre alle considerazioni di carattere “evolutive” sul testo, un elemento letterale che parrebbe da tenere in considerazione: nell'ambito delle disposizioni transitorie si prevede ora che - fino all'adeguamento della legislazione elettorale al nuovo articolo 92 Cost. - il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia (potrebbe da ciò inferirsi che la fiducia espressa - ancorché di un solo ramo - sia nella fase transitoria un succedaneo della legittimazione derivante a regime dalla designazione popolare del Primo ministro).

Riguardo alla formazione della compagine di Governo, va sottolineato (nel testo approvato dai due rami) il potere del Primo ministro di nominare e revocare i ministri, a fronte dell'attuale sistema nel quale, come noto, questi ultimi sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio e nulla si dice circa il potere di revoca.

2.2 LA DETERMINAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO

Quanto ai profili funzionali, la Camera dei deputati ha recepito *in toto* il testo già approvato in prima lettura dal Senato.

Si prevede che il Primo ministro:

- determini la politica generale del Governo;
- garantisca l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

La lettera del vigente articolo 95 della Costituzione, come noto, attribuisce al Presidente del Consiglio il compito di dirigere la politica generale del Governo e promuovere e coordinare l'attività dei ministri.

Il conferimento al Primo ministro del potere di determinare la politica generale del Governo (non più solo di dirigerla) sembra spostare da un ambito collegiale ad uno monocratico il momento formativo dell'indirizzo politico; correlativamente, il mantenimento dell'unità di indirizzo attraverso la direzione della attività dei ministri da parte del *premier* (che non deve più limitarsi al coordinamento ed alla promozione) potrebbe sottendere l'esistenza di un vero e proprio rapporto giuridico di sovraordinazione²⁶ (come noto, a Costituzione vigente, la posizione del Presidente del Consiglio è invece usualmente compendiata nella formula del "*primus inter pares*").

²⁶ Secondo la dottrina amministrativistica, il rapporto di direzione, ancorché più blando di quello di gerarchia, resta pur sempre un rapporto di sovra-ordinazione, in base al quale il soggetto sovra-ordinato può impartire direttive (non ordini) ai soggetti sub-ordinati. La relazione parla peraltro esplicitamente di “preminenza giuridica” del Primo ministro.

2.3 LO SCIoglimento DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La centralità del Primo ministro è confermata dall'attribuzione a quest'ultimo del potere (sostanzialmente conferito dal primo comma dell'articolo 88 novellato) di sciogliere la Camera dei deputati.

La lettera della disposizione costituzionale (rimasta sostanzialmente ma non formalmente immutata nel testo approvato dalla Camera e quindi accolto dal Senato) prevede che, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice le elezioni.

La pura lettera della disposizione potrebbe in astratto prestarsi a letture diverse, attesa la possibile antinomia tra il concetto di “richiesta” (che può sottendere un certo margine di discrezionalità in capo al soggetto cui si richiede) e quello di “esclusiva responsabilità”, che parrebbe evocare invece un correlativo “esclusivo” potere decisionale del premier in tema di scioglimento.

Almeno due sembrerebbero, a prima lettura, le interpretazioni possibili:

- 1) a fronte della richiesta *vincolante* del Primo ministro, il Presidente della Repubblica *deve* sciogliere la Camera;
- 2) a fronte della richiesta *necessaria* (ma non vincolante) del Primo ministro, il Capo dello Stato *può* decidere lo scioglimento, che tuttavia, *laddove disposto*, è da ascrivere alla responsabilità giuridica del *premier*²⁷.

La prima interpretazione renderebbe lo scioglimento atto formalmente misto, ma sostanzialmente ascrivibile al premier; la seconda atto formalmente e sostanzialmente misto (né il Capo dello Stato potrebbe attivarsi *ex officio*, né lo scioglimento potrebbe avere luogo senza il “concerto” tra Presidente della Repubblica e Primo ministro)²⁸.

Nella originaria relazione illustrativa del Governo si esplicita una *ratio legislatoris* che appare coincidente con la prima lettura, in quanto si parla espressamente di un potere del Primo ministro “di incidere in maniera significativa sullo scioglimento della Camera dei deputati”, in linea con la tendenza ad “attrarre il potere di scioglimento in capo al vertice dell'esecutivo”²⁹; ancora più indicativo appare il passaggio della

²⁷ S. Ceccanti, su *Il Riformista* del 24 settembre u.s., propone una lettura intermedia, in base alla quale la firma del Capo dello Stato costituirebbe “un atto dovuto, tranne in casi limite”.

²⁸ Può essere utile segnalare che anche il testo del vigente articolo 88 ha dato luogo ad interpretazioni plurime, che possono (senza pretese di completezza) essere così sintetizzate:

- al di là della titolarità formale, il potere di scioglimento è sostanzialmente governativo (Guarino, Esposito);
- il potere di scioglimento è *diviso*, ed il relativo decreto costituisce un atto complesso presidenzial-governativo (Mortati, Elia, Martines, Crisafulli, Galeotti, Paladin, Lavagna);
- il potere di scioglimento è *esclusivamente presidenziale*, competendo al governo controfirmante unicamente un controllo di legittimità (Barile, Biscaretti Di Ruffia, Galizia, Ciaurro, Spagna Musso, Mazzoni Honorati, Pinto);
- il potere di scioglimento è *in alcuni casi presidenziale, in altri governativo*, a seconda della situazione che ne legittima l'esercizio (Esposito, Mazzoni Honorati).

²⁹ Anche secondo C. Fusaro, *op. cit.*, il Presidente della Repubblica non potrebbe opporsi alla richiesta di scioglimento avanzata dal Primo ministro.

relazione ove si definisce “sostanzialmente automatico” lo scioglimento della Camera su richiesta del Primo ministro.

Altri argomenti possono militare a favore della prima lettura: l’impianto complessivo del progetto di modificazione della forma di governo (teso al rafforzamento dei poteri del Primo ministro, previa investitura del corpo elettorale); la considerazione sistematica che, laddove i proponenti hanno inteso facultare il Presidente della Repubblica all’assunzione di un determinato atto, garantendo margini di discrezionalità, hanno utilizzato una formulazione espressa (si veda il testo proposto in origine per l’articolo 88, comma terzo, e per l’articolo 127, comma secondo; si veda ora la formulazione proposta per l’ultimo comma dell’articolo 70).

Un ulteriore elemento a suffragio della interpretazione contenuta nella relazione potrebbe consistere nell’apprezzamento del profilo evolutivo della disciplina: mentre la lettera del vigente articolo 88 Cost. delinea espressamente una facoltà (“Il Presidente della Repubblica *può*....sciogliere le Camere...”) il testo modificato utilizza un indicativo con (possibile) valore deontico (“Il Presidente della Repubblica....*decreta* lo scioglimento...”).

Oltre che "su richiesta" del Primo ministro, la Camera dei deputati è sciolta:

- in caso di dimissioni rassegnate dal *premier*;
- in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

Si ricordi che il Primo ministro è tenuto a dimettersi qualora la Camera dei deputati non approvi, ai sensi dell’articolo 94 Cost. (come modificato), una proposta sulla quale, previa posizione della questione di fiducia, il *premier* abbia chiesto con priorità su ogni altra proposta un voto conforme alle proposte del Governo.

Al di là dei tre casi summenzionati di scioglimento determinato da cause politiche (riconducibili a patologie del rapporto fiduciario fra Camera politica e Primo ministro), l’articolo 88 novellato ne prevede una quarta: la morte o l’impedimento permanente del Primo ministro (accertati secondo le modalità stabilite dalla legge).

2.4 LA MOZIONE "COSTRUTTIVA": IL VOTO "SALVALEGISLATURA" DELLA CAMERA

Durante l’esame in prima lettura il Senato aveva introdotto un istituto volto a consentire, a seguito della richiesta di scioglimento avanzata dal *premier*, la prosecuzione della legislatura con un nuovo Primo ministro: il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento se, entro dieci giorni dalla richiesta del Primo ministro, viene presentata alla Camera dei deputati una mozione nella quale si esprime la volontà di continuare nell’attuazione del programma di governo con un nuovo Primo ministro che deve essere contestualmente indicato. La mozione deve essere sottoscritta da deputati:

- appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni;

- in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera.

Al riguardo, durante il dibattito in prima lettura, sono state espressi dubbi e rilievi critici sulla formula e sulla sua concreta applicabilità. È stato rilevato, tra l'altro, che perfino i sistemi maggioritari puri (che si ispirano alla formula anglosassone "*winner takes all*") possono non condurre alla formazione di una maggioranza.

Nel testo approvato dalla Camera, e poi confermato dal Senato, si è mantenuto lo strumento della "mozione costruttiva", anche se con una modifica sostanziale.

Il comma secondo dell'articolo 88 (testo novellato) prevede che non si faccia luogo allo scioglimento se alla Camera dei deputati, entro venti giorni (dalla richiesta del Primo ministro, ovvero dalla morte o dall'accertamento dell'impedimento permanente di lui, ovvero dalla "bocciatura" del Governo sulla questione di fiducia), viene presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera una mozione nella quale si dichiara la volontà di continuare nella attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro.

Se si verifica tale condizione, il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento, ma nomina il nuovo Primo ministro designato.

Il meccanismo sopra illustrato consente dunque la prosecuzione della legislatura, attraverso la valorizzazione del binomio maggioranza espressa dalle elezioni - programma di governo, il quale fa premio anche sulla sostanziale designazione popolare del Primo ministro.

Tuttavia, occorre sottolineare che il meccanismo sopra descritto non può trovare applicazione in caso di approvazione di una mozione di sfiducia "pura e semplice", alla quale segue sempre e comunque lo scioglimento "automatico" della Camera politica (diverso è il caso e l'effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia "costruttiva": si veda *infra*).

Il testo approvato dai due rami, come sopra evidenziato, si differenzia da quello licenziato in origine dal Senato perché l'effetto preclusivo dello scioglimento e la prosecuzione della legislatura conseguono non già alla mera presentazione della mozione con le succitate caratteristiche, ma alla sua presentazione e approvazione con votazione per appello nominale.

Parte della dottrina aveva al riguardo evidenziato che la formulazione approvata dal Senato poteva condurre a soluzioni extra-parlamentari (non ricollegandosi l'effetto preclusivo dello scioglimento ad una votazione, ma alla mera presentazione dell'atto).

In ottica sistematica, l'istituto della mozione "costruttiva" pare suffragare ulteriormente la tesi che vede nel decreto di scioglimento disposto dal Presidente della Repubblica su richiesta del Primo ministro un "atto dovuto" (tranne che,

probabilmente, in casi limite): potrebbe ritenersi che il legislatore della riforma abbia inteso specificare *in quale caso tassativo* la richiesta del Primo ministro non debba avere seguito.

2.5 LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Si è già detto in precedenza che la "bocciatura" del Governo sulla questione di fiducia determina l'obbligo del Primo ministro di rassegnare le dimissioni (ciò perché tale evento certifica il venir meno del rapporto fiduciario, rapporto che, come rilevato in precedenza, potrebbe ritenersi "presunto" ovvero esplicitato dal voto della Camera sul programma di legislatura).

In questa sede si illustrerà la disciplina dell'istituto, così come delineata nel testo approvato dalla Camera dei deputati e confermato dal Senato (ma già il primo testo licenziato dal Senato aveva proposto l'introduzione dell'istituto in Costituzione).

L'articolo 94, comma secondo, Cost. (testo novellato) prevede che il Primo ministro possa porre la questione di fiducia (la previa posizione della questione di fiducia non era esplicitata nel primo testo approvato dal Senato) e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo.

Nel testo ora all'esame si specificano i seguenti profili:

- la modalità della votazione: appello nominale;
- i limiti: la questione di fiducia può essere posta nei casi previsti dal regolamento e comunque mai sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

Quanto alle conseguenze dell'esito negativo del voto susseguente alla posizione della questione di fiducia, esse sono l'obbligo di dimissioni del Primo ministro (*ex* articolo 94, comma secondo, testo novellato) e, in assenza della tempestiva presentazione ed approvazione della mozione costruttiva (si veda *supra*), lo scioglimento della Camera dei deputati (*ex* articolo 88, testo novellato).

2.6 LE MOZIONI DI SFIDUCIA E IL MECCANISMO "ANTIRIBALTONE"

Il testo ora in esame ha parzialmente modificato la disciplina della mozione di sfiducia ed introdotto due istituti nuovi rispetto al primo testo del Senato: un meccanismo "antiribaltone" e l'istituto della sfiducia "costruttiva".

L'approvazione di una mozione di sfiducia "pura e semplice", disciplinata dal comma terzo dell'articolo 94 Cost. (come modificato), pone in capo al Primo

ministro l'obbligo di rassegnare le dimissioni e conduce allo scioglimento "automatico" della Camera dei deputati, non essendo prevista in questo caso la possibilità di ricorrere alla mozione "costruttiva" (si veda *supra*).

La mozione *de qua* deve essere:

- firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati;
- messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione (precisazione introdotta dalla Camera e accolta dal Senato);
- votata per appello nominale;
- approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

A seguito della approvazione, come già rilevato, il Primo ministro si dimette obbligatoriamente e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice le elezioni.

Il meccanismo "antiribaltone", contenuto nel comma quarto dell'art. 94 Cost. (testo novellato), appare volto ad impedire che il Primo ministro possa contare - per superare l'ostacolo della mozione di sfiducia - su forze estranee a quelle della maggioranza espressa dalle elezioni. Si prevede infatti che, laddove la mozione venga respinta con il voto "determinante" di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, il Primo ministro debba dimettersi. L'approvazione della mozione di sfiducia e la sua rieiezione da parte di una maggioranza diversa da quella cui il Primo ministro è *ab origine* collegato sortiscono dunque entrambe l'effetto di obbligare il *premier* alle dimissioni. Tuttavia, a differenza della approvazione, la rieiezione con le caratteristiche summenzionate non determina anche una ipotesi di scioglimento automatico della Camera, potendosi in tal caso fare ricorso alla mozione "costruttiva" di cui all'articolo 88, comma secondo, Cost..

Per la funzionalità concreta di tale istituto sembrano centrali i concetti di voto "determinante" e maggioranza "espressa dalle elezioni".

Con riferimento al primo, sembra che al fine di ritenere "determinante" un certo numero di voti si possa ricorrere ad una "prova di resistenza": si può verificare se la mozione sarebbe stata respinta anche nel caso in cui i deputati dell'opposizione (che nella realtà hanno evidentemente votato contro) avessero votato a favore (o si fossero astenuti). Se la verifica dà esito positivo (ossia se risulta che la mozione sarebbe stata comunque respinta) allora può dirsi che i voti espressi dai deputati delle opposizioni non sono stati determinanti.

Quanto al secondo concetto: posto che la legge elettorale deve solo favorire (e non già garantire) la formazione di una maggioranza collegata al candidato Primo ministro, potrebbe darsi l'ipotesi che non sia individuabile una maggioranza espressa dalle urne. In tal caso il meccanismo "antiribaltone" potrebbe non funzionare.

Ciò peraltro, in ottica sistematica, potrebbe apparire logico: se la *ratio* sottesa al meccanismo anti-ribaltone - come sembra evincersi dal dibattito - è quella di impedire "tradimenti" del voto popolare, attraverso il quale è stata in origine

conferita legittimazione al trinomio coalizione - candidato *premier* - programma, non appare irragionevole che tale meccanismo non operi laddove tale diretta e piena legittimazione del corpo elettorale non vi è stata. In effetti, la stessa nomina presidenziale del Primo ministro "sulla base dei risultati delle elezioni" appare avere natura "flessibile": nel caso in cui vi sia una maggioranza espressa dalle elezioni il Presidente della Repubblica non sembrerebbe poter far altro che prendere atto della avvenuta designazione popolare del Primo ministro, sanzionandola con la nomina; nel caso in cui invece le urne non abbiano espresso una maggioranza, sembra che la nomina del Primo ministro divenga un atto in cui le valutazioni presidenziali hanno una incidenza non secondaria (in maniera non dissimile da quanto avviene a Costituzione vigente). Discorsi analoghi potrebbero farsi in relazione al valore da ascrivere alla votazione della Camera sul programma illustrato dal Primo ministro.

Infine, il fatto che ai deputati appartenenti alle opposizioni sia sostanzialmente precluso di appoggiare con il proprio voto il Primo ministro in carica sembrerebbe da valutarsi alla luce dell'articolo 67 Cost., che nel testo approvato dalla Camera attribuisce la rappresentanza della Nazione ad ogni singolo deputato e conferma il divieto di mandato imperativo.

La sfiducia "costruttiva", disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 94 Cost. (come modificato), si differenzia dalla sfiducia "pura e semplice" in quanto la relativa mozione, oltre ad esprimere la sfiducia al Primo ministro in carica, reca anche la designazione di un nuovo Primo ministro.

Cambiano, rispetto alla sfiducia "mera", le modalità di presentazione: la mozione di sfiducia "costruttiva" deve essere presentata dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati; la messa in discussione (non prima di tre giorni dalla presentazione) e l'approvazione (per appello nominale) sono invece identiche a quelle della mozione di sfiducia "mera".

Può essere opportuno segnalare che nella mozione di sfiducia "costruttiva" - a differenza di quanto previsto per la mozione "costruttiva" (si veda *supra*) - non è necessario si dichiarino di voler continuare nella attuazione del programma.

Attraverso la approvazione di una mozione di sfiducia "costruttiva" dunque, non è il binomio maggioranza-programma a fare premio sulla designazione popolare del Primo ministro (come appare avvenga in caso di mozione "costruttiva"), ma è la sola maggioranza "espressa dalle elezioni" che parrebbe con un unico atto poter affrancarsi sia dal Primo ministro in carica che dal programma di legislatura da questo in origine illustrato alle Camere (ed "approvato"³⁰ dalla Camera dei deputati).

³⁰ In realtà la lettera del testo recita (art. 94, come modificato): "La Camera si esprime con un voto sul programma". La specificazione "di legislatura" è riferita al programma illustrato dal Governo, e non anche a quello oggetto del voto della Camera.

Potrebbe porsi la questione di quale sia il programma che il nuovo plesso maggioranza-Primo ministro-Governo si propone di attuare e, correlativamente, della possibilità per il nuovo Primo ministro di fare ricorso alla procedura delineata dall'ultimo comma dell'articolo 70 (nel testo modificato dalla Camera).

3. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3.1 MODALITÀ DI ELEZIONE

La nuova stesura dell'art. 83 Cost. prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto da un organo collegiale, denominato Assemblea della Repubblica.

L'Assemblea della Repubblica, che così come il Parlamento in seduta comune è presieduta dal Presidente della Camera, è costituita da:

- i componenti delle due Camere;
- i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome;
- delegati eletti dai Consigli regionali.

Ciascun Consiglio regionale elegge due delegati (il primo testo approvato dal Senato ne prevedeva almeno tre, al pari della Costituzione vigente), tranne quello della Valle d'Aosta/Valleè d'Aoste che ne elegge solo uno. Alla Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo sono del pari attribuiti due delegati, espressi però dai Consigli provinciali. Oltre a tale numero minimo di delegati, a ciascuna Regione spetta un delegato in più per ogni milione di abitanti nel territorio regionale. Si prevede espressamente che l'elezione di tutti i delegati regionali avvenga con modalità tali da garantire la rappresentanza delle minoranze.

La Camera ha soppresso il periodo (l'ultimo del comma primo dell'art. 83, nel testo proposto inizialmente dal Senato) che stabiliva che almeno la metà dei delegati fosse eletta tra i sindaci e i presidenti di Provincia o città metropolitana, a tal fine designati dai rispettivi Consigli delle autonomie locali. Tale modifica è stata in seguito confermata dal Senato.

Con riferimento ai *quorum* necessari all'elezione (a scrutinio segreto), il testo ora all'esame ne ha introdotto uno intermedio. Sono infatti necessari ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica, in base al testo approvato dalla Camera e confermato dal Senato:

- inizialmente, i due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica;
- dopo il terzo scrutinio, i tre quinti dei componenti l'Assemblea della Repubblica;
- dopo il quinto scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea della Repubblica.

In base alla Costituzione vigente, per l'elezione del Presidente della Repubblica sono necessari i voti dei due terzi dei componenti il Parlamento in seduta comune; la maggioranza assoluta dopo il terzo scrutinio. Il primo testo licenziato dal Senato prevedeva gli stessi *quorum* (riferiti però all'Assemblea della Repubblica).

3.2 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il testo ora all'esame propone l'abbassamento dell'età minima per la eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica: da 50 (art. 84, primo comma, Cost., testo vigente, che il Senato in prima lettura non aveva modificato) a 40 anni.

Alla stregua del "nuovo" articolo 84 della Costituzione, quindi, sarebbero eleggibili:

- 1) i cittadini
- 2) che abbiano compiuto i quaranta anni di età
- 3) e che godano dei diritti civili e politici.

3.3 LA NUOVA DEFINIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il testo approvato in prima lettura dal Senato definiva il Presidente della Repubblica:

- rappresentante dell'unità federale della Nazione;
- garante della Costituzione.

In base al testo proposto dalla Camera (poi confermato dal Senato) per l'articolo 87 Cost., invece, il Presidente della Repubblica è:

- rappresentante della Nazione (senza aggettivazioni);
- garante della Costituzione e della unità federale della Repubblica.

Durante il dibattito alla Camera la locuzione "unità federale della Nazione" era stata oggetto di diverse osservazioni critiche (taluni la ritenevano una sorta di ossimoro giuridico, altri paventavano che essa potesse adombrare un superamento della unitarietà nazionale).

La nuova formulazione proposta, che prevede una Nazione "senza aggettivazioni" e riferisce la "unità federale" alla Repubblica (e quindi agli enti costitutivi enumerati dall'articolo 114, comma primo), sembra comunque da leggere, in ottica sistematica, congiuntamente al principio fondamentale posto dall'articolo 5, a mente del quale la Repubblica è "una e indivisibile".

3.4 LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulle funzioni presidenziali è opportuna una breve premessa, volta a chiarire l' articolata evoluzione del testo.

Parallelamente al rafforzamento del vertice dell' Esecutivo, e, come si evince dalla originaria relazione illustrativa del Governo, a mo' di "contrappeso istituzionale", il disegno di legge costituzionale prevedeva in origine l' attribuzione di nuovi poteri al Presidente della Repubblica, espressamente definito "garante della Costituzione" "rappresentante dell' unità federale" e "Capo dello Stato" dall' articolo 87, comma primo, Cost³¹ (nel testo proposto dal Governo e modificato in prima lettura dal Senato).

In particolare, veniva attribuito al Presidente della Repubblica:

- il potere di nominare, nei casi indicati dalla legge, i presidenti delle autorità amministrative indipendenti e i funzionari dello Stato;
- il potere di designazione del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

A fronte dell' acquisto dei succitati poteri di nomina, veniva eliminata l' autorizzazione del Presidente della Repubblica alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa governativa (ora prevista dal vigente comma quarto dell' articolo 87 Cost.).

Si proponeva altresì, attraverso una modifica dell' articolo 89 Cost.³², la soppressione della controfirma ministeriale per i seguenti atti del Presidente della Repubblica:

- rinvio delle leggi alle Camere ai sensi dell' articolo 74 Cost.;
- messaggio alle Camere;
- concessione della grazia;
- nomina dei Senatori a vita;
- nomina dei giudici costituzionali di sua competenza;
- scioglimento del Senato federale della Repubblica;
- scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94 Cost.;
- nomina dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti;
- designazione del Vicepresidente del CSM;
- altre nomine attribuire dalla legge alla sua esclusiva responsabilità.

Dalla relazione governativa si evince che tale modifica era intesa a chiarire in maniera definitiva, in Costituzione, che tutti gli atti summenzionati sono da ritenersi "formalmente e sostanzialmente" presidenziali (secondo le indicazioni della dottrina prevalente).

³¹ C. Fusaro, *op. cit.*, rileva che la figura del Presidente della Repubblica "viene (anche per necessaria conseguenza delle novità in materia di "vita, morte e poteri" dell' esecutivo e del suo vertice "quasi *demo-eletto*) riveduta in misura rilevante, anch' essa per lo più apprezzabile, poiché vi è lo sforzo di eliminare alcune delle ambiguità da cui essa è stata fin qui caratterizzata".

³² C. Fusaro, *op. cit.*, osserva che "il nuovo art. 89 Cost. molto opportunamente individua gli atti del presidente che *non* abbisognano di controfirma e che *non* sono proposti dal Primo ministro o da un ministro: si supera così la disputa mai risolta sulla natura propriamente o formalmente presidenziale (e per conseguenza governativa) o duumvirale (cioè di entrambi) degli atti giuridicamente imputati al presidente".

Da notare che lo scioglimento della Camera dei deputati era possibile senza controfirma ministeriale solo nei casi di cui agli articoli 92, comma quarto (morte, ecc., del *premier*), e 94, comma terzo (mozione di sfiducia): ciò deriva dal fatto che lo scioglimento “su richiesta” avviene, come notato in precedenza, sotto la esclusiva responsabilità del richiedente (Primo ministro).

Parte della dottrina³³ aveva evidenziato un profilo problematico connesso alla cancellazione della controfirma ministeriale per taluni atti presidenziali. Come noto, l'articolo 90 della Costituzione (non modificato) prevede l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Si è sottolineato al riguardo che "per tradizionale insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, in presenza dell'art. 90 (...) la controfirma ministeriale anche sugli atti sostanzialmente presidenziali aveva ed ha la funzione di scaricare sul Governo la responsabilità (giuridica, quella politica rimanendo in capo al Presidente) degli atti risalenti alla volontà del Presidente. Con la formulazione proposta nel disegno di legge governativo, fermo rimanendo l'art. 90, vi sarebbero nell'ordinamento atti (del Presidente della Repubblica), di cui nessuno sarebbe (giuridicamente: e quindi sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile) responsabile: non il Presidente, in ragione dell'art. 90 Cost., non il Governo, a causa della non previsione di controfirma. A meno che non si voglia pensare che alla funzione di assunzione di responsabilità sia destinato a supplire l'istituto della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune, che subirebbe così una torsione inaccettabile."

Nel testo approvato dall'Aula del Senato in prima lettura tuttavia, quella che poteva apparire come la principale innovazione in tema di poteri presidenziali non era accolta: l'articolo 89 era fatto oggetto di una mera modifica formale (sostituzione della locuzione Presidente del Consiglio con quella Primo ministro) e non era più riformulato in maniera da chiarire quali atti fossero ascrivibili alla competenza esclusiva del Presidente della Repubblica (attraverso la soppressione della controfirma per taluni atti).

Il testo approvato dalla Camera (e poi in maniera conforme dal Senato), malgrado un ampio dibattito sul punto e la proposizione di diversi emendamenti, mantiene la formulazione vigente dell'articolo 89 Cost., con solo la modifica formale di cui si diceva (re-inserita peraltro con l'approvazione di un articolo aggiuntivo, essendo stato respinto l'articolo 24 del d.d.l. cost.).

Resta dunque, nel testo riformato della seconda parte della Costituzione, la disposizione alla stregua della quale nessun atto del Presidente della Repubblica è valido senza la controfirma dei ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Fatta tale premessa, è possibile enumerare le funzioni del Presidente della Repubblica, quali emergenti dal testo ora all'esame:

- invio di messaggi alle Camere;

³³ B. Caravita, *Sono ammissibili nell'ordinamento costituzionale italiano atti per i quali non è possibile una imputazione di responsabilità?*, sul forum on line della rivista *Quaderni costituzionali*. *Contra* S. Ceccanti, *Assenza di controfirma e responsabilità presidenziale: qual è il problema?*, *ibi*.

- indizione delle elezioni della Camera dei deputati e fissazione della sua prima riunione;
- indizione delle elezioni dei senatori (viene meno il riferimento all'organo ed alla fissazione della prima riunione in quanto, come rilevato in precedenza, il Senato federale pare riconfigurato come organo permanente e soggetto a possibili rinnovi parziali periodici);
- promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti aventi valore di legge e regolamento;
- indizione dei *referendum* nei casi indicati dalla Costituzione;
- nomina, nei casi indicati dalla legge, dei funzionari dello Stato;
- nomina, nei casi indicati dalla legge e sentiti i Presidenti delle due Camere, dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e del Presidente del CNEL;
- accreditamento e ricevimento dei rappresentanti diplomatici;
- ratifica dei trattati internazionali previa autorizzazione (ove richiesta dalla Costituzione) delle Camere (ma, nel testo approvato dai due rami, come rilevato, le leggi di autorizzazione alla ratifica sono ricondotte alla competenza prevalente della Camera dei deputati);
- comando delle forze armate, presidenza del Consiglio supremo di difesa e dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere;
- presidenza del CSM e nomina, fra i membri eletti dalle Camere, del Vice Presidente;
- concessione della grazia e commutazione delle pene;
- conferimento delle onorificenze della Repubblica;
- autorizzazione della dichiarazione di "essenzialità" del Primo ministro al Senato federale, previa verifica dei presupposti costituzionali.

Sul ruolo del Presidente della Repubblica nello scioglimento della Camera dei deputati, si rinvia al capitolo sulla Forma di governo (*supra*).

Nel testo approvato in prima deliberazione dai due rami, inoltre, permane un ruolo del Presidente della Repubblica anche nell'ambito della procedura che conduce all'annullamento delle leggi regionali in contrasto con l'interesse nazionale (egli emana il decreto di annullamento, all'esito dell'*iter* di cui si dirà in seguito).

4. LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Le Autorità indipendenti facevano già il loro ingresso in Costituzione ai sensi del testo approvato dal Senato in prima lettura. Esse erano però solo menzionate (dall'articolo 87, come modificato).

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (e quindi confermato dal Senato) inserisce invece in Costituzione un articolo *ad hoc* (98-*bis*) che costituzionalizza le Autorità in questione, stabilendone i presupposti e le modalità di istituzione.

Dall'esame dei lavori parlamentari emerge che l'introduzione in Costituzione della summenzionata disposizione sottende *rationes* molteplici:

- dare adeguata copertura costituzionale alle Autorità amministrative indipendenti;
- creare un contropotere, costituzionalmente fondato, che possa concorrere a bilanciare la nuova centralità e forza dell'Esecutivo;
- non lasciare "sospesa" la disposizione che attribuisce al Presidente della Repubblica la nomina dei Presidenti di organi solo menzionati, ma non disciplinati in Costituzione.

Si può innanzitutto rilevare che, nel lessico giuridico corrente, il termine anglosassone *Authorities* è reso solitamente con la locuzione *Autorità amministrative indipendenti*. Tale rilievo, per ora solo di carattere terminologico, potrebbe però condurre anche a considerazioni di sostanza.

Quanto ai presupposti della istituzione, l'articolo 98-*bis* prevede che le Autorità indipendenti possano essere istituite per lo svolgimento attività di garanzia e vigilanza:

- 1) in materia di diritti e libertà garantite dalla Costituzione;
- 2) su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In relazione alle modalità della istituzione, si prevede che essa avvenga con legge necessariamente bicamerale, che stabilisca la durata del mandato, i requisiti di "eleggibilità" e le condizioni di indipendenza.

L'ultimo comma stabilisce che le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte. La disposizione non chiarisce se la relazione debba avvenire periodicamente e con quale cadenza; la formulazione potrebbe però essere intesa come disponente un obbligo di relazione a fine mandato.

La formulazione lascia indeterminati alcuni profili relativi alla natura e ai poteri delle Autorità previste dalla nuova disposizione costituzionale, atteso che:

- non le definisce espressamente "amministrative";

- accanto a compiti di vigilanza, possono ad esse essere attribuiti compiti di garanzia in relazione a diritti e libertà costituzionalmente garantiti;
- non si parla di nomina, ma di elezione (*sub specie* di requisiti di eleggibilità).

Inoltre la disposizione, prevedendo che le Autorità indipendenti possano essere istituite per lo svolgimento attività di garanzia e vigilanza, tra l'altro, su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sembra stabilire implicitamente che su tutte le materie di potestà concorrente e esclusiva delle Regioni l'istituzione di *Authorities* è di norma preclusa. Tale profilo parrebbe da valutare in relazione alla redistribuzione di competenze legislative fra Stato e Regioni operata dal testo approvato dalla Camera ("nuovo" articolo 117: si veda *infra*).

5. LA NOMINA DEI MEMBRI NON TOGATI DEL CSM: TORNA ALLE CAMERE, MA SEPARATAMENTE

Il primo testo licenziato dal Senato prefigurava un Consiglio Superiore della Magistratura composto da membri (oltre quelli di diritto: Presidente della Repubblica, Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione) nominati per due terzi dai magistrati e per il restante terzo dal Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome.

Tale scelta, secondo quanto può desumersi dai lavori parlamentari, si iscriveva nel disegno generale che contemplava un Senato federale attributario dei poteri di nomina, in quanto Camera non legata da rapporto fiduciario al Governo e tale da poter svolgere nel sistema un ruolo effettivo di “contropotere”.

Come noto, a Costituzione vigente, i membri non togati del CSM (pari a un terzo del totale) sono nominati dal Parlamento in seduta comune (tale rapporto non era alterato dal testo approvato dal Senato).

Il testo approvato dalla Camera e (quindi) dal Senato ha mantenuto il rapporto fra membri togati e membri non togati del CSM (2/3 e 1/3), ma ha modificato la competenza e le modalità di nomina dei secondi.

In base all'articolo 104, comma quarto, Cost. (nel testo approvato da ultimo), i membri non togati sono nominati per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica ($1/6 + 1/6 = 1/3$).

In questo caso, dunque, la Camera ha eliminato un elemento di asimmetria fra le competenze dei due rami.

Inoltre, alla nomina di competenza del Senato federale non è più previsto prendano parte i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome.

Conclusivamente, posto che potrebbe ritenersi che la nomina dei membri del CSM sia parte integrante dell'attività istituzionale del Senato, potrebbe ipotizzarsi anche una forma di partecipazione dei soggetti indicati dall'articolo 57, ultimo comma (si veda *supra*), partecipazione le cui modalità è però difficile immaginare, posto che la citata disposizione statuisce che i rappresentanti delle Autonomie territoriali partecipano ai lavori "senza diritto di voto".

6. ESTENSIONE DELLA PORTATA DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE E DI SUSSIDIARIETÀ

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (e poi confermato dal Senato), modificando il comma primo dell'articolo 114 (già novellato dalla recente riforma del titolo V e lasciato inizialmente immutato dal Senato), vi introduce i principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

In questo modo gli enti costitutivi della Repubblica (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) sono chiamati espressamente ad esercitare tutte le loro funzioni, nessuna esclusa, nel rispetto dei summenzionati principi.

Secondo quanto si evince dal dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati, tale modifica è volta ad introiettare nella Costituzione i principi di leale collaborazione e sussidiarietà verticale (fra istituzioni), con ciò recependo nel testo costituzionale le elaborazioni della giurisprudenza costituzionale. Tale modifica sarebbe in particolare volta a sancire in via definitiva che non può configurarsi alcun rapporto di sovraordinazione fra gli enti costitutivi della Repubblica, in quanto "se c'è il principio di sussidiarietà, vuol dire che vi sono diversi livelli istituzionali, ma tutti sono costitutivi della Repubblica e tutti diventano parte essenziale della Repubblica".

Può rilevarsi che il principio di sussidiarietà è già declinato nella Costituzione vigente: all'articolo 118, comma primo, ove si stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza siano conferite ad un livello istituzionale superiore, per garantirne l'esercizio unitario; all'articolo 120, ove si prevede che norme procedurali dettate con legge statale garantiscano il rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo.

La portata innovativa della modifica in esame sembra dunque consistere nella onnicomprensività del principio di sussidiarietà (e del principio di leale collaborazione, con il quale il primo pare costituire una endiadi), che diviene il criterio direttivo dell'esercizio di tutte le funzioni (anche quelle legislative, parrebbe) da parte di tutti gli enti costitutivi della Repubblica.

Se tale lettura è corretta, potrebbe ritenersi che i principi di leale collaborazione e sussidiarietà vadano ad integrare anche il contenuto dell'articolo 117, comma primo, configurando ulteriori limiti e criteri direttivi della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

Ciò potrebbe determinare conseguenze sullo stesso riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: accanto al riparto "statico" per materie, delineato dai commi secondo e seguenti dell'articolo 117, potrebbe porsi un riparto "dinamico", enucleabile dal combinato disposto degli artt. 114, primo comma e

117, primo comma, e imperniato sui principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

Del resto, tale interpretazione appare suffragata dalla *ratio legislatoris* desumibile dal dibattito parlamentare, ove si è espressamente asserito che l'introduzione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà recepisce la "pacifica e costante" giurisprudenza della Corte costituzionale: il riferimento (implicito) potrebbe essere alla nota sentenza n. 303 del 2003, nella quale i principi in parola sono non a caso stati utilizzati per consentire una ridislocazione delle competenze legislative, al di là del riparto per materie fissato dall'art. 117.

Tale sentenza (definita "integrativa" e "ortopedica" da parte della dottrina, ad indicarne il carattere "pretorio") ha statuito che, già a Costituzione vigente, può riconoscersi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 una vocazione "ascensionale" potenzialmente incidente sullo stesso riparto di competenze legislative, in quanto:

Il nuovo art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali; con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali.

In questo quadro, limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell'art. 118, primo comma, Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida, come si chiarirà subito appresso, la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E' del resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come *subsidium* quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata un'attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte

per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto.

Peraltro, nella stessa sentenza, si offre uno spunto che potrebbe rivelarsi utile per ricostruire i rapporti fra riparto statico e riparto dinamico, cui sopra si accennava:

i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.

Se la ricostruzione sopra proposta è corretta, con la citata modifica del comma primo dell'articolo 114 potrebbe ritenersi esplicitata nella Costituzione formale la vocazione "ascensionale" e la onnipervasività dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà istituzionale.

Inoltre, tale innovazione pare da valutarsi, a livello di analisi sistematica del testo ora all'esame, insieme a quella che ha rivisto i poteri sostitutivi dello Stato: ci si riferisce alla modifica dell'art. 120, di cui si dirà in seguito.

7. ROMA CAPITALE

Il testo approvato dai due rami, avendo sul punto recepito quasi integralmente quello licenziato in prima lettura dal Senato, propone, attraverso la sostituzione del terzo comma dell'articolo 114, di costituzionalizzare il particolare ruolo della città di Roma, che viene così configurata:

- è Capitale della Repubblica (non più qualificata come federale)³⁴;
- dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale;
- dispone di una sua sfera di autonomia la cui delimitazione è demandata allo Statuto della Regione Lazio.

Il testo vigente dell'articolo 114 sancisce che Roma:

- è la capitale della Repubblica;
- ha un ordinamento disciplinato da legge dello Stato.

È appena il caso di ricordare che, a seguito della riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione non è stata ancora emanata la legge ordinaria atta a disciplinare l'ordinamento della capitale della Repubblica, prevista dall'art. 114, comma terzo, quale novellato nel 2001.

Come si evince dalla comparazione tra il testo vigente e quello proposto, la riforma sembrerebbe importare una maggiore esplicitazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla città di Roma³⁵, peraltro attraverso l'utilizzazione di una formula in parte identica a quella che l'articolo 116, comma primo, riserva alle Regioni a Statuto speciale (con la specificazione ulteriore, nel testo proposto, che la sfera di particolare autonomia è *anche* normativa).

Può notarsi che il secondo inciso ("nelle materie di competenza regionale") non delimita la propria sfera di applicazione attraverso una qualche aggettivazione, anche se potrebbe ritenersi che esso costituisca una specificazione del primo inciso ("anche normativa").

Il concetto di "autonomia normativa" costituirebbe peraltro una novità nel sistema di riparto delle competenze normative, in quanto il vigente articolo 117 Cost. ricorre alle più recise espressioni "potestà legislativa" e "potestà regolamentare", mentre l'attuale articolo 114 (come rilevato in precedenza) si limita a statuire che Roma ha un proprio ordinamento stabilito da legge dello Stato; l'articolo 116 parla invece di autonomia *tout-court*. L'aggettivo

³⁴ Tale modifica appare di non poco momento, posto che questo era l'unico caso, nell'ambito del testo di riforma, in cui la Repubblica era espressamente qualificata come "federale".

³⁵ Per un approfondimento su "Roma Capitale", si veda il Quaderno di documentazione n. 39, *Roma capitale. Aspetti di diritto costituzionale e comparato*, Servizio studi del Senato, luglio 2004, a cura di F. Marcelli.

"normativa" potrebbe essere interpretato sia estensivamente (ritenendolo comprensivo di potestà legislativa e regolamentare) sia restrittivamente (considerandolo implicante la sola potestà regolamentare). A favore della lettura estensiva potrebbe militare la considerazione che, anche a Costituzione vigente, al Comune di Roma parrebbe competere potestà regolamentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 118, comma primo, e 117, comma sesto, secondo periodo, Cost.: una lettura restrittiva, volta ad accreditare l'equazione autonomia normativa = autonomia regolamentare, potrebbe apparire in sostanza tale da privare di gran parte della sua potenzialità innovativa la norma costituzionale in commento³⁶. A favore della interpretazione restrittiva potrebbe tuttavia militare il principio del *numerus clausus*³⁷ delle fonti primarie previste in Costituzione, in base al quale le fonti provviste della stessa forza formale della "legge" sono per intero regolate dalla Costituzione, o da norme costituzionali: solo la Costituzione potrebbe in tale ottica prevedere -in maniera espressa e tassativa- fonti primarie di produzione normativa e la relativa attribuzione di competenza. Se si ritenesse tale principio tuttora immanente all'ordinamento costituzionale, potrebbe considerarsi non sufficiente un generico riferimento alla autonomia "normativa" ed un rinvio allo Statuto della regione Lazio, per fondare la potestà legislativa della Capitale federale.

Un altro elemento a favore della lettura restrittiva può essere costituito dal fatto che l'articolo 134 Cost. (recante l'elencazione degli atti oggetto del giudizio della Corte costituzionale) non è oggetto di modifica: pertanto eventuali atti aventi forza di legge promananti dalla Capitale non sembrerebbero poter essere oggetto dello scrutinio di legittimità della Corte costituzionale.

In estrema sintesi il nuovo articolo 114 renderebbe certa nell'*an* la esistenza di una particolare sfera di autonomia (costituzionalmente garantita ed "anche normativa") della città-capitale, demandando però allo Statuto della Regione Lazio i profili relativi al *quantum* ed al *quomodo*. Come noto l'articolo 116, dal quale sembra in parte mutuata la formula normativa, stabilisce che le forme e condizioni particolari di autonomia delle regioni di diritto speciale risultano da Statuti speciali approvati con legge costituzionale.

³⁶ A meno di ritenere che, in un caso (Costituzione vigente), il potere regolamentare "ordinario" sarebbe attribuito al Comune di Roma, mentre nell'altro (proposta di modifica dell'art. 114), sarebbe spettante una potestà regolamentare "straordinaria" alla Capitale federale.

³⁷ Tale principio risale al pensiero di V. Crisafulli (si vedano le sue *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984, p. 126). Recentemente De Siervo ha affermato che "non sembra sussistere nel sistema costituzionale vigente, caratterizzato da un numero chiuso di fonti primarie, la possibilità di configurare nuove fonti primarie in assenza di esplicite previsioni costituzionali in tal senso" (da notare che l'opinione è stata espressa nel giugno del 2001, all'indomani della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione). Può essere utile citare l'opinione di R. Tosi, che, pur accedendo alla tesi del *numerus clausus*, sembra ritenere possibile che la Costituzione autorizzi implicitamente una certa fonte primaria (*Regole statutarie in tema di fonti regionali*, in *Le istituzioni del federalismo 1.2001*).

Nel testo ora all'esame, infine, la disciplina dell'ordinamento della capitale (che inerirà ovviamente a profili diversi da quelli delle "forme e condizioni particolari di autonomia") continua ad essere demandata alla legge dello Stato.

Tale previsione non è più contenuta nell'ultimo periodo del comma terzo dell'articolo 114 (come nel primo testo approvato dal Senato), ma nell'articolo 117, dove si stabilisce che la materia "ordinamento della capitale" rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

8. IL NUOVO PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI

Il primo testo licenziato dal Senato proponeva una modifica all'articolo 116, comma primo, Cost., volta ad inserire in Costituzione la previsione secondo cui la adozione con legge costituzionale degli Statuti speciali deve essere preceduta da una intesa con la Regione interessata.

L'assenso regionale, secondo il testo approvato dal Senato, poteva essere espresso nel termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di approvazione della legge costituzionale; decorso infruttuosamente tale termine, le Camere erano legittimate ad adottare lo Statuto speciale attraverso l'approvazione della legge costituzionale.

Il testo approvato dai due rami ha mantenuto, nell'ambito dell'*iter* che conduce alla adozione degli Statuti speciali, l'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata, ma ha posto una disciplina più articolata in relazione ai profili procedurali.

Innanzitutto, si colloca il l'intesa con la Regione o Provincia interessata in un preciso momento procedurale: dopo l'approvazione della legge costituzionale in prima deliberazione da parte di entrambe le Camere.

Tale innovazione parrebbe volta a consentire che la Regione (o Provincia) interessata possa esprimersi su di un testo sul quale la volontà dei due rami si è già "cristallizzata": come noto, dopo che nell'*iter ex* articolo 138 i due rami hanno approvato lo stesso testo in prima deliberazione, la seconda lettura può sfociare solo nella approvazione o reiezione di quello stesso testo.

In secondo luogo, si prevede che *il diniego* alla proposta di intesa possa essere manifestato:

- entro tre mesi dalla trasmissione del testo;
- con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio della Regione o Provincia autonoma interessata.

In caso di infruttuoso decorso del termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

Sembra dunque che il testo ora all'esame, oltre a precisare il *quorum* necessario per deliberare il dissenso, introduca in relazione all'infruttuoso decorso del termine una ipotesi di silenzio-assenso (ciò in quanto la Regione è chiamata ad esprimere entro quel termine il proprio dissenso, e non il proprio assenso). Anche il testo approvato dal Senato permetteva l'adozione dello Statuto in caso di infruttuoso decorso del termine, ma, essendo in quel caso la Regione chiamata ad esplicitare il proprio assenso, può ritenersi che il silenzio fosse non significativo, ma solo idoneo a sortire effetti procedurali.

La configurazione del silenzio come significativo (silenzio-assenso) o non significativo non ha un rilievo puramente teorico, in quanto potrebbe incidere - ad esempio - sul regime e sugli effetti della risposta "tardiva" della Regione (o Provincia) interessata che pervenga tuttavia alle Camere prima della fine dell'*iter*.

9. IL NUOVO RIPARTO DI COMPETENZE LEGISLATIVE FRA STATO E REGIONI

In tema di riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, il primo testo approvato dal Senato incideva unicamente sul comma quarto dell'articolo 117, introducendovi la cosiddetta *devolution* (si veda *infra*).

Altre modifiche riguardavano il comma primo (espunzione degli obblighi internazionali dal novero dei vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni) ed il comma ottavo (precisazione che le intese fra le Regioni hanno ad oggetto solo l'esercizio delle funzioni amministrative) dell'articolo 117.

Con riguardo alla soppressione del vincolo costituito dagli obblighi internazionali, la *ratio legislatoris* emersa durante l'esame in prima lettura è quella di porre fine ai dubbi interpretativi³⁸ che la formulazione vigente determina, nonché di evitare la possibilità che il legislatore ordinario sia astretto da ogni tipo di Trattato internazionale (può ricordarsi, tra l'altro, che non tutti gli accordi internazionali debbono essere ratificati con legge, ma solo quelli enumerati dall'art. 80 Cost.).

Rimane però il principio fondamentale posto dall'articolo 10 della Costituzione, a mente del quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma (c.d. adeguamento automatico) alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il testo approvato dalla Camera (e quindi confermato dal Senato) ha mantenuto le summenzionate modifiche, con una specificazione relativa alla competenza esclusiva delle Regioni in materia di polizia (si veda *infra*).

Inoltre, il testo ora all'esame apporta modifiche anche ai commi secondo e terzo dell'articolo 117, correggendo dunque la distribuzione delle materie operata dalla riforma del titolo V intervenuta nel 2001.

Si può ricordare per sommi capi il dibattito nel corso della presente legislatura circa l'opportunità di rivedere il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, quale disegnato dalla riforma del titolo V del 2001.

Nella prima parte della legislatura l'attenzione è stata catalizzata dall'annuncio di un imminente disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa che avrebbe dovuto semplificare l'articolo 117 Cost. eliminando le materie rimesse alla potestà concorrente (cd disegno La Loggia, mai formalizzato però in atto parlamentare), ritenute quelle maggiormente foriere di incertezza interpretativa e contenzioso innanzi alla Corte costituzionale.

³⁸ Mentre parte della dottrina sostiene che il testo vigente dell'art. 117, primo comma, determini una vera e propria costituzionalizzazione dei trattati (con gli intuitivi corollari), altra parte ritiene che esso si ponga in sostanziale continuità con l'impostazione previgente, escludendo effetti costituzionalizzanti.

In seguito è stato presentato il cd. disegno di legge costituzionale Bossi (A.S. n. 1187, approvato in prima deliberazione dal Senato e - con modifiche - anche dalla Camera), che riformava invece l'articolo 117 introducendovi la *devolution*.

Vi è stata quindi la presentazione dell'A.S. n. 2544, che, con riferimento specifico all'articolo 117, si limitava a modificarne il comma quarto, introducendovi la *devolution* con una formulazione analoga (anche se non interamente sovrapponibile) a quella del testo Bossi.

Nel successivo dibattito in Senato è poi prevalso, fra i vari orientamenti, quello propenso ad una revisione minimale dell'articolo 117, consistente nell'innesto della *devolution* sulla struttura base della riforma del 2001 (impostazione già fatta propria, come visto, dall'originario disegno governativo).

9.1 IL NUOVO ELENCO DELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA STATALE

Il catalogo delle materie di competenza esclusiva dello Stato viene arricchito, nel testo ora all'esame, dalle seguenti aggiunte:

- promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale (introdotta nella lettera *a*) del comma secondo);
- politica monetaria, tutela del credito, organizzazioni comuni di mercato (introdotte nella lettera *e*) del comma secondo);
- norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari (introdotte nella lettera *m-bis*) del comma secondo);
- sicurezza del lavoro (introdotta nella lettera *o*) del comma secondo);
- ordinamento della capitale (introdotta nella lettera *p*) del comma secondo);
- grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza (introdotte nella lettera *s-bis* del comma secondo);
- ordinamento della comunicazione (introdotta nella lettera *s-ter* del comma secondo);
- ordinamento delle professioni intellettuali e ordinamento sportivo nazionale (introdotte nella lettera *s-quater* del comma secondo);
- produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia (introdotte nella lettera *s-quinqies* del comma secondo).

È stata invece espressamente esclusa dal novero delle materie di esclusiva competenza statale la disciplina della polizia amministrativa regionale (modifica alla lettera *h*) del comma secondo). Tale esclusione è da porre in relazione alla modifica - di cui si dirà - in tema di *devolution*.

9.2 IL NUOVO ELENCO DELLE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE

Il catalogo delle materie di competenza legislativa concorrente è stato arricchito dalle seguenti aggiunte:

- ordinamento sportivo regionale (modifica riconducibile alla attribuzione in via esclusiva allo Stato della materia "ordinamento sportivo nazionale");
- reti di trasporto e di navigazione (sono di competenza concorrente però solo le reti non "grandi" e prive di "interesse nazionale");
- comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale;
- promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche;
- istituti di credito a carattere regionale.

Sono state invece espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente:

- la sicurezza del lavoro (attribuita in via esclusiva allo Stato);
- la tutela della salute (ma le "norme generali sulla tutela della salute" sono state poste, come visto, fra le materie esclusive dello Stato);
- la produzione, trasporto e distribuzione di energia a livello nazionale (attribuite in via esclusiva allo Stato; rimangono tra le materie concorrenti solo la produzione, trasporto e distribuzione di energia di livello non nazionale).

9.3 LE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI

La modifica del comma quarto dell'articolo 117 già approvata dal Senato in prima lettura (cosiddetta *devolution*) è stata - come già rilevato - quasi integralmente recepita nel testo licenziato dalla Camera dei deputati (e poi accolto dal Senato).

Anche il testo ora in esame, dunque, attraverso la completa riscrittura della disposizione costituzionale, indica espressamente la spettanza alle Regioni della potestà legislativa esclusiva su una serie di materie specifiche:

- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- polizia amministrativa regionale e locale;
- alle quali aggiunge, con una norma di chiusura, che spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in relazione ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nel testo approvato in prima deliberazione dai due rami si è specificato quindi che la potestà legislativa esclusiva delle Regioni ha ad oggetto soltanto la polizia di carattere amministrativo, a livello sia regionale (competenza aggiunta dalla Camera e quindi confermata dal Senato; la modifica è da porre in relazione all'esclusione espressa della polizia amministrativa regionale dalle materie di competenza statale) che locale.

Tale modifica appare volta a perimetrare in maniera più recisa le rispettive competenze di Stato e Regioni: al primo spetta dunque, in via esclusiva, la legislazione in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, comma secondo, lettera *h*), che - si noti - esclude espressamente la polizia amministrativa regionale e locale); alle seconde compete, in via del pari esclusiva, la disciplina della polizia amministrativa regionale e locale (articolo 117, comma quarto, lettera *d*)).

Resta ovviamente il problema di definire la portata esatta della locuzione "ordine pubblico e sicurezza" al fine tracciare con precisione il confine tra la competenza statale e quella regionale. Al riguardo, sovviene la definizione recata dall'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, il quale precisa che le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

E' opportuno segnalare che tale definizione, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 290 del 2001), è in linea con la tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica fornita dalla giurisprudenza della Consulta, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento.

9.4 PROFILI INNOVATIVI E SPUNTI PROBLEMATICI

Due appaiono i profili maggiormente innovativi rispetto al sistema risultante dall'articolo 117, comma quarto, nella sua vigente formulazione:

- ferma restando la clausola residuale attraverso la quale si attribuisce alle Regioni la potestà legislativa generale, salva espressa attribuzione di competenza allo Stato su singole materie, si individua comunque una serie di materie esplicitamente e specificamente attribuite al legislatore regionale;
- si qualifica espressamente come esclusiva la potestà legislativa (sia specifica che generale-residuale) delle Regioni.

Con riferimento al primo profilo, potrebbe porsi la questione se il diverso criterio seguito nella redazione della norma (attribuire una competenza generale e, nel contempo, enumerare alcune materie specifiche) possa comportare una

differenza qualitativa o se la specificazione sia effettuata a soli fini di certezza del diritto.

La espressa qualifica di "esclusività" della potestà legislativa regionale potrebbe incidere sulla interpretazione dell'articolo 117 il quale, come ha sottolineato la dottrina, nel testo oggi vigente:

- da un lato, qualifica espressamente come "esclusiva" solo la potestà legislativa dello Stato (comma secondo) e pone una "riserva" di legge statale per la definizione dei principi fondamentali della legislazione concorrente (comma terzo);
- dall'altro stabilisce che "spetta" alle Regioni la potestà legislativa in ambito concorrente (comma terzo, ult. Cpv.) e generale-residuale (comma quarto), senza specificare se tali competenze abbiano o meno carattere esclusivo.

Non può escludersi inoltre che la riforma proposta sortisca effetti sull'intera ricostruzione del sistema delle fonti, che potrebbe virare verso un rapporto di rigida separazione tra fonte statale e fonte regionale, almeno in dati ambiti³⁹.

Si osserva peraltro che la riforma esplicita il carattere esclusivo della potestà legislativa regionale solo nel comma quarto dell'art. 117, mentre la normazione di dettaglio nell'ambito della legislazione concorrente rimane di generica "spettanza" regionale.

³⁹ Ciò potrebbe avere conseguenze in tema di legittimità delle cosiddette normative statali cedevoli in materia legislativa regionale. Parte della dottrina ha notato, a seguito della riforma del titolo V: "Il problema (...) è quello della possibilità, per la legislazione statale, di continuare ad intervenire nelle materie di competenza regionale con normative caratterizzate dalla cd. clausola di cedevolezza (come, di fatto, è spesso accaduto nell'ambito dalla normazione statale degli ultimi mesi).

Si è già precisato come, secondo molti autori, la collocazione della legge regionale nel sistema delle fonti condurrebbe ad escludere la legittimità, nel nuovo contesto del Titolo V, della soluzione delle normative statali cedevoli. Il rovesciamento del criterio della residualità, con l'affermazione della competenza generale regionale, impedirebbe, cioè, la possibilità di continuare a ragionare in termini di "preferenza" anziché di "riserva" dell'ambito assegnato alla legge regionale.

A questo riguardo, tuttavia, occorre ribadire che il nuovo testo utilizza espressamente il riferimento al regime tecnico della "riserva" solo per definire la competenza statale: si dispone, infatti, che è "riservata allo Stato" (art. 117, III comma) la determinazione dei principi fondamentali, mentre si afferma la "spettanza" alla competenza generale regionale di ogni materia "non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (art. 117 Cost., IV comma). In altre parole, ad un'attenta analisi, il termine "riserva" è utilizzato solo in riferimento alla legislazione statale, mentre non viene mai utilizzato in relazione alla legislazione regionale." (L. Antonini, *Sono ancora legittime le normative statali cedevoli?*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it).

Propendono per la illegittimità delle normative statali cedevoli L. Elia, per il quale lo Stato ha ora una potestà legislativa "d'eccezione", a fronte della potestà generale regionale, e Panunzio, secondo il quale è da escludere che lo Stato possa continuare a legiferare in via suppletiva nelle materie regionali, in quanto "vi è un rovesciamento del presupposto su cui si fondano le competenze legislative di Stato e regioni. In precedenza, la possibilità per la legge statale di disciplinare nel dettaglio in via suppletiva si fondava, nel vecchio sistema, sulla sua competenza generale; oggi questa competenza generale non c'è più e mi sembrerebbe difficile continuare a ragionare nello stesso modo. (...) Le stesse considerazioni valgono nelle materie di competenza regionale esclusiva: (...) lo Stato non può intervenire in via suppletiva con leggi nuove" (entrambi le opinioni riportate sono state espresse nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta nel 2002 dalla 1° Commissione, su *Gli effetti nell'ordinamento delle revisioni del titolo V della parte II della Costituzione*).

Sembrirebbe derivarne un sistema così configurato:

- due ambiti di competenza legislativa esclusiva (di Stato e Regioni, rispettivamente, commi secondo e quarto), nei quali lo sconfinamento normativo (ora della Regione, ora dello Stato) sembrerebbe produrre norme costituzionalmente illegittime (alla stregua di un criterio di rigida separazione tra fonti);
- un ambito di competenza legislativa concorrente (art. 117 comma terzo), nel quale potrebbe residuare la possibilità per lo Stato di entrare nel dettaglio attraverso norme (non illegittime ma) cedevoli destinate a recedere di fronte all'attivarsi del legislatore regionale (alla stregua di un criterio di preferenza/integrazione⁴⁰).

Tale tentativo di ricostruzione del sistema deve però ora tenere conto della introduzione, nell'art. 114 Cost., dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, che, come rilevato in precedenza, potrebbe avere significative refluenze anche sul riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, prefigurando la possibilità di un riparto dinamico che verrebbe a convivere con quello statico.

⁴⁰ Potrebbe risultare rilevante, a fini interpretativi, la differenza tra spettanza *generica* (ex articolo 117, comma terzo) e spettanza *esclusiva* (ex articolo 117, comma quarto, nella nuova formulazione).

10. IL NUOVO ARTICOLO 118: LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FRA STATO, REGIONI E AUTONOMIE

Sembra possa parlarsi di "nuovo" articolo 118, attesa la quantità di modifiche che il testo approvato dai due rami apporta a tale disposizione costituzionale.

10.1 LE CONFERENZE IN COSTITUZIONE

La Conferenza Stato-Regioni è configurata dal comma terzo dell'articolo 118 (come modificato) quale organo necessario: si stabilisce infatti che la legge (necessariamente bicamerale) "istituisce" detta Conferenza al fine di realizzare la leale collaborazione e la promozione di accordi e intese.

La disposizione non perimetra in alcun modo l'ambito di competenza della Conferenza Stato-Regioni: dalla formulazione non si evince se la realizzazione della leale collaborazione e la promozione di accordi cui è finalizzata la istituzione della Conferenza siano limitate alla sfera amministrativa o si estendano a quella legislativa.

A seguito della approvazione della summenzionata modifica da parte della Camera, più di una voce critica si è levata, paventando i rischi di sovrapposizioni con il Senato federale della Repubblica. Si ricorda che, durante il dibattito in prima lettura, era stato proposto di costituzionalizzare il sistema delle Conferenze, nell'ambito però di un testo che prevedeva un Senato federale non eletto contestualmente ai Consigli regionali.

Un supporto all'interpretazione della disposizione potrebbe venire dall'articolo 127-ter, comma primo, Cost., il cui *incipit* prevede la salvezza delle "competenze amministrative" delle Conferenze di cui all'art. 116.

A ben vedere, tuttavia, la disposizione da ultimo citata consente di affermare con certezza che le Conferenze hanno competenze amministrative, ma non esclude che abbiano anche competenze ("propedeutiche") in ambito legislativo.

Può essere utile ricordare quali sono, ai sensi della vigente legislazione, le competenze della Conferenza Stato-Regioni: essa opera nell'ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali.

La conferenza Stato-Regioni, in particolare:

- è la sede privilegiata del raccordo fra la politica del Governo e quella delle Regioni;
- è la sede dove il Governo acquisisce l'avviso delle Regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale;

- persegue l'obiettivo di realizzare la leale collaborazione tra Amministrazioni centrale e regionali;
- si riunisce in una apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale.

Il comma terzo dell'articolo 118 (come modificato) prevede inoltre che, sempre con legge bicamerale e per il perseguimento dei fini sopra citati, si possano istituire altre Conferenze fra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (tali altre Conferenze non sono dunque configurate come organi "necessari").

10.2 L'AUTONOMIA DI COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE

Il testo introduce nell'articolo 118 una disposizione che garantisce a Comuni, Province e Città metropolitane, nell'esercizio delle funzioni amministrative, autonomia nell'ambito delle competenti leggi statali e regionali.

Non è di immediata evidenza l'accezione nella quale il termine autonomia è impiegato nell'ambito della disposizione. Potrebbe ritenersi che, nel suo significato più proprio (*autos-nomos*), essa evochi un potere regolamentare dei citati enti, quale raccordo fra le norme generali ad astratte poste dalla legge (statale o regionale) e la cura concreta dell'interesse pubblico nello svolgimento della funzione amministrativa.

Si ricorda che, già a Costituzione vigente: ai Comuni sono attribuite, di regola, le funzioni amministrative (art. 118, comma primo); Comuni, Province e Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

10.3 COORDINAMENTO FRA STATO E REGIONI IN PARTICOLARI MATERIE

Il testo approvato dai due rami introduce inoltre nell'art. 118 Cost. una disposizione che prevede forme di coordinamento fra Stato e Regioni (ma si veda *infra*), da disciplinarsi con legge statale (necessariamente bicamerale ai sensi dell'art. 70, terzo comma), nelle seguenti materie:

- immigrazione;
- ordine pubblico e sicurezza;
- tutela dei beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Le forme di coordinamento sopra menzionate sono introdotte da tre frasi contenute nel novellato comma quinto dell'art. 118; solo la prima di esse

individua però espressamente nello Stato e nelle Regioni i soggetti istituzionali da coordinare.

Si segnala che tutte le materie citate sono di competenza statale esclusiva, ad eccezione della ricerca scientifica e tecnologica, che rientra invece nell'ambito della potestà concorrente.

10.4 ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ENTI DI AUTONOMIA FUNZIONALE

Si ricorda che già il primo testo approvato dal Senato introduceva nell'articolo 118 il riconoscimento ed il *favor* per l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale, ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale (la Camera ha recepito tale disposizione, integrandola con quella di seguito illustrata, che è stata poi confermata dal Senato).

Il testo approvato dai due rami introduce nell'articolo 118 una disposizione che demanda ad una legge statale, di competenza prevalente della Camera dei deputati, la definizione dell'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale.

10.5 PICCOLI COMUNI E COMUNI MONTANI

Il testo ora in esame introduce infine nell'articolo 118 una disposizione (ultimo comma) che demanda ad una legge necessariamente bicamerale la previsione di misure atte a favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e dei comuni montani, nonché la attribuzione a tali forme associative della stessa autonomia riconosciuta ai Comuni.

La disposizione sopra illustrata può essere posta in relazione con quella di cui all'articolo 44, ultimo comma, Cost., in base alla quale la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

11. I POTERI SOSTITUTIVI DELLO STATO

Il testo approvato dai due rami apporta modifiche all'articolo 120 della Costituzione, in tema di poteri sostitutivi: nella nuova formulazione essi sono riferiti allo Stato e non - come avviene nel testo vigente (non modificato dal Senato in prima lettura) - al Governo; inoltre, si precisa quali sono le funzioni nel cui esercizio lo Stato può sostituirsi agli altri enti costitutivi della Repubblica.

Come noto, il testo vigente della Costituzione prevede, in tema di poteri sostitutivi, che il Governo possa sostituirsi agli altri enti costitutivi della Repubblica, in determinati casi (mancato rispetto di norme o trattati internazionali e della normativa comunitaria, pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica) e nel rispetto delle norme di procedura poste da legge dello Stato e volte a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

A seguito della riforma del titolo V, parte della dottrina ha ritenuto di evidenziare la scarsa perspicuità della formulazione dell'articolo 120 in tema di poteri sostitutivi. Le notazioni critiche hanno riguardato soprattutto i seguenti profili:

- il fatto che la disposizione riferisca i poteri sostitutivi al Governo, anziché allo Stato;
- il fatto che non siano esplicitate le funzioni esplicabili "in sostituzione";
- il fatto che non risulti chiaro il rapporto e le rispettive sfere di applicazione dell'articolo 120 Cost. e dell'articolo 117, comma quinto Cost. (quest'ultimo prevede, tra l'altro, un potere sostitutivo per i casi di inadempienza delle Regioni e delle Province autonome rispetto ad obblighi internazionali o comunitari, da esercitarsi secondo modalità e procedure stabilite da legge statale).

La asserita oscurità della formulazione ha quindi indotto la dottrina a pervenire ad esiti interpretativi anche molto diversi fra loro: alcuni hanno ritenuto che i poteri sostitutivi siano esercitabili solo in ambito amministrativo; altri hanno invece ritenuto che essi abbraccino anche la sfera legislativa (magari tramite ricorso alla decretazione d'urgenza, ciò che spiegherebbe anche il riferimento al Governo); altri hanno ritenuto che l'articolo 120 sia la nuova clausola di garanzia dell'interesse nazionale all'interno del titolo V riformato.

In attuazione della disposizione costituzionale vigente, l'articolo 8 della legge 131/2003 (cd. legge La Loggia), pone la disciplina di seguito compendiate:

- la sostituzione, che può essere richiesta dalle stesse Regioni o dagli enti locali, deve riguardare solo "provvedimenti dovuti o necessari";
- è prevista una procedura collaborativa: diffida dell'ente ad adempiere entro un tempo congruo, scaduto il quale il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, adotta il provvedimento;
- i provvedimenti che il Governo adotta nell'esercizio del potere sostitutivo possono avere natura anche normativa;

- se la sostituzione è disposta nei confronti degli enti locali deve ispirarsi ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione⁴¹.

Può rilevarsi che tale disciplina sembra fare propri alcuni dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di poteri sostitutivi (non solo statali: la Corte ritiene infatti configurabili, nel rispetto di determinati presupposti, anche poteri sostitutivi "innominati").

La formulazione approvata dai due rami, riferendo i poteri sostitutivi allo Stato ed esplicitando quali siano le funzioni esplicabili "in sostituzione" (sia quelle legislative che quelle amministrative), sembra superare almeno alcuni dei dubbi posti dalla dottrina.

Resta il problema del rapporto fra art. 117, comma quinto (non modificato dal d.d.l. cost.) ed articolo 120, i quali parrebbero continuare ad avere delle aree di sovrapposizione.

Semberebbe inoltre da valutare il rapporto sistematico fra la modifica in esame e l'introduzione nell'articolo 114 dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Ci si potrebbe domandare se l'esercizio di funzioni legislative in sussidiarietà da parte dello Stato sia cosa diversa dalla sostituzione al legislatore regionale nei casi indicati dall'articolo 120, o se invece la sostituzione sia la peculiare modalità in cui si esplica la sussidiarietà in ambito legislativo. Il fatto che vi siano due disposizioni diverse, a ciascuna delle quali parrebbe da ascrivere un autonomo contenuto dispositivo, e la giurisprudenza costituzionale citata in precedenza, potrebbero far propendere per la prima soluzione.

Quanto alle modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato, il testo vigente rimanda a procedure stabilite con legge ed atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà; quello ora in esame elide il riferimento alle procedure stabilite con legge, e chiede solo ed immediatamente il rispetto dei citati principi.

⁴¹ Per un approfondimento sull'art. 8 della legge La Loggia e sui poteri sostitutivi in genere, si veda il Quaderno di documentazione n. 36, *La legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Commento agli articoli. Con lavori preparatori su CD*, Servizio studi, marzo 2003, a cura di F. Marcelli e V. Giammusso.

12. NUOVE MODIFICHE A DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI RIGUARDANTI LE REGIONI

Il testo approvato dai due rami reca anche talune modifiche agli articoli 122, 123 e 126 della Costituzione (che il Senato aveva lasciato inizialmente immutati), di seguito illustrate.

Il primo comma dell'articolo 122 è integrato dalla previsione secondo la quale la legge della Repubblica (bicamerale, secondo il nuovo testo dell'articolo 70), oltre a dettare i principi fondamentali relativi al sistema elettorale e ai casi di ineleggibilità e incompatibilità, nonché a stabilire la durata degli organi elettivi regionali, detta anche criteri relativi alla composizione di questi ultimi.

Nel quinto comma dell'articolo 122 è poi introdotto il divieto di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali. Come per l'elezione a suffragio universale e diretto, si prevede tuttavia che gli Statuti regionali possano disporre diversamente.

In base al nuovo testo del quinto comma, dunque, a meno che lo Statuto disponga diversamente, il Presidente della Giunta regionale:

- è eletto a suffragio universale e diretto;
- non è immediatamente rieleggibile dopo un secondo mandato consecutivo.

Nel secondo comma dell'articolo 123 è soppressa la disposizione che esenta la legge di approvazione dello Statuto regionale dall'apposizione del visto del Commissario di Governo (ferma comunque la possibilità di impugnazione successiva dello Statuto da parte del Governo innanzi alla Corte costituzionale).

Nell'ultimo comma dell'articolo 123 si introduce una modifica che accresce le funzioni del Consiglio delle autonomie locali, ponendo le basi per un ruolo più pregnante degli enti locali al suo interno: da organo di mera consultazione fra Regione e enti locali il Consiglio diviene anche organo di concertazione e raccordo.

Nell'articolo 126 è introdotta la precisazione che il decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta nei casi stabiliti (per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionali) è adottato dal Presidente della Repubblica "previo parere del Senato federale".

Si tratta peraltro di una disposizione di mero raccordo, poiché il parere del Senato in tale materia è già previsto dall'art. 72, sesto comma, Cost..

Durante il dibattito presso la Camera dei deputati, taluni hanno rilevato che, con l'introduzione della contestualità "piena" quale peculiare modalità formativa della

Camera Alta, una parte dei Senatori verserebbe in "conflitto di interessi" rispetto alla formulazione del parere sullo scioglimento.

13. L'ANNULLAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE A TUTELA DELL'INTERESSE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA: UNA DIVERSA PROCEDURA ED UNA DIVERSA SCELTA SULLA COMPETENZA SOSTANZIALE ALL'ANNULLAMENTO

Anche il testo ora all'esame prevede, al fine di tutelare l' "interesse nazionale della Repubblica", l'annullamento delle leggi regionali (o delle parti di esse) che lo pregiudicano (art. 127, nuovo secondo comma introdotto dalla novella). Lo strumento è dunque uguale a quello già previsto dal testo approvato in prima lettura dal Senato, ma la procedura e la titolarità sostanziale della decisione sull'annullamento sono mutate.

In base alla disciplina prefigurata dal primo testo approvato dal Senato, il potere di annullare le leggi regionali sembrava, ancorché all'esito di un procedura articolata, in capo al Presidente della Repubblica.

L'*iter* all'esito del quale il Presidente della Repubblica poteva emanare il decreto di annullamento era così delineato:

- entro trenta giorni dalla pubblicazione, il Governo può sottoporre una legge regionale all'esame del Senato federale, laddove la ritenga in contrasto con l'interesse nazionale;
- qualora nei successivi trenta giorni il Senato ritenga la questione sollevata dal Governo fondata, può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, indicando le disposizioni ritenute pregiudizievoli;
- in caso di inerzia del Consiglio regionale protratta per i successivi trenta giorni, il Senato può, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti nei successivi trenta giorni, proporre al Presidente della Repubblica di annullare l'intera legge o le singole disposizioni pregiudizievoli.

Nel testo approvato dalla Camera (e poi confermato dal Senato) invece, come si diceva, fermo restando lo strumento, mutano sia la procedura che il soggetto istituzionale chiamato a decidere.

Si prevede la procedura di seguito schematizzata:

- qualora il Governo ritenga che una legge regionale, o parte di essa, rechi pregiudizio all'interesse nazionale, può - entro quindici giorni dalla sua pubblicazione - invitare la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli (vi è dunque, *in primis*, un contatto diretto fra Governo e Regione);
- se nei quindici giorni successivi il Consiglio regionale non rimuove il pregiudizio il Governo, entro ulteriori quindici giorni, sottopone la questione (non più al Senato, bensì) al Parlamento in seduta comune;
- entro i successivi quindici giorni, il Parlamento in seduta comune può - con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti - annullare in tutto o in parte la legge;
- entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Repubblica emana il conseguente decreto di annullamento.

La decisione sull'annullamento pare nella sostanza rimessa al Parlamento in seduta comune (il quale "può annullare"); il Presidente della Repubblica pare tenuto ("emana") ad adottare il conseguente decreto di annullamento, il quale non sembra altro che la veste giuridica della decisione già assunta dall'organo collegiale.

Può notarsi che il testo ora in esame, al pari di quello licenziato dal Senato in prima lettura, non chiarisce da quale momento la legge regionale cessa di avere efficacia, né la sorte degli effetti *medio-tempore* (entrata in vigore - annullamento, posto che l'avvio dell'*iter* non pare sortire effetti sospensivi) espliciti⁴².

Nel dibattito presso la Camera diversi interventi critici hanno ritenuto di stigmatizzare l'attribuzione ad organi statali di una valutazione di opportunità politica che può sfociare nell'annullamento di una legge regionale: in questo modo - essi ritengono - è svilita la previsione di pari dignità istituzionale riconosciuta a tutti gli enti costitutivi della Repubblica dall'articolo 114. Inoltre, secondo alcuni, non è chiaro il rapporto tra annullamento *ex* articolo 127 ed esercizio di potere sostitutivo *ex* articolo 120 Cost.

Può essere utile rammentare che, già nel corso del primo dibattito presso il Senato, taluni avevano segnalato l'opportunità di prevedere non solo interventi "in negativo" dello Stato, volti ad espungere dall'ordinamento norme pregiudizievoli per l'interesse nazionale, ma anche intereventi "in positivo" volti ad una tutela anche preventiva delle superiori esigenze unitarie.

Potrebbe ritenersi che, nel sistema delineato dal testo in esame, l'annullamento della legge regionale da parte del Parlamento in seduta comune sia configurato come strumento "cassatorio" e "a posteriori"; l'esercizio del potere sostitutivo come strumento tendenzialmente volto a consentire interventi statuali "in positivo" e "a priori".

Bisogna però rilevare che sembrano comunque sussistere aree di possibile sovrapposizione fra i due istituti, posto che con una tecnica di "ritaglio" anche l'annullamento parziale della legge regionale potrebbe in sostanza trasformarsi in intervento "in positivo", e che l'intervento sostitutivo *ex* articolo 120 potrebbe anche essere usato come strumento "a posteriori" (lo Stato, preso atto del rifiuto della Regione di rimuovere le disposizioni pregiudizievoli, potrebbe - ricorrendo taluno dei presupposti di cui all'art. 120 - scegliere fra il deferimento dello

⁴² Con riguardo alle sentenze della Corte costituzionale, l'articolo 136 della Costituzione specifica che quando la Corte dichiara l'illegittimità di una norma di legge o di un atto equiparato essa cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione. Quanto agli effetti della decisione, secondo la prevalente giurisprudenza "le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza" (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057).

strumento cassatorio al Parlamento in seduta comune e un'iniziativa legislativa *ad hoc* "in sostituzione").

Altro profilo di rilievo è costituito dal fatto che per l'annullamento della legge regionale è necessaria una deliberazione favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune, mentre l'approvazione di una legge statale "in sostituzione" compete in via paritaria alle due Camere, senza *quorum* particolari.

Inoltre, la legge statale "in sostituzione" parrebbe soggetta ad un'eventuale vaglio della Corte costituzionale, che potrebbe essere chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti giuridici di cui all'articolo 120 dalla Regione che lamenta la lesione della propria sfera di competenza.

L'annullamento della legge regionale, invece (anche ammesso che il relativo decreto possa essere considerato "atto avente valore di legge dello Stato") potrebbe più difficilmente essere sindacato dalla Consulta: si può infatti ricordare che, secondo la originaria relazione illustrativa del Governo, il parametro dell'interesse nazionale "per la sua vaghezza e sostanziale indeterminatezza rappresenta un concetto elastico e relativo, più facilmente riconducibile alla sfera del metagiuridico e dunque dell'opportunità"; diversi interventi durante il dibattito alla Camera dei deputati hanno ribadito tale concezione dell'interesse nazionale. Dunque, a meno di una trasformazione per via interpretativa dell'interesse nazionale in parametro giuridico, non parrebbe configurabile un controllo della Corte costituzionale sulle menzionate deliberazioni del Parlamento in seduta comune.

14. ENTI LOCALI E CORTE COSTITUZIONALE: NUOVI SOGGETTI E UN NUOVO CANALE DI ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il testo approvato dai due rami prefigura la possibilità che gli enti locali ricorrano alla Corte costituzionale. La disposizione di riferimento è il nuovo articolo 127-*bis* Cost. (introdotto dalla Camera e confermato dal Senato).

Si prevede che i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano promuovere innanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale nei casi in cui ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione sia lesivo delle proprie competenze costituzionalmente attribuite.

In tal modo, nuovi soggetti sono legittimati ad attivare il giudizio della Corte, avvalendosi di un nuovo canale di accesso ad essi riservato.

La definizione di condizioni, forme, e termini di proponibilità della questione è demandata ad apposita legge costituzionale.

Si può notare che la formulazione pare in parte mutuata da quella dell'articolo 127, ultimo comma, con una differenza: le Regioni possono proporre la questione di legittimità costituzionale qualora ritengano che una legge o un atto avente valore di legge leda la propria "sfera di competenza"; gli enti locali quando ritengano che la legge o l'atto equiparato leda "le proprie competenze costituzionalmente attribuite".

Il ricorso delle Regioni alla Corte costituzionale non è però assoggettato dalla disposizione di riferimento a "filtri" di sorta (condizioni, forme e termini di proponibilità, nel lessico del disegno di riforma).

Malgrado tali differenze, pare che la legittimazione degli enti locali sia analoga a quella delle Regioni, e si differenzi invece nettamente da quella (più ampia) dello Stato, che può invece promuovere la questione di legittimità ogni qual volta ritenga che una legge regionale "ecceda la competenza della Regione" (art. 127, comma primo).

15. NOMINA DEI GIUDICI COSTITUZIONALI: UN DIVERSO ASSETTO

Sin dalla sua versione originaria, il d.d.l.cost. modificava le modalità di nomina dei giudici costituzionali, riservando al Senato federale la nomina di sei giudici su 19. Il testo del Governo e quello approvato dalla 1^a Commissione del Senato innalzavano anche il numero dei giudici costituzionali; tale ultima modifica è stata però respinta dall'Aula del Senato e pertanto il numero totale dei componenti è rimasto immutato.

Come noto, alla stregua della Costituzione vigente, la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, nominati rispettivamente:

- cinque dal Presidente della Repubblica;
- cinque dal Parlamento in seduta comune;
- cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Le motivazioni espresse dal Governo a sostegno della sua originaria proposta di modifica possono essere così sintetizzate:

- i giudici costituzionali devono essere espressione “anche delle sensibilità proprie delle autonomie regionali (sia pure filtrate attraverso il Senato federale)”;
- considerazioni di carattere storico-comparatistico inducono a ritenere necessaria la compresenza, in seno alla Corte costituzionale, “di tutte le componenti che esprimono il potere normativo primario”.

Nell’ottica della relazione governativa, dunque, la partecipazione mediata delle Regioni alla nomina dei giudici costituzionali rappresenta il *pendant* della mutata forma di Stato e del riparto di competenze legislative.

Parte della dottrina ha rilevato sul punto che “Buoni argomenti si possono spendere a difesa della composizione attuale della Corte, ma non si può considerare eversivo o sovversivo che una parte sia pur consistente dei componenti diventi di estrazione – sia pure assai indirettamente e teoricamente – regionalistica. Né la misura dell’allargamento dovrebbe essere tale da alterare la discreta funzionalità dell’organo. Tuttavia, qui (...) c’è da chiedersi come questa previsione si concili con le modalità di composizione del Senato federale previste dal progetto”⁴³.

⁴³ Così C. Fusaro, *op. cit.*, R. Bin, in *Forum costituzionale, Le Regioni nella Corte costituzionale: davvero uno scandalo?*, afferma: “Ma è davvero così scandalosa l’idea che una parte dei componenti della Corte costituzionale sia in qualche modo designata dalle Regioni? La domanda merita attenzione.

L’attuale composizione della Corte è frutto di grande saggezza. Benché il problema dei costituenti fosse essenzialmente quello di bilanciare le componenti “tecniche” (in primo luogo quelle provenienti dalla magistratura), giudicate per loro natura troppo conservatrici, con componenti “politiche” più innovative, alla prova dei fatti si è realizzato un importante equilibrio tra componenti che provengono dai due principali interlocutori della Corte, i giudici, che con i loro ricorsi danno “lavoro” alla Corte, e il Parlamento, delle cui leggi la Corte è giudice e che alle sentenze della Corte dovrebbe dare seguito con nuove leggi.

Altra parte della dottrina⁴⁴ ha evidenziato come, in ottica comparatistica, la soluzione prefigurata sia in linea con quelle adottate dagli ordinamenti positivi di alcuni Stati federali.

In particolare:

- negli Stati Uniti i giudici della Corte suprema federale sono nominati dal Presidente col consenso del Senato (organo che, come noto, rappresenta gli Stati della federazione);
- in Germania i giudici della Corte costituzionale federale sono nominati per metà dal *Bundesrat*;
- in Spagna un terzo dei giudici costituzionali sono eletti dal Senato (organo rappresentativo delle province e delle regioni autonome)⁴⁵.

Il testo approvato in prima lettura dal Senato manteneva dunque inalterato il numero dei giudici e così ripartiva il relativo potere di nomina:

- 4 nominati dal Presidente della Repubblica;
- 4 nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa;
- 7 nominati dal Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni.

Il testo approvato dai due rami in prima deliberazione, pur lasciando anch'esso inalterato il numero complessivo, ha operato una diversa ripartizione delle nomine dei giudici costituzionali:

Non vi è dubbio che in uno Stato centralizzato, "regionale" ma non federale, le Regioni non potevano avere (*rectius*: potevano non avere) una proiezione nella Corte costituzionale. Questa, infatti, ha in cura la legalità costituzionale dell'ordinamento nel suo complesso: le questioni che nascono in relazione a leggi o ad altri atti delle Regioni sono viste non come semplici vertenze sorte tra due soggetti istituzionali, che la Corte è chiamata ad arbitrare, ma come problemi di compatibilità dell'atto in questione con l'intero ordinamento giuridico generale e i suoi diversi livelli di "principi". Se si vuole, la composizione della Corte è il riflesso della supremazia dello Stato nei confronti delle Regioni. (...)Una delle radici che hanno alimentato e dato forma alle corti costituzionali è stato il federalismo (...)è comprensibile che chi lotti per un assetto federale dello Stato ponga anche il problema del superamento dell'assetto della Corte costituzionale che, come si è detto, è figlio di una visione ben diversa dello Stato, ispirata alla supremazia di esso sulle Regioni. Il rapporto paritario che ispira il sistema federale deve esprimersi anche in questo modo." Bartole, Pace e Sorrentino, su *La Stampa* del 18 luglio 2001, affermano che se una componente della Corte costituzionale fosse eletta in modo da configurare una sorta di "mandato regionalista" si avrebbe un potenziale conflitto "con quella che dovrebbe essere la missione del giudice costituzionale, e cioè la tutela della Costituzione in sé e per sé, che talvolta porta a preferire le ragioni dello Stato e talaltra quelle delle regioni". Del pari critico si mostra G. Azzariti, *La derivazione "regionale" di una quota di giudici della Corte costituzionale: corsi e ricorsi storici*, in www.costituzionalismo.it, il quale nota che "(...) il principio di legalità costituzionale, inteso come principio necessariamente unitario, che alla Corte spetta essenzialmente tutelare, non ha nulla a che spartire -rimanendo ad esso estraneo- col principio delle autonomie territoriali".

⁴⁴ C. Guarnieri, su *Il Sole 24 ore* del 15 ottobre 2003. L'intervento prende peraltro le mosse dalle critiche rivolte al progetto di riforma della Corte costituzionale da parte di sette suoi ex Presidenti, i quali paventano il rischio della politicizzazione e della diminuzione della efficacia decisionale della Consulta.

⁴⁵ Per un approfondimento dei profili comparatistici relativi alle nomine dei giudici costituzionali, si veda il *dossier* n. 455, *Corti costituzionali ed Autonomie territoriali (composizione, funzioni e ruolo in relazione ai temi del "federalismo")*, Servizio studi, ottobre 2003, a cura di F. Marcelli.

- 4 nominati dal Presidente della Repubblica;
- 4 nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa;
- 3 nominati dalla Camera dei deputati;
- 4 nominati dal Senato federale.

Come per la nomina dei membri non togati del CSM (si veda *supra*), la Camera ha dunque eliminato (o meglio attenuato), con il successivo avallo del Senato, un elemento di asimmetria fra le competenze dei due rami.

Può evidenziarsi che la formulazione proposta incide sul rapporto numerico tra giudici espressi da istanze “neutre” e “tecniche” e giudici nominati dalle Camere, pur mantenendo una lieve prevalenza ai primi: a Costituzione vigente il plesso Presidente della Repubblica – Magistrature supreme esprime i due terzi dei giudici costituzionali, a seguito dell’approvazione della riforma il rapporto sarebbe quasi paritario.

Viene meno, inoltre, la nomina da parte del Parlamento in seduta comune⁴⁶, in quanto i 3 giudici espressi dalla Camera dei deputati ed i 4 espressi dal Senato federale sarebbero nominati direttamente e separatamente dai due rami.

I *quorum* e le modalità di votazione non sono stati modificati, rispetto a quanto già prevedeva il primo testo approvato dal Senato: si dispone che ciascuna Camera elegga i giudici di propria competenza a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.

⁴⁶ Se a tale modifica si aggiunge quella del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, si rileva che il Parlamento in seduta comune manterrebbe competenze solo nell’ambito della procedura di messa in stato d’accusa del Capo dello Stato e in quella di annullamento delle leggi regionali.

16. IL REFERENDUM NEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

In relazione all'articolo 138 Cost., il primo testo approvato dal Senato ha previsto l'abrogazione del terzo comma, così da rendere sempre possibile, su richiesta dei soggetti legittimati, il *referendum* popolare nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale, qualunque fosse la maggioranza con cui le Camere avessero approvato la legge di revisione.

Come noto, alla stregua del testo vigente, può farsi luogo alla consultazione popolare solo se nella seconda votazione non sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti ciascuna Camera.

Nella relazione del Governo al d.d.l. cost. originario, si afferma che tale modifica è resa necessaria dall'avvento del sistema elettorale maggioritario, con il quale non può escludersi che perfino una maggioranza dei due terzi sia espressione di un unico indirizzo politico: senza tale innovazione non potrebbero escludersi dunque leggi di riforma costituzionale approvate senza l'accordo dell'opposizione e senza possibilità di pronunciamento popolare⁴⁷.

Nel testo licenziato dall'Aula del Senato, inoltre, si prevedeva che, laddove la legge costituzionale (o di revisione) fosse approvata in seconda deliberazione da entrambe le Camere con maggioranza inferiore a due terzi, era necessario che al *referendum* confermativo partecipasse la maggioranza degli aventi diritto (si aggiungeva dunque un *quorum* per la validità della consultazione referendaria, il cui mancato raggiungimento importava la non promulgazione della legge costituzionale).

Nel testo approvato dalle Camere in prima deliberazione è però stato soppresso il *quorum* di validità del *referendum* confermativo.

Durante il dibattito alla Camera era stato notato criticamente che tale previsione avrebbe reso impossibili nuove modifiche della Costituzione, con l'effetto di rendere pressoché intangibile il testo in formazione.

Rimane ferma invece, in base al testo in esame, l'abrogazione del terzo comma e la conseguente possibilità di fare sempre ricorso alla consultazione referendaria, previa richiesta dei soggetti legittimati.

⁴⁷ C. Fusaro, *op cit.*, rileva che “(...)l'ipotesi di non consentire più - neppure a una maggioranza molto alta - di evitare il *referendum* confermativo non scandalizza. Piuttosto, su questo punto le osservazioni sono altre: primo, mi chiedo, se non sarebbe più opportuno prevedere che il *referendum* vi sia sempre e comunque (in questo modo davvero rimettendo la decisione finale al corpo elettorale senza conferire ai titolari del potere di iniziativa (...) un rilevante potere di condizionamento su qualsiasi innovazione); secondo, mi chiedo se non sarebbe opportuno, volendo rivedere il delicato art. 138, prevedere livelli diversi di rigidità costituzionale a tutela delle minoranze, così come fanno oggi buona parte delle più recenti Costituzioni”.

17. LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il testo approvato dalla Camera dei deputati ha rivisto integralmente le norme transitorie, dettando una disciplina complessa ed articolata, successivamente confermata dal Senato.

Si darà conto dei regimi differenziati di applicabilità delle modifiche dividendo queste ultime per temi (Camere, Governo e rapporto fiduciario, ecc.).

Le modifiche non espressamente prese in considerazione in questa sede (in quanto non riconducibili ad alcuno dei grandi temi) appartengono comunque al gruppo di quelle che troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore del d.d.l. cost..

Si premette una illustrazione delle norme *ad hoc* dettate per disciplinare le elezioni delle Camere successive alla entrata in vigore del disegno di riforma.

Per agevolare la comprensione della normativa transitoria, nella Parte II del *dossier* è riportata una tabella che reca, nella colonna di sinistra, il testo della Costituzione novellato (cioè, in sostanza, la disciplina “a regime”) e nella colonna di destra la corrispondente disciplina transitoria.

17.1 DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DELLE CAMERE SUCCESSIVE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.D.L. COST.

Il testo prevede una disciplina differenziata per le prime elezioni successive all'entrata in vigore del d.d.l. cost. e le seguenti.

17.1.1 Le prime elezioni successive all'entrata in vigore del d.d.l. cost.

Per il Senato federale della Repubblica si prevede che:

- le elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime;
- hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni (mentre a regime il mandato dei senatori durerà quanto la consiliatura della Regione di riferimento);
- sono eleggibili a senatori di una Regione o di una Provincia gli elettori che hanno compiuto i 40 di età (mentre a regime l'età minima sarà di 25 anni);
- non vi è elezione di senatori nella Circostrizione estero (saranno infatti eletti nella Circostrizione estero solo 18 deputati, nell'ambito della contestuale elezione della Camera);
- i membri elettivi del Senato federale dovrebbero essere quelli di cui all'articolo 57, comma secondo, Cost., nel testo vigente alla entrata in vigore del d.d.l. cost. (ossia il testo non modificato), in quanto il testo novellato dell'art. 57 sarà operativo solo per le elezioni successive (vedi *infra*); non è chiaro però se i membri elettivi del Senato sono in questo caso 315 senatori - eletti tutti sul

territorio nazionale - o 309 (posto che si prevede espressamente che in questa tornata non saranno eletti senatori nella C.E., e resta dunque da stabilire la sorte dei 6 seggi a quest'ultima assegnati, che pure concorrono a costituire il *plenum* dell'Assemblea).

Per le prime elezioni della Camera dei deputati si prevede che:

- esse hanno luogo contestualmente a quelle del Senato federale;
- ha già luogo nel loro ambito l'elezione dei 18 deputati assegnati alla Circoscrizione estero dall'art. 56, comma secondo, Cost. (come modificato);
- la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla C.e., si effettua dividendo per 612 il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale (tale disposizione si comprende ponendo mente al fatto che la riduzione a 518 del numero complessivo dei deputati - prevista dal testo modificato dell'articolo 56, comma secondo, Cost. - è prevista solo per la seconda legislatura successiva a quella in cui entra in vigore il d.d.l. cost.: $630-18 = 612$).

17.1.2 Le elezioni successive alle prime

In relazione alle seconde elezioni del Senato federale (comunque 5 anni dopo le prime), si prevede che:

- esse danno luogo alla composizione del Senato di cui all'articolo 57 Cost., come modificato (252 senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente alle elezioni regionali);
- sono eleggibili a senatori di una Regione o di una Provincia gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età;
- esse sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime;
- esse hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

Per la Camera dei deputati, in occasione delle seconde elezioni, si prevede la diminuzione a 518 del numero dei componenti, compresi i 18 eletti nella Circoscrizione estero (si noti che, mentre la durata del primo Senato federale è stabilita nella misura intangibile di 5 cinque anni, lo stesso non avviene per la Camera dei deputati; ciò significa che la diminuzione numerica di deputati e senatori sarà contestuale solo se la prima legislatura della Camera dei deputati avrà la sua durata fisiologica; in caso contrario, la diminuzione del numero dei deputati avverrà prima di quella del numero di senatori).

Quanto alle leggi elettorali, si prevede che per le elezioni delle Camere successive alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost. e fino al correlativo

adeguamento della legislazione elettorale, si applichino le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost..

In relazione alle legislature delle Assemblee o Consigli regionali e delle Province autonome, si prevede che:

- quelle di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale o di provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni del Senato federale, durano fino alla data di indizione delle nuove elezioni del Senato federale (le seconde, che, come visto, hanno luogo alla scadenza dei cinque anni dalle prime);
- nel quinquennio che intercorre fra le prime e le seconde elezioni del Senato federale, e solo in tale lasso di tempo (in quanto a regime sarà la durata del mandato dei senatori a dipendere dalla durata della legislatura regionale o provinciale), in caso di scioglimento di un organo consiliare regionale o di Provincia autonoma ai sensi dell'art. 126 o di altra disposizione costituzionale, la durata della successiva consiliatura è ridotta in maniera tale da consentire, in occasione delle seconde elezioni del Senato federale, la contestualità prevista dall'art. 57 Cost. (come modificato).

17.2 MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI RIGUARDANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LE CAMERE

Le altre modifiche alle disposizioni costituzionali inerenti alle Camere possono essere divise in **tre gruppi**:

- 1) modifiche che saranno applicabili da subito, ossia dalla data di entrata in vigore del d.d.l. cost.;
- 2) modifiche che saranno applicabili con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost.;
- 3) modifiche che saranno applicabili per la successiva formazione della Camera dei deputati nonché del Senato federale della Repubblica (dunque con riferimento alla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost).

Nelle more fra entrata in vigore del d.d.l. cost. e inizio dell'applicazione delle varie modifiche da esso recate alle disposizioni costituzionali inerenti alle Camere, continuano a trovare applicazione le dette disposizioni costituzionali nel testo vigente alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost..

17.2.1 Le norme ad applicazione immediata

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, sono applicate sin dalla data di entrata in vigore del d.d.l. cost. le modifiche recate agli articoli:

- 65 Cost.: approvazione della legge bicamerale che determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore;
- 69 Cost.: approvazione della legge bicamerale che determina l'indennità spettante ai membri delle Camere;
- 76 Cost.: costituzionalizzazione del parere parlamentare sullo schema di decreto;
- 114 Cost.: principi di leale collaborazione e sussidiarietà con portata generale;
- 116 Cost.: nuova procedura di adozione degli Statuti speciali;
- 117 Cost.: nuovo riparto di materie fra Stato e Regioni e *devolution*;
- 118 Cost.: competenza legislativa sull'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale; competenza legislativa in materia di misure a favore di piccoli comuni e comuni montani;
- 120 Cost.: poteri sostitutivi dello Stato;
- 122 Cost.: attribuzione alla legge statale della definizione dei criteri di composizione degli organi elettivi regionali, divieto di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Giunta;
- 127 Cost.: tutela dell'interesse nazionale attraverso annullamento della legge regionale pregiudizievole da parte del Parlamento in seduta comune;
- 133 Cost.: procedura per l'istituzione, con legge necessariamente bicamerale, di Città metropolitane.

La norma transitoria precisa comunque che ogni richiamo all'articolo 70 Cost., contenuto negli articoli 65, 69, 98-*bis*, 118 e 133 (come modificati) è da intendersi riferito all'articolo 70 nel testo vigente al momento della entrata in vigore del d.d.l. cost. fino all'applicazione dell'articolo 14 della legge costituzionale (il quale, novellando l'art. 70, delinea le nuove competenze delle Camere e le nuove procedure legislative; le modifiche all'articolo 70 sono fra quelle destinate a trovare applicazione dalla prima legislatura successiva a quella che sarà in corso alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost.).

17.2.2 Le norme ad applicazione differita alla prima legislatura successiva

Saranno applicabili con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost. le modifiche relative ai seguenti articoli:

- 55 Cost.: nuova denominazione della Camera Alta (Senato federale della Repubblica);
- 56, primo comma, Cost.: in base al quale la Camera è eletta a suffragio universale e diretto⁴⁸;
- 57, primo comma: soppressione del riferimento ai seggi assegnati in Senato alla Circostrizione estero ed esplicitazione delle modalità elettive del Senato (suffragio universale e diretto);

⁴⁸ Non è chiara la portata di questa disposizione transitoria, dal momento che l'art. 56, primo comma, non risulta modificato.

- 57, sesto comma, Cost.: partecipazione all'attività del Senato federale (senza diritto di voto) di rappresentanti delle Autonomie territoriali;
- 58 Cost.: nuovi requisiti per l'elettorato passivo al Senato (ad eccezione dell'abbassamento a 25 anni dell'età minima, posto che il comma 4 dell'art. 53 - fatto salvo dal comma 2 dello stesso articolo - dispone che alle prime elezioni del Senato federale successive all'entrata in vigore del d.d.l. cost. l'età minima per l'eleggibilità è di 40 anni);
- 59 Cost.: introduzione dei deputati a vita di diritto (*ex* Presidenti della Repubblica) e dei deputati a vita di nomina presidenziale, al posto dei senatori a vita di diritto e dei senatori a vita di nomina presidenziale (tuttavia, ai sensi del comma 15 dell'art. 53, i senatori a vita in carica all'inizio della legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost., permangono in carica presso il Senato federale);
- 60, primo comma: soppressione della previsione secondo la quale il Senato è eletto per cinque anni (ma, come rilevato in precedenza, si prevede - nel comma 4 dell'art. 53 - che a seguito delle prime elezioni del Senato federale della Repubblica i senatori così eletti durino comunque in carica per cinque anni);
- 61 Cost.: il termine entro il quale procedere alla nuova elezione viene riferito alla sola Camera, così come il regime di *prorogatio* (e non più anche al Senato);
- 63 Cost.: *quorum* per l'elezione dei Presidenti delle Camere e previsione di modalità - da stabilirsi a livello regolamentare - per il rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza del Senato ;
- 64 Cost.: nuovi *quorum* per l'approvazione dei regolamenti parlamentari, nuovo *quorum* costitutivo per il Senato federale, nuovi contenuti necessari dei regolamenti parlamentari;
- 66 Cost.: modifiche in tema di giudizio delle Camere sui titoli di ammissibilità e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità;
- 67 Cost.: riferimento della rappresentanza della Nazione ad ogni deputato e ad ogni senatore;
- 70 Cost.: nuove competenze legislative dei due rami;
- 71 Cost.: specificazione della competenza all'iniziativa legislativa dei membri delle Camere;
- 72 Cost.: modifiche alle norme sul procedimento legislativo;
- 73 Cost.: legittimazione dei due rami alla dichiarazione d'urgenza di un disegno di legge;
- 74 Cost.: competenza dei due rami alla riapprovazione di un disegno di legge rinviato dal Capo dello Stato;
- 77 Cost.: competenze dei due rami all'approvazione di leggi delega, leggi di conversione di decreti-legge, e alla regolazione degli effetti giuridici dei decreti non convertiti;
- 80 Cost.: competenza prevalente della Camera all'approvazione delle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati;
- 81 Cost.: competenza prevalente della Camera all'approvazione delle leggi in materia di bilanci e rendiconto;

- 82 Cost.: nuova competenza alla istituzione di Commissioni d'inchiesta coi poteri dell'autorità giudiziaria e riserva di presidenza della Commissione istituita dalla Camera all'opposizione;
- 85 Cost.: disciplina della convocazione della Assemblea della Repubblica;
- 87 Cost.: nuova definizione e funzioni del Presidente della Repubblica;
- 88 Cost.: nuova disciplina dello scioglimento (della sola Camera dei deputati);
- 91 Cost.: adeguamento della terminologia nella disciplina del giuramento del Presidente della Repubblica;
- 95 Cost.: nuovi poteri del Primo ministro;
- 96 Cost.: adeguamento della terminologia nella disciplina della autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei riguardi di membri del Governo;
- 104 Cost.: nuove modalità di nomina dei membri non togati del CSM;
- 127-ter Cost.: nuove forme di coordinamento interistituzionale;
- 135 Cost.: nuove modalità di nomina dei giudici costituzionali;

17.2.3 Le norme ad applicazione differita alla seconda legislatura

Appartengono al terzo gruppo di modifiche alle disposizioni costituzionali inerenti alle Camere (e saranno quindi applicabili per la successiva formazione della Camera dei deputati nonché del Senato federale della Repubblica, ovvero la seconda dopo l'entrata in vigore del d.d.l. cost.) quelle relative agli articoli:

- 56, secondo, terzo e quarto comma, Cost.: riduzione a 518 del numero dei deputati, età minima per l'eleggibilità a deputato a 21 anni;
- 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, Cost.: riduzione a 252 del numero dei senatori, nuovo numero minimo di senatori per regione (l'età minima a 25 anni per l'eleggibilità a senatore è prevista comunque per la seconda formazione del Senato federale, in virtù del disposto del comma 4, lettera *a*), art. 53 d.d.l. cost.);
- 60, secondo e terzo comma: contestualità "piena" fra elezione dei senatori ed elezione dei consigli regionali o delle Province autonome, nuova disciplina della proroga delle Camere (*rectius*: della Camera e dei Consigli regionali).

17.3 MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI INERENTI AL RAPPORTO FIDUCIARIO E AL GOVERNO

Si prevede innanzitutto che, fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle nuove disposizioni costituzionali in tema di formazione del Governo⁴⁹:

- a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva all'entrata in vigore del d.d.l. cost., il Governo si presenta entro dieci giorni dalla sua formazione alla Camera per ottenerne la fiducia, che viene accordata o

⁴⁹ Quelle cioè che prevedono il collegamento fra il candidato Primo ministro e i candidati (o liste di candidati) alla Camera dei deputati.

revocata da quest'ultima mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Dunque vi sarà, a seguito della entrata in vigore del d.d.l. cost., un periodo intermedio, la cui durata non pare predeterminabile, nel quale il Governo dovrà avere la fiducia iniziale ed esplicita della Camera dei deputati (a fronte della attuale necessità della fiducia iniziale ed esplicita di entrambe le Camere e di quella che sarà la situazione a regime, nella quale non vi sarà fiducia esplicita della Camera dei deputati, ma solo un voto da parte sua sul programma di legislatura illustrato dal Governo);

- non trova applicazione la disposizione che consente al Governo, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, di spiegare al Senato federale i motivi per i quali talune modifiche proposte dalla Camera sono essenziali ai fini dell'attuazione del programma, ottenendo, in caso di mancato accoglimento da parte del Senato, che la decisione definitiva passi alla Camera (art. 70, comma quarto);

- non trova applicazione la nuova disciplina dello scioglimento della Camera dei deputati, ma quella prevista dal testo vigente (mentre si scrive) dell'art. 88 Cost. ("Il Presidente della Repubblica...può sciogliere le Camere..").

Salvo quanto sopra evidenziato, trovano applicazione con riferimento alla prima legislatura successiva all'entrata in vigore del d.d.l. cost. le modifiche relative ai seguenti articoli:

- 92 Cost: nuova denominazione del capo del Governo e nuova formazione dell'Esecutivo;

- 93 Cost.: adeguamento della terminologia nella disciplina del giuramento dei membri del Governo;

- 94 Cost.: costituzionalizzazione del programma e della questione di fiducia, mozione di sfiducia e suoi effetti, meccanismo "anti-ribaltone" e sfiducia costruttiva;

- 95 Cost.: nuovi poteri del Primo ministro;

- 96 Cost: adeguamento della terminologia nella disciplina della autorizzazione a procedere per reati ministeriali.

17.4 PRIME ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.D.L. COST. E MODIFICHE A DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI CHE LO RIGUARDANO

Si prevede che per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla entrata in vigore del d.d.l. cost. il termine per la sua elezione è fissato in 45 giorni dalla prima riunione della nuova Camera dei deputati, nel caso la precedente sia sciolta o manchino meno di tre mesi dalla sua cessazione (a regime il termine previsto in tale caso dal nuovo testo dell'art. 85 è invece di 15 giorni).

Le modifiche relative alla diminuzione della età minima per la eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica e al ruolo presidenziale nell'annullamento delle leggi regionali appartengono al gruppo di quelle che troveranno applicazione già a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.d.l. cost..

Saranno applicabili invece con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost. le modifiche relative ai seguenti articoli inerenti al Presidente della Repubblica:

- 85 Cost.: disciplina della convocazione della Assemblea della Repubblica;
- 87 Cost.: nuova definizione e funzioni del Presidente della Repubblica;
- 88 Cost.: nuova disciplina dello scioglimento (della sola Camera dei deputati);
- 91 Cost.: adeguamento della terminologia nella disciplina del giuramento del Presidente della Repubblica;

17.5 I REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Una norma transitoria *ad hoc* (comma 8 dell'art. 53) prevede che i regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost. continuano a trovare applicazione sino a che entreranno in vigore le modifiche rese necessarie dalla revisione costituzionale, all'infuori delle norme regolamentari incompatibili con la nuova legge costituzionale, che cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore di quest'ultima.

Sino a che non interverrà la determinazione dei criteri volti a precludere la coesistenza in uno stesso disegno di legge di norme proceduralmente e competenzialmente diverse (*ex art. 70 comma sesto, come modificato*), sarà compito dei Presidenti delle Camere verificare che in ciascun testo proposto non vi sia tale commistione.

17.6 ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI AI RISPETTIVI CONSIGLI O ASSEMBLEE REGIONALI O CONSIGLIO DELLA PROVINCIA

Il comma 9 dell'articolo 53 prevede che sino alla data di istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali, le funzioni attribuite a tali organi sono esercitate dal rispettivo organo consiliare della Regione o della Provincia.

Si ricorda che i Consigli delle autonomie locali, da disciplinarsi in ogni Regione a livello statutario, sono chiamati dal d.d.l. cost. ad esprimere un rappresentante che partecipa senza diritto di voto all'attività del Senato federale. Fino alla istituzione di tali organi, dunque, per ciascuna Regione o Provincia autonoma entrambi rappresentanti in seno al Senato federale (previsti dal

novellato art. 57 Cost.) saranno espressi dal Consiglio (o Assemblea) regionale o dal Consiglio provinciale (uno di diritto e l'altro "in sostituzione").

17.7 NOMINA DEI GIUDICI COSTITUZIONALI

Sulla nuove modalità di nomina dei giudici costituzionali previste dal testo approvato dalla Camera si veda il par. 15.

Le modifiche all'articolo 135 Cost. sono fra quelle destinate a trovare applicazione dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost..

Nell'ambito delle disposizioni transitorie, vi è una articolata disciplina volta a guidare la prima fase di applicazione del nuovo articolo 135.

Si prevede che (comma 10 e ss. art. 53):

- in occasione delle scadenze dei giudici costituzionali già eletti dal Parlamento in seduta comune e delle prime scadenze di quelli già eletti dalle supreme magistrature o dal Presidente della Repubblica, le nuove nomine competono via via al Senato federale integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome e alla Camera dei deputati, in maniera alternata. Inizia tale serie alternata di nuove nomine il Senato federale;
- la disposizione secondo la quale dopo la scadenza del termine i giudici costituzionali non possono, nei tre anni successivi, ricoprire determinate cariche o incarichi (comma quarto del novellato art. 135) non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost..

17.8 NOMINA DI NUOVI MEMBRI NON TOGATI DEL CSM IN CASO DI CESSAZIONI ANTICIPATE DALL'INCARICO DI MEMBRI GIÀ NOMINATI DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Se si verificano cessazioni anticipate dall'incarico di membri non togati già nominati dal Parlamento in seduta comune, alle elezioni suppletive procede il Senato federale, fino alla concorrenza dei membri di sua spettanza ai sensi del modificato articolo 104 Cost..

Come già detto in precedenza, in base al nuovo articolo 104, comma quarto, Cost., i membri non togati sono nominati per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica.

La modifica dell'articolo 104 è fra quelle che troveranno applicazione con riferimento alla prima legislatura successiva alla entrata in vigore del d.d.l. cost..

17.9 FORMAZIONE DI NUOVE REGIONI IN DEROGA ALL'ART. 132 COST.

Il testo approvato dalle Camere prevede che, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost., la formazione di una nuova Regione possa avvenire senza il concorso delle condizioni richieste dall'articolo 132 Cost.; permane solo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, ossia quelle costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione (commi 13 e 14 dell'articolo 53). In sostanza, si intende rendere più agevole la creazione di una nuova Regione entro il termine di cinque anni.

Si rammenta che l'art. 132, comma primo, della Costituzione prevede due modalità di formazione di nuove Regioni: per fusione di Regioni esistenti ovvero per distacco di territori da una Regione esistente.

Sembra che la disposizione transitoria in commento sia intesa a delineare un procedimento peculiare per la creazione di nuove Regioni "per distacco di territori".

Il vigente articolo 132 prevede, per la creazione di nuove Regioni:

- la richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;
- l'approvazione referendaria della proposta da parte della maggioranza delle popolazioni interessate;
- l'acquisizione del parere dei Consigli regionali.

La disciplina di livello ordinario prevede che "La richiesta del *referendum* per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a se stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti" (art. 42, comma 2, della legge n. 352 del 1970⁵⁰, recante *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

17.10 APPLICABILITÀ DELLE MODIFICHE RECAE DAL D.D.L. COST. ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI SPECIALI

Salva la nuova disciplina della procedura di approvazione degli Statuti speciali, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti le disposizioni di cui al capo V (modifiche agli artt. 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, 127, 131, 133, Cost.) del d.d.l. cost. si applicano alle Regioni ad autonomia differenziata e alla Province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più

⁵⁰ Si rammenta che sono all'esame della Prima Commissione del Senato taluni disegni di legge volti a modificare tale normativa, con particolare riguardo ai profili attuativi dell'art. 132, comma secondo, Cost.. Per una illustrazione dei contenuti delle proposte di modifica e per una sintetica disamina della giurisprudenza costituzionale in tema di "popolazioni interessate" si rinvia alla lettura del *dossier* n. 333, *Referendum per il distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione ad altra Regione* (A.S. 2085 e 1505), a cura del Servizio studi.

ampia rispetto a quelle già attribuite; le restanti disposizioni che riguardano le Regioni trovano invece applicazione (ma sempre fino all'adeguamento degli Statuti).

Ai fini del sopra citato adeguamento degli Statuti di autonomia differenziata deve essere riconosciuta parità di diritti ai cittadini, quale che sia il gruppo linguistico cui appartengono.

17.11 TRASFERIMENTO DI BENI E RISORSE PER GARANTIRE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPETENZE E ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Si assegna innanzitutto un compito propedeutico al Governo: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del d.d.l. cost., deve "assicurare la puntuale individuazione dei beni e delle risorse" (la locuzione pare comprensiva di beni materiali, risorse finanziarie, risorse umane) che saranno trasferite alle Regioni e agli enti locali al fine di garantire effettività all'esercizio delle funzioni e delle competenze previste dal d.d.l. cost. e dalla precedente legge di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (l. cost. 3/2001). La disposizione non specifica attraverso quale strumento il Governo debba procedere ad assolvere a tale compito.

Sulla base della individuazione effettuata dal Governo, sarà una legge statale a competenza paritaria a stabilire:

- le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse;
- le modalità e i tempi dei successivi trasferimenti.

In relazione ai trasferimenti, si prevede che essi siano congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate dai vari enti e comportino un correlativo adeguamento delle amministrazioni statali.

Posto poi che il citato adeguamento deve essere rapportato agli "eventuali compiti residui" delle amministrazioni statali, l'eventuale sopravvenuta insussistenza di compiti residui sembrerebbe condurre, in una con il trasferimento integrale delle risorse agli enti competenti, alla soppressione della relativa amministrazione statale.

L'attuazione dell'articolo 119 Cost. è prevista nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del d.d.l. cost.. Si prevede una clausola di invarianza della pressione fiscale complessiva: l'attribuzione dell'autonomia impositiva agli enti locali sembrerebbe dover comportare una correlativa diminuzione della pressione fiscale dello Stato.

Dunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.d.l. cost. dovranno essere emanate:

- la legge statale (di competenza paritaria) che detta i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- la legge statale (di competenza paritaria) di disciplina delle partecipazioni delle Autonomie territoriali al gettito dei tributi erariali riferibile al proprio territorio;
- la legge statale (di competenza paritaria) istitutiva del fondo perequativo;
- la legge statale (di competenza paritaria) che detta i principi generali in base ai quali attribuire un proprio patrimonio alle Autonomie territoriali.

PARTE II

**INDICE SOMMARIO DELL'ITER PARLAMENTARE
PER ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE**

Articolo 55

(Senato federale della Repubblica)

La disposizione che novella l'articolo 55 è stata introdotta come art. 1 del testo del Governo (A.S. 2544)

E' stata esaminata dalla Commissione affari costituzionali del **Senato** in sede referente, e approvata senza modificazioni nella seduta n. 342 del 11 dicembre 2003.

L'articolo, con numerazione immutata, è stato esaminato dall'Aula del Senato nelle sedute 529 e 530 del 4 febbraio 2004, ed approvato senza modificazioni (respinti emendamenti).

E' pervenuto all'esame della Commissione Affari costituzionali della **Camera**, dove è stato esaminato in sede referente, sempre come articolo 1.

Gli emendamenti all'art. 1, esaminati nella seduta del 15 luglio 2004, sono stati tutti respinti.

L'articolo 1 è quindi passato all'esame dell'Aula della Camera con lo stesso numero e la stessa formulazione della proposta originale.

E' stato esaminato ed approvato, senza modificazioni (respinti emendamenti) nella seduta n. 508 del 16 settembre 2004.

E' l'articolo 1 del ddl. S. 2544-B

Nella seduta n.477 del 26 gennaio della Commissione Affari costituzionali del **Senato** gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono stati dichiarati inammissibili a norma dell'art. 121 del Regolamento.

L'articolo nel testo Camera 4862-B ha mantenuto la sua numerazione.

Articolo 56

(Camera dei deputati)

La disposizione che novella l'articolo 56 è stata introdotta come articolo 2 del testo del Governo (A.S. 2544). E' stata esaminata in sede referente al **Senato** nelle sedute n. 331 del 25 novembre 2003 (illustrazione degli emendamenti), n. 342 dell'11 dicembre 2003, n. 344 del 16 dicembre 2003 (votazione degli emendamenti).

L'articolo, con numerazione immutata, nel testo modificato dalla Commissione è stato esaminato ed approvato senza modificazioni dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 430 del 4 febbraio 2004.

La disposizione è quindi pervenuta all'esame della **Camera**, dove è stata esaminata in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali, sempre come articolo 2.

Gli emendamenti all'articolo 2 sono stati votati nelle sedute del 15 luglio (pomeridiana) e del 19 luglio 2004 (pomeridiana).

L'articolo, con numerazione immutata, nel testo modificato dalla Commissione, è stato esaminato dall'Assemblea della Camera nella seduta n. 519 del 1° ottobre e approvato, con modificazioni, nella seduta n. 520 del 4 ottobre 2004.

E' pervenuto all'esame del **Senato** come articolo 2 del ddl 2544-B.

In questa sede gli emendamenti all'art.2 sono stati votati e respinti nel corso della seduta n. 480 della Commissione Affari costituzionali.

Nella seduta dell'Assemblea n.753 del 2 marzo 2005 alcuni emendamenti sono stati dichiarati improponibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento in quanto non direttamente correlati con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati;

nella medesima seduta e nella successiva seduta n.754 del 3 marzo sono stati votati e respinti tutti gli emendamenti cosicché il testo dell'art. 2 è rimasto invariato.

E' pervenuto alla Camera dei deputati come art.2 del ddl.4862-B.

** Comprende anche i lavori del Senato.*

Articolo 57

(Struttura del Senato federale della Repubblica)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 57 della Costituzione è stata introdotta come articolo 3 del testo del Governo (A.S. 2544).

E' stata esaminata dalla Commissione affari costituzionali del **Senato** in sede referente. Approvati emendamenti nelle sedute 341 dell'11 dicembre 2003, 344 del 16 dicembre 2003, 345 (pomeridiana) del 17 dicembre 2003. In quest'ultima seduta l'articolo 3 è stato approvato con modificazioni.

L'aula del Senato ha accantonato l'articolo nella seduta pomeridiana del 4 febbraio 2004 (seduta 530). Nuovi emendamenti sono stati presentati e approvati nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2004 (seduta 548). L'articolo è stato infine approvato, con modificazioni, nella seduta n. 552 del 2 marzo 2004.

La commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo 3 nella seduta pomeridiana del 19 luglio 2004, approvando alcuni emendamenti.

Il testo così modificato è stato sottoposto all'esame dell'Aula della Camera nelle sedute del 4 ottobre 2004 (approvati emendamenti) e del 5 ottobre 2004 (approvati emendamenti). Nella stessa seduta del 5 ottobre l'articolo 3 è stato approvato nel testo emendato.

E' l'articolo 3 del ddl. S.2544-B.

In **Senato**, in Commissione Affari costituzionali è stato deciso, nel corso della seduta n. 480 del 2 febbraio, di accantonare l'esame degli emendamenti relativi all'art.3.. Nella successiva seduta n.482 dell'8 febbraio alcuni emendamenti sono

stati ritirati e altri dichiarati inammissibili. Gli altri, posti in votazione, sono stati respinti.

In Aula l'art. 3 è stato discusso nelle sedute n. 754 del 3 marzo 2005 e nn. 756 e 757 dell'8 marzo 2005. Molti, dei numerosi emendamenti proposti sono stati dichiarati improponibili; gli altri, posti in votazione, sono stati respinti così come una proposta di stralcio.

L'art. 3 è passato, quindi, nell'identico testo e con numerazione immutata nel ddl.4862-B della Camera dei deputati.

Articolo 58

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

La disposizione che novella l'articolo 58 è stata introdotta come articolo 4 del testo del Governo (A.S. 2544). E' stata esaminata in sede referente al **Senato** nelle sedute n. 332 del 26 novembre 2003 (illustrazione degli emendamenti), n. 345 e 346 del 17 dicembre 2003, n. 348 e 350 del 13 gennaio 2004 (votazione degli emendamenti).

L'articolo, con numerazione immutata, nel testo modificato dalla Commissione è stato esaminato dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 530 del 4 febbraio 2004 ed approvato, senza modificazioni, nella seduta n. 531 del 5 febbraio 2004.

La disposizione è quindi pervenuta all'esame della **Camera**, dove è stata esaminata in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali, sempre come articolo 4.

Gli emendamenti relativi sono stati discussi e votati nella seduta pomeridiana del 19 luglio 2004 e il testo, così modificato, è giunto all'esame dell'Assemblea con identica numerazione.

Approvato nella seduta n. 521 del 5 ottobre 2004 senza modifiche, è giunto all'esame del **Senato** come articolo 4 del disegno di legge 2544-B.

In **Senato** gli emendamenti proposti per l'art. 4 sono stati discussi e respinti con successive votazioni nel corso della seduta in sede referente della Commissione Affari costituzionali n. 480 del 2 febbraio 2005.

Nella seduta dell'Assemblea dell'8 marzo 2005, n. 757 alcuni emendamenti sono stati dichiarati improponibili ed altri respinti.

Nel suo complesso l'art. 4 è passato alla Camera dei deputati con il testo immutato e identica numerazione.

Articolo 59

(Deputati di diritto e a vita)

La disposizione che novella l'articolo 59 è stata introdotta come articolo 5 del testo del Governo (A.S. 2544). E' stata esaminata in sede referente al **Senato**

nelle sedute n. 332 del 26 novembre 2003 (illustrazione degli emendamenti), n. 346 del 17 dicembre 2003 (votazione degli emendamenti).

L'articolo, con numerazione immutata, nel testo modificato dalla Commissione è stato esaminato dall'Assemblea del Senato ed approvato, senza modificazioni, nella seduta n. 531 del 5 febbraio 2004.

La disposizione è quindi pervenuta all'esame della **Camera**, dove è stata esaminata in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali, sempre come articolo 5.

Gli emendamenti relativi sono stati discussi e votati nella seduta pomeridiana del 19 luglio 2004 e il testo, senza modifiche, è giunto all'esame dell'Assemblea della Camera come articolo 5 del disegno di legge.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta n. 521 del 5 ottobre 2004, è stato modificato in relazione al necessario coordinamento con la nuova stesura dell'articolo 2 del disegno di legge.

E' pervenuto all'esame del **Senato** come articolo 5 del ddl A.S. 2544-B.

Nel corso della seduta della Commissione Affari costituzionali n. 280 del 2 febbraio 2005 gli emendamenti relativi all'art. 5 sono stati respinti.

Successivamente, in Assemblea durante la seduta n. 757 dell'8 marzo 2005 taluni emendamenti sono stati dichiarati improponibili ed altri preclusi dall'approvazione dell'art. 2. Nel complesso gli emendamenti all'art. 5 sono stati respinti e il testo è passato in identico testo alla Camera dei deputati come art. 5 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 60

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

La disposizione che novella l'articolo 60 è stata introdotta come articolo 6 del testo del Governo (A.S. 2544). E' stata esaminata in sede referente al **Senato** nelle sedute n. 346 del 17 dicembre 2003 (approvazione di un emendamento), n. 350 e 351 del 14 gennaio 2004.

L'articolo, con la medesima numerazione, nel testo modificato dalla Commissione è stato esaminato ed approvato, con modificazioni, dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 552 del 2 marzo 2004.

La disposizione è quindi pervenuta all'esame della **Camera**, dove è stata esaminata in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali, sempre come articolo 6.

Gli emendamenti relativi sono stati discussi e votati dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 20 luglio 2004. Il testo dell'articolo 6, come modificato dall'esame della Commissione, è stato discusso e ulteriormente modificato in Assemblea nella seduta n. 521 del 5 ottobre 2004.

E' pervenuto all'esame del **Senato** come articolo 6 dell'A.S. 2544-B.

Nel corso della seduta della Commissione Affari costituzionali n. 482 dell'8 febbraio 2005 gli emendamenti all'art.6 sono stati ritirati o sono stati respinti.

L'articolo 6 è stato successivamente discusso in Aula nel corso della seduta n. 757 del 08/03/2005 durante la quale gli emendamenti ad esso relativi, quando non decaduti, sono stati respinti.

Il testo è passato dunque senza modifiche conservando la medesima numerazione nell'A.C.4862-B.

Articolo 61

(Elezioni della Camera dei deputati)

L'originale disegno di legge del Governo non prevedeva alcuna novella all'articolo 61 della Costituzione. Tuttavia, nel corso della lettura del disegno di legge presso l'aula della **Camera**, nella seduta n. 522 del 6 ottobre 2004, è stato approvato un emendamento che introduceva un articolo aggiuntivo (il *6-bis*) recante la modifica dell'articolo 61.

Nel disegno di legge n. 2544-B tale articolo è diventato il n. 7.

Gli emendamenti all'art. 7 sono stati posti ai voti e quindi respinti nel corso della seduta della Commissione Affari costituzionali del **Senato** n. 482 del 18 febbraio 2005.

Successivamente l'articolo 7 è stato approvato senza modifiche nel corso della seduta dell'Assemblea n. 757 dell'8 marzo 2005 divenendo quindi l'articolo n. 7 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 63

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

Il testo presentato dal Governo (A.S. 2544) non prevedeva alcuna modifica dell'articolo 63 Cost.

La novella all'articolo è contenuta nell'articolo 7 dell' A.S. 2544-A, introdotto dalla Commissione del **Senato** nella seduta n. 351 del 14 gennaio 2004.

Discusso ed approvato, senza modificazioni, dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 535 dell'11 febbraio 2004, l'articolo 7 è pervenuto all'esame della **Camera** ed esaminato ed approvato, senza modificazioni, dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta notturna del 20 luglio 2004.

La disposizione è stata esaminata ed approvata, con modificazioni, dall'Assemblea nella seduta n. 522 del 6 ottobre 2004.

E' pervenuta all'esame del **Senato** come articolo 8 del ddl A.S. 2544-B.

L'art. 8 ed i relativi emendamenti sono stati discussi nel corso della seduta della Commissione Affari costituzionali n. 482 dell'8 febbraio 2005. Il testo è passato quindi senza modifiche in Assemblea dove è stato discusso durante la seduta n.757 dell'8 marzo 2005. Tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti e la disposizione è pervenuta come articolo 8 dell'A.C.4862-B.

Articolo 64

(Modalità di funzionamento delle Camere)

La disposizione che novella l'articolo 64 della Costituzione è stata introdotta come articolo 7 del testo del Governo (A.S. 2544).

La Commissione Affari costituzionali del **Senato** ha approvato emendamenti all'articolo 7 nella seduta 351 del 14 gennaio 2004. Il testo emendato è passato all'esame dell'Assemblea del Senato come articolo 8. E' stato emendato nelle sedute del 11 febbraio 2004 (antimeridiana e pomeridiana), ed approvato nella seduta n. 540 del 17 febbraio 2004.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera**, ha approvato emendamenti all'articolo 8 nella seduta notturna del 20 luglio 2004.

Il testo così modificato, ma con identica numerazione, è passato all'esame dell'Assemblea della Camera, ove nella seduta n. 522 del 6 ottobre sono stati approvati emendamenti e, successivamente, l'intero articolo nel testo modificato. E' diventato l'articolo 9 dell' A.S.2544-B.

Presso la Commissione Affari costituzionali del **Senato** nel corso della seduta n.484 del 9 febbraio 2005 tutti gli emendamenti all'articolo 9 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

In Assemblea, nel corso della seduta n. 757 dell'8 marzo 2005 è stata respinta una proposta di stralcio dell'articolo 9.

Nel corso della seduta successiva, la n. 58 del 9 marzo 2005 numerosi emendamenti sono stati dichiarati improponibili a norma del parametro, stabilito dall'articolo 104 del Regolamento del Senato, della diretta correlazione con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Gli ulteriori emendamenti sono stati respinti e il testo è stato approvato senza modifiche diventando l'art. 9 dell'A.C.4862-B.

Articolo 65

(Inleggibilità e incompatibilità)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 65 della Costituzione è stata introdotta come articolo 8 del testo del Governo (A.S. 2544).

L'articolo è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** in sede referente nella seduta 351 del 14 gennaio 2004. Il testo dell'articolo, diventato art. 9, è stato esaminato ed approvato senza modifiche dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 540 del 17 febbraio 2004.

L'articolo 9 dell'A. C. 4862 è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali della **Camera** nella seduta notturna del 20 luglio 2004 senza subire modificazioni.

Nella seduta n. 522 del 6 ottobre 2004 l'Assemblea della Camera ha accantonato l'esame dell'articolo 9, che è stato riesaminato ed approvato nell'identico testo nella successiva seduta n. 527 del 13 ottobre.

Nel disegno di legge S. 2544-B è diventato l'articolo 10.

In **Senato**, presso la Commissione Affari costituzionali l'unico emendamento riguardante l'art. 10 era stato dichiarato inammissibile nel corso della seduta 477 del 26 gennaio 2005.

In Aula nel corso della seduta n. 758 del 9 marzo 2005 è stata dichiarata improponibile una proposta di stralcio.

L'art. 10 è passato con testo e numerazione immutati nell'A.C. 4862-B.

Articolo 66

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

Il testo del Governo non prevedeva alcuna modifica a questo articolo e neanche la Commissione Affari costituzionali del Senato ha introdotto cambiamenti in tal senso. L'Assemblea del **Senato**, nella seduta del 17 febbraio n. 540 ha invece approvato un emendamento modificativo dell'articolo in esame.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato il nuovo articolo 10 del progetto di legge C. 4862 nella seduta del 23 luglio 2004, nel corso della quale sono stati approvati tre emendamenti.

L'Assemblea della Camera ha approvato l'articolo in esame nella seduta n. 526 del 12 ottobre 2004, senza modificazioni.

Nel disegno di legge S. 2544-B è diventato l'articolo 11.

Presso la Commissione Affari costituzionali del **Senato** nel corso della seduta n. 484 del 9 febbraio 2005 tutti gli emendamenti all'articolo 11 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

In Aula nel corso della seduta n. 758 del 9 marzo 2005 si è proceduto all'esame della proposta di stralcio e degli emendamenti riferiti all'art.11. Alcuni emendamenti sono stati dichiarati improponibili, i rimanenti e la proposta di stralcio sono stati respinti. L'art.11 è passato quindi con testo e numerazione identici all'A.C.4862-B.

Articolo 67

(Divieto di mandato imperativo)

La disposizione che novella l'articolo 67 è stata introdotta come articolo 9 del testo del Governo (A.S. 2544).

E' stata esaminata e modificata dalla Commissione affari costituzionali del **Senato** in sede referente nella seduta n. 351 del 14 gennaio 2004, diventando articolo 10 del ddl 2544-A.

Discusso ed approvato senza modificazioni nella seduta dell'Assemblea n. 540 del 17 febbraio 2004, diventa l'articolo 11 del A.C. 4862.

Esaminato dalla Commissione Affari costituzionali della **Camera** ed approvato, senza modificazioni, nella seduta antimeridiana del 23 luglio 2004, viene

esaminato ed approvato nella medesima formulazione licenziata al Senato dall'Assemblea, nella seduta n. 522 del 6 ottobre 2004.

E' pervenuto al **Senato** come articolo 12 del ddl A.S. 2544-B.

Presso la Commissione Affari costituzionali del Senato nel corso della seduta n. 484 del 9 febbraio 2005 tutti gli emendamenti all'articolo 12 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

In Aula nel corso della seduta n. 758 del 9 marzo la proposta di stralcio relativa all'art.12 è stata dichiarata improponibile e il testo è passato senza alcuna modifica come art.12 dell'A.C.4862-B.

Articolo 69

(Indennità parlamentare)

La disposizione che novella l'articolo 69 della Costituzione è stata introdotta come articolo 10 del testo proposto dal Governo (A.S. 2544).

Nel corso dell'esame del disegno di legge presso la commissione Affari costituzionali del **Senato**, l'articolo è diventato il numero 11, ma il testo non ha subito emendamenti. Presso l'Aula del Senato, invece, nella seduta n. 540 del 17 febbraio 2004, l'articolo è stato approvato in un testo emendato.

La commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo, diventato l'articolo 12 dell'A.C. 4862, approvando emendamenti nella seduta antimeridiana del 23 luglio 2004.

Nel corso dell'esame in Aula, la Camera non ha apportato alcun emendamento all'articolo, e ha votato il suo mantenimento nella seduta 522 del 6 ottobre 2004.

Nel disegno di legge S. 2544-B è diventato l'articolo 13.

Presso la Commissione Affari costituzionali del **Senato** nel corso della seduta n. 484 del 9 febbraio 2005 tutti gli emendamenti all'articolo 13 sono stati considerati decaduti per l'assenza dei proponenti.

In Assemblea nel corso della seduta n. 758 del 9 marzo 2005 due emendamenti sono stati dichiarati improponibili, gli altri e la proposta di stralcio non sono stati approvati e quindi il testo è passato senza variazioni come art.13 dell'A.C.4862-B.

Articolo 70

(Formazione delle leggi)

Le disposizioni che novellano all'articolo 70 della Costituzione erano state introdotte dal disegno di legge del Governo (A.S. 2544) come articolo 11.

Esaminate in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**, hanno subito modifiche in conseguenza di emendamenti approvati nel corso della seduta n. 352 del 14 gennaio 2004.

L'articolo emendato è passato all'esame dell'assemblea del Senato come articolo 12. Gli emendamenti a tale articolo sono stati esaminati e votati nelle sedute 552 del 2 marzo 2004, 553 e 554 del 3 marzo 2004, 558 del 9 marzo 2004. Nella seduta n. 559 del 10 marzo è stato deliberato l'accantonamento dell'articolo 12, la cui votazione si è svolta, infine, nella seduta n. 573 del 25 marzo 2004.

Passato all'esame della Commissione Affari costituzionali della **Camera** con il numero 13, l'articolo ha subito emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004.

L'assemblea della Camera ha esaminato l'articolo 13 nelle sedute 526 del 12 ottobre 2004 e 527 del 13 ottobre 2004, approvando emendamenti. Nella stessa seduta del 13 ottobre l'articolo è stato adottato nel testo emendato.

Nel disegno di legge S. 2544-B è diventato l'articolo 14.

Presso la Commissione Affari costituzionali del **Senato** nel corso della seduta n. 484 del 9 febbraio 2005 alcuni emendamenti all'articolo 14 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, gli altri sono stati posti in votazione e non approvati.

In Assemblea, nel corso della seduta n. 758 del 9 marzo 2005 una proposta di stralcio e numerosi emendamenti dopo molte e distinte votazioni non hanno ottenuto parere favorevole e l'articolo è diventato, senza alcuna variazione, l'art. 14 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 70 - bis

(Istituzione delle Assemblee di coordinamento delle autonomie)

L'articolo 11 del testo della Commissione Affari costituzionali del **Senato** è stato aggiunto durante l'esame in sede referente nella seduta n. 352 del 14 gennaio 2004, non essendo presenti nel testo originario del Governo disposizioni recanti tale articolo aggiuntivo.

L'articolo (divenuto articolo 13 nel testo dell'A.S. 2544-A pervenuto in Assemblea) è stato soppresso dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 559 del 10 marzo e non è stato più ripresentato alla Camera. **Non è quindi presente nel disegno di legge S. 2544-B.**

Articolo 71

(Iniziativa legislativa)

La disposizione che novella l'articolo 71 è stata introdotta dal testo del Governo come articolo 12 del ddl A.S. 2544.

Esaminato dal **Senato** in sede referente nella seduta n. 353 del 14 gennaio 2004 è divenuto, senza subire modifiche, l'articolo 14 del testo della Commissione.

Discusso ed approvato, senza modificazioni, dall' Assemblea nella seduta n. 559 del 10 marzo 2004, è divenuto l'articolo 14 dell' A.C. 4862.

Esaminato dalla Commissione Affari Costituzionali della **Camera** nella seduta antimeridiana del 23 luglio 2004, è giunto all'esame dell'Assemblea senza modifiche ed approvato nel medesimo testo nella seduta n. 527 del 13 ottobre 2004.

E' divenuto l'articolo 15 del ddl **A.S. 2544-B**.

L'art. 15 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

In Aula nella seduta n. 758 del 9 marzo 2005 in relazione all'articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e due emendamenti, improponibili.

Il testo diventa dunque l'articolo 15 dell'A.C.4862-B.

Articolo 72

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

La disposizione che novella l'articolo in esame è stata introdotta come articolo 13 del testo del Governo, ed è diventato l'articolo 15 nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**, che lo ha esaminato nella seduta n. 353 del 14 gennaio senza proporre modificazioni.

L'Assemblea del Senato ha esaminato l'articolo 15 dell'A.S. 2544-A nelle sedute n. 560 del 10 marzo e 564 del 16 marzo 2004, e lo ha approvato senza modificazioni.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo 15 dell'A. C. 4862-A nella seduta del 23 luglio 2004 approvando alcuni emendamenti modificativi.

L'Assemblea della Camera ha esaminato l'articolo 15 nel nuovo testo proposto dalla Commissione nella seduta n. 527 del 13 ottobre 2004, nel corso della quale sono stati approvati emendamenti.

Nel disegno di legge S. 2544-B è diventato l'articolo 16.

L'art.16 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

In Assemblea alcuni emendamenti sono risultati improponibili; altri emendamenti e le proposte di stralcio sono invece stati votati e respinti nel corso delle sedute n. 758 e 759 del 9 marzo 2005.

Al termine l'articolo è stato approvato senza modifiche come art.16 dell'A.C.4862-B.

Articolo 73

(Procedure legislative in casi particolari)

La modifica dell'articolo 73 della Costituzione non era prevista nell'originario disegno di legge del Governo, ma a seguito degli emendamenti approvati al testo del ddl dalla Commissione affari costituzionali della Camera, è stato inserito nel disegno di legge 4862-A come primo comma dell' articolo 16.

L'articolo é stato approvato dall'Assemblea della Camera nella seduta n. 527 del 13 ottobre 2004, ed è diventato il numero 17, primo comma, del disegno di legge 2544-B

Articolo 74

(Procedure legislative in casi particolari)

La modifica dell'articolo 74 della Costituzione non era prevista nell'originario disegno di legge del Governo, ma a seguito degli emendamenti approvati al testo, nel corso dell'esame da parte della Commissione affari costituzionali della **Camera** è stato inserito nel disegno di legge 4862-A l'articolo 16, secondo comma, che aggiunge alcune parole nel testo dell'articolo 74.

L'articolo é stato approvato dall'assemblea della Camera nella seduta n. 527 del 13 ottobre 2004, ed è diventato il numero 17, secondo comma, del disegno di legge 2544-B.

Articolo 76

(Decreti legislativi)

Il testo del Governo non prevedeva alcuna modifica a questo articolo; né la Commissione Affari costituzionali né l'Assemblea del **Senato** hanno introdotto cambiamenti in tal senso.

Il nuovo articolo 16-bis è stato introdotto solo nel corso della seduta dell'Assemblea della **Camera** n. 527 del 13 ottobre 2004, in seguito all'approvazione di un emendamento. Esso è diventato l'art. 18 dell'A.S. 2544-B.

L'art. 18 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

In Assemblea nel corso della seduta n. 759 del 9 marzo 2005 l'art. 18 è stato approvato senza modifiche e gli emendamenti e la proposta di stralcio ad esso riferiti sono stati respinti.

La disposizione è divenuta l'art. 18 dell'A.C.4862-B.

Articolo 77

(Procedure legislative in casi particolari)

La modifica dell'articolo 77 della Costituzione non era prevista nell'originario disegno di legge del Governo, ma a seguito degli emendamenti approvati al testo, nel corso dell'esame da parte della Commissione Affari costituzionali della **Camera** è stato inserito nel disegno di legge 4862-A l'articolo 16 commi 3, 4, e 5, che aggiunge alcune parole al testo dell'articolo 77.

Il comma 4 dell' articolo 16, relativo alle modifiche al secondo comma dell'articolo 77, è stato ulteriormente emendato (seduta 527 del 13 ottobre 2004) nel corso dell'esame presso l'assemblea della Camera. L'intero articolo 16 è stato approvato nella medesima seduta.

L'articolo è diventato il numero 17 del disegno di legge 2544-B.

L'art. 17 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

In Assemblea nel corso della seduta n. 759 del 9 marzo 2005 alcuni emendamenti sono stati dichiarati improponibili. Altri emendamenti e le proposte di stralcio non sono stati approvati.

L'articolo è diventato dunque l'art. 17 dell'A.C.4862-B.

Articolo 80

(Ratifica dei trattati internazionali)

La novella dell'articolo 80 Cost. è stata introdotta dal testo del Governo con l'articolo 14.

Esaminato e non modificato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 353 del 14 gennaio 2004, diviene l'articolo 16. Non subisce modifiche neanche da parte dell'Assemblea del Senato, che lo discute e lo approva nella seduta n. 564 del 16 marzo 2004.

Esaminato in sede referente dalla **Camera** nella seduta antimeridiana del 23 luglio 2004 della Commissione Affari costituzionali, giunge all' esame dell'Assemblea nel medesimo testo licenziato al Senato, ma con numerazione diversa (articolo 17 del ddl A.C. 4862-A). Discusso nella seduta n. 527 del 13 ottobre 2004, viene approvato con modificazioni, diventando l'articolo 19 del ddl A.S. 2544-B.

L'art. 19 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

In Assemblea nel corso della seduta n. 759 del 9 marzo 2005 l'art. 19 è stato approvato senza modifiche e gli emendamenti e la proposta di stralcio ad esso riferiti sono stati respinti. L'articolo è passato senza modifiche diventando l'art. 19 dell'A.C.4862-B.

Articolo 81
(Bilanci e rendiconto)

La novella al primo comma dell'articolo 81 Cost. era contenuta nell'articolo 15 del testo presentato dal Governo.

La Commissione Affari costituzionali del **Senato** lo ha mantenuto in identica formulazione, discutendolo ed approvandolo nella seduta n. 353 del 14 gennaio 2004.

Giunto all'esame dell'Assemblea come articolo 17 del testo proposto dalla Commissione, non ha subito modifiche durante la discussione, e l'approvazione è avvenuta nella seduta n. 564 del 16 marzo 2004.

Discusso ed approvato senza modificazioni in sede referente dalla Commissione affari costituzionali della **Camera** nella seduta del 23 luglio 2004, diviene l'articolo 18 del ddl A.C. 4862-A ed, esaminato dall'assemblea nella seduta n. 527 del 13 ottobre 2004, viene modificato.

Giunge all'esame del **Senato** come articolo 20 del ddl A.S. 2544-B.

L'art. 20 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato.

L'art. 20 è stato esaminato dall'Assemblea nel corso della seduta n. 759 del 9 marzo 2005. Due emendamenti sono stati dichiarati improponibili. Gli altri emendamenti sono stati respinti e l'art. 20 è passato senza modifiche divenendo l'art.20 dell'A.C.4862-B.

Articolo 82
(Commissioni parlamentari d'inchiesta)

La novella all'articolo 82 della Costituzione non era prevista nell'originario disegno di legge del Governo (A.S. 2544), ma è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione Affari Costituzionali del **Senato** come emendamento all'articolo 15, approvato nella seduta notturna del 14 gennaio 2004 (seduta n. 353). E' passata all'esame dell'aula come articolo 18 del ddl 2544-A.

L'assemblea del Senato ha respinto gli emendamenti presentati a tale articolo e l'ha approvato senza modifiche nel corso della seduta n. 564 del 16 marzo 2004.

Durante l'esame presso la Commissione Affari costituzionali della **Camera** l'articolo 18 relativo alle commissioni parlamentari d'inchiesta è stato soppresso con un emendamento approvato nella seduta antimeridiana del 23 luglio 2004.

L'assemblea della Camera, però, con un emendamento approvato nella seduta 527 del 13 ottobre 2004, ha inserito un articolo 18-*bis* che novella l'articolo 82, in un testo diverso rispetto a quello adottato precedentemente.

Nel ddl. 2544-B è diventato l'articolo 21.

L'art. 21 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

In Assemblea nel corso della seduta n.763 del 15 marzo 2005 alcuni emendamenti sono stati dichiarati improponibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento. Sono stati successivamente votati gli emendamenti e le proposte di stralcio. Il testo è quindi pervenuto senza alcuna modifica come art. 21 dell'A.C.4862-B.

Articolo 83

(Elezione del Presidente della Repubblica)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 83 della Costituzione è stata introdotta come articolo 16 del testo del Governo.

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nelle sedute 337 del 3 dicembre 2003, 353 del 14 gennaio 2004, 354 e 355 del 15 gennaio 2004, dove è stato approvato con modificazioni, e presentato all'esame dell'Assemblea come articolo 19. L'assemblea del Senato ha esaminato l'articolo nella seduta n. 564 del 16 marzo 2004, e l'ha approvato con emendamenti.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo 19 dell'A. C. 4862-A nella seduta di 23 luglio 2004 e lo ha approvato con emendamenti.

L'Assemblea della Camera ha iniziato l'esame nella seduta n. 522 del 6 ottobre, e lo ha concluso approvando l'articolo con modificazioni nella seduta del 7 ottobre n. 523.

Esso è diventato l'articolo 22 dell'A.S. 2544-B.

L'art. 22 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

In Assemblea nel corso della seduta n.763 del 15 marzo 2005 un emendamento è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, altri emendamenti sono dichiarati improponibili. I restanti emendamenti e le proposte di stralcio sono stati votati e respinti, e il testo è passato senza modifiche diventando l'art.22 del disegno di legge 2544-B

Articolo 84

(Età minima del Presidente della Repubblica)

La disposizione che novella il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione non era prevista dal testo del Governo, ma è stata introdotta nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della **Camera** con l'approvazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 19 dell'A.C. 4862-A, nel corso della seduta n. 523 del 7 ottobre 2004.

E' ora all'esame del **Senato** come articolo 23 del ddl A.S. 2544-B.

L'art. 23 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Nella seduta dell'Assemblea n. 763 del 15 marzo 2005 gli emendamenti e la proposta di stralcio dell'art. 23 sono stati respinti e la disposizione è passata con lo stesso numero nell'A.C. 4862-B.

Articolo 85

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica)

La disposizione che novella il comma 2 dell'articolo 85 Cost. è stata introdotta con l'articolo 17 del disegno di legge presentato dal Governo.

Esaminato in sede referente dalla Commissione del **Senato** nella seduta n. 355 del 15 gennaio 2004, viene approvato con modificazioni in quella stessa seduta, con l'accoglimento di un emendamento all'articolo 16 del ddl A.S. 2544, che intervenendo sull'articolo 83 Cost., conseguentemente modifica la dizione "collegio elettorale" in "Assemblea della Repubblica" ovunque ricorra: diventa l'articolo 20 dell'A.S. 2544-A.

Durante l'esame da parte dell'Assemblea, svoltosi nella seduta n. 564 del 16 marzo 2004, viene approvato il nuovo testo dell'articolo 20, come risultante dall'approvazione di un emendamento all'articolo 3 del ddl (modificato da un subemendamento approvato nella seduta n. 548 del 25 febbraio 2004) avvenuto nella seduta n. 552 del 2 marzo 2004, di modifica del secondo comma dell'articolo 85 Cost.

Giunto all'esame della **Camera**, non viene modificato né durante l'esame da parte della Commissione Affari costituzionali - che ne discute nella seduta antimeridiana del 23 luglio 2004 - né durante l'esame dell'Assemblea che lo approva nella seduta n. 523 del 7 ottobre 2004.

Giunge all'esame del **Senato** come articolo 24 del ddl A.S. 2544-B.

L'art. 24 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Nella corso della seduta dell'Assemblea n. 763 del 15 marzo 2005, stante l'improponibilità della proposta di stralcio e dell'emendamento riferiti all'articolo 24, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, si è passati all'esame dell'articolo successivo.

Articolo 86

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

La novella del primo comma dell'articolo 86 della Costituzione era prevista nell'originale progetto del Governo (A.S. 2544) all'articolo 18.

La Commissione Affari costituzionali del **Senato** ha respinto tutte le proposte emendative a tale articolo approvandolo senza modificazioni nella seduta n. 354 del 15 gennaio 2004.

L'articolo ha preso il numero 21 del ddl 2544-A ed è passato all'esame dell'assemblea del Senato, dove - in seguito ad un subemendamento all'articolo 3 approvato nella seduta 548 del 25 febbraio 2004 - è stata apportata una modifica anche al comma 2 dell'articolo 86 della Costituzione.

Passato all'esame della Commissione Affari costituzionali della **Camera**, con identica numerazione, è stato approvato senza modifiche nella seduta antimeridiana del 23 luglio 2004.

Durante la fase di lettura da parte della Camera in assemblea, l'articolo ha subito una modifica formale recata da un emendamento approvato nella seduta 523 del 7 ottobre 2004. L'articolo è stato approvato nella stessa seduta, ed è diventato l'articolo 25 del ddl 2544-B.

L'art. 25 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Nella corso della seduta dell'Assemblea n.763 del 15 marzo 2005 una proposta di stralcio e due emendamenti sono stati giudicati improponibili. Gli altri sono stati messi ai voti e respinti. L'articolo è passato quindi senza modifiche nel testo e nel numero che è il 25 dell'A.C.4862-B.

Articolo 87

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 87 della Costituzione è stata introdotta come articolo 19 del testo del Governo (A.S. 2544).

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 337 del 3 dicembre 2003, ove sono stati illustrati i relativi emendamenti. Nella seduta n. 354 del 15 gennaio sono state accantonate le votazioni degli emendamenti; l'articolo è stato votato con l'approvazione di un emendamento nella successiva seduta n. 355 nella stessa data, e presentato come articolo 22 all'esame dell'Assemblea del Senato. Quest' ultima lo ha esaminato nella seduta del 16 marzo 2004 n. 564 - nel corso della quale sono iniziate le votazioni sugli emendamenti - ed approvato senza modifiche nella successiva seduta n. 565 del 17 marzo 2004¹.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo 22 nella seduta del 23 luglio 2004, ove sono stati approvati emendamenti, e ne ha concluso l'esame con ulteriori modifiche nella seduta del 26 luglio 2004.

L'Assemblea della Camera ha esaminato l'articolo nella seduta n. 523 del 7 ottobre 2004, nel corso della quale sono stati approvati emendamenti e dove è avvenuta la votazione definitiva, dopo un iniziale accantonamento.

Esso è diventato l'articolo 26 dell'A.S. 2544-B.

L'art. 26 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

¹ La diversa formulazione del testo del comma 10 è dovuta al successivo coordinamento formale.

Nella corso della seduta dell'Assemblea n. 763 del 15 marzo 2005 numerosi emendamenti all'articolo sono stati dichiarati improponibili, altri inammissibili e uno decaduto. I restanti emendamenti e la proposta di stralcio non sono stati approvati e la disposizione è passa nell'A.C.4862-B con il numero 26.

Articolo 88

(Scioglimento della Camera dei deputati)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 88 della Costituzione è stata introdotta come articolo 20 del testo del Governo (A.S. 2544).

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nelle sedute n. 354 e 355 del 15 gennaio 2004, in cui sono stati accolti alcuni emendamenti, tra cui uno soppressivo del 2° comma del testo presentato dal Governo. Il nuovo testo è stato approvato come art. 23 dell'A.S. 2544-A.

L'Assemblea del Senato nella seduta n. 552 del 2 marzo 2004 ha approvato un emendamento - come modificato dal subemendamento approvato nella seduta n. 548 del 25 febbraio - che recava come conseguenza la modifica dell'art. 23 in esame. Quest' ultimo è stato esaminato nella seduta n. 565 del 17 marzo 2004, nel corso della quale sono iniziate le votazioni sugli emendamenti, ed approvato nella seduta n. 566 dello stesso giorno.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo 23 approvando un emendamento nella seduta del 26 luglio 2004.

L'Assemblea ha avviato l'esame dell'articolo nella seduta n. 523 del 7 ottobre 2004, e lo ha proseguito nella successiva seduta n. 524 dell' 8 ottobre, in cui è stato approvato un emendamento, e da ultimo approvato con ulteriori modificazioni nella seduta n. 525 dell'11 ottobre 2004.

E' diventato l'articolo 27 dell'A.S. 2544-B.

L'art. 27 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Durante la seduta dell'Assemblea n. 763 del 15 marzo 2005 è stato ricordato che numerosi emendamenti sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 6; due emendamenti sono stati giudicati inammissibili in quanto privi di portata modificativa e due sono decaduti. I restanti emendamenti e la proposta di stralcio sono stati respinti. Il testo è passato quindi senza alcuna modifica divenendo l'art. 27 dell'A.C.4862-B.

Articolo 89

(Controfirma degli atti presidenziali)

La disposizione che novella l'articolo 89 della Costituzione è stata introdotta come articolo 21 del testo originariamente proposto dal Governo (A.S. 2544).

La Commissione affari costituzionali del **Senato**, in sede referente, ha apportato modifiche al testo con un emendamento approvato nella seduta pomeridiana del 15 gennaio 2004 (seduta n. 355). Nella stessa seduta è stato approvato l'articolo, che ha assunto il numero 24 del ddl. 2544-A.

L'Assemblea del Senato lo ha a sua volta approvato in un identico testo (sono stati respinti emendamenti) nella seduta n. 566 del 17 marzo 2004.

Passato con numerazione immutata all'esame della Commissione affari costituzionali della **Camera**, l'articolo ha subito solo modifiche formali a seguito dell'approvazione di due emendamenti nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004.

Nella seduta n. 526 del 12 ottobre l'assemblea della Camera, dopo aver approvato alcuni emendamenti della maggioranza volti a modificare il testo dell'articolo 24, lo aveva infine respinto nel corso della votazione finale, svoltasi nella stessa seduta.

Successivamente, nella seduta 528 del 14 ottobre, durante l'esame dell'articolo 43 del ddl 4862-A, l'assemblea della Camera ha approvato un emendamento in forza del quale, con l'introduzione dell'articolo 43-*bis*, il secondo comma dell'articolo 89 della Costituzione viene modificato per adeguarlo alle disposizioni riformate già adottate.

La modifica dell'articolo 89 della Costituzione come formulata in seguito all'emendamento così introdotto, compare nell' articolo 28 del ddl S.2544-B.

L'art. 28 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Nel corso della seduta dell'Assemblea n. 763 del 15 marzo 2005 sono stati respinti una proposta di stralcio e alcuni emendamenti.

Il testo è quindi pervenuto alla Camera senza modifiche e la disposizione è divenuta l'art.25 dell'A.C.4862-B.

Articolo 91

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

La disposizione che novella l'articolo 91 della Costituzione è stata introdotta come articolo 22 del testo del Governo (A.S.2544).

La Commissione affari costituzionali del **Senato**, durante l'esame in sede referente, ha respinto (seduta 355 del 15 gennaio 2004) gli emendamenti all'articolo 22, ma ha accolto un emendamento all'articolo 16 in conseguenza del quale è stato modificato anche il 22.

Passato all'esame dell'assemblea del Senato con il numero 25, l'articolo è stato approvato senza modificazioni nella seduta n. 567 del 18 marzo 2004.

Con identica numerazione l'articolo è passato all'esame della Commissione affari costituzionali della **Camera**, che lo ha approvato senza modificazioni (non sono stati presentati emendamenti).

Anche l'assemblea della Camera, nel corso della seduta n. 526 del 12 ottobre 2004 ha approvato l'articolo senza emendamenti.

Nel disegno di legge 2544-B è diventato l'articolo 29.

L'art. 29 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Nel corso della seduta dell'Assemblea n.763 del 15 marzo 2005 il Presidente ha dichiarato che l'articolo 29, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, non era stato modificato dalla Camera dei deputati e pertanto la proposta di stralcio ad esso relativa era improponibile. L'Assemblea è passata quindi alla discussione dell'articolo successivo.

Articolo 92

(Governo e Primo ministro)

La disposizione che novella l'articolo 92 Cost. è stata introdotta dall'articolo 23 del testo del Governo (A.S. 2544).

In sede referente, la Commissione affari costituzionali del **Senato** ha esaminato l'articolo nelle sedute n. 355 e 356 del 15 gennaio 2004 per approvarlo, con modifiche, nella seduta n. 357 del 16 gennaio 2004. E' giunto, come articolo 26 dell'A.S. 2544-A, all'esame dell'Assemblea, che lo ha discusso nella seduta n. 567 del 18 marzo 2004 e lo ha approvato nella seduta n. 569 del 23 marzo 2004. Ha subito esclusivamente una modifica di coordinamento, mantenendo la numerazione del testo della Commissione.

Esaminata presso la Commissione Affari costituzionali della **Camera**, ha subito una modifica per effetto dell'approvazione di un emendamento all'articolo 23 del ddl A.C. 4862 accolto dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004.

Nella seduta n. 528 del 14 ottobre 2004 l'Assemblea ha approvato, con modifiche, l'articolo nella formulazione proposta dalla Commissione.

La disposizione diventa l'articolo 30 nel testo A.S. 2544-B.

L'art. 30 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Nel corso della seduta dell'Assemblea n. 763 del 15 marzo 2005 numerosi emendamenti sono stati dichiarati improponibili. I restanti emendamenti e una proposta di stralcio non sono stati approvati dall'Assemblea.

Il testo è divenuto quindi l'art.30 dell'A.C.4864-B.

Articolo 93

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 93 della Costituzione è stata introdotta come articolo 24 del testo del Governo (A.S.2544).

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 356 del 15 gennaio 2004, ove sono stati respinti alcuni emendamenti.

L'Assemblea del Senato ha esaminato l'articolo, divenuto articolo 27, senza modificarlo, nella seduta n. 569 del 23 marzo 2004.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** non ha esaminato l'articolo in questione in quanto non sono stati presentati emendamenti. L'Assemblea lo approvò nel testo originario nella seduta n. 528 del 14 ottobre 2004.

Esso è diventato l'articolo 31 dell'A.S. 2544-B.

L'art. 31 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Il Presidente, durante la seduta dell'Assemblea n.763 del 15 marzo 2005 ha segnalato gli emendamenti e le proposte di stralcio, riferiti agli articoli da 31 a 37, dichiarati improponibili e ha ricordato come l'articolo 31, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, non fosse stato modificato dalla Camera dei deputati; ne risultava pertanto improponibile la proposta di stralcio ad esso relativa.

Articolo 94

(Governo in Parlamento)

Le disposizioni che novellano l'articolo 94 della Costituzione sono state introdotte con l'articolo 25 del testo proposto dal Governo (A.S. 2544).

La Commissione affari costituzionali del **Senato** ha approvato nella seduta 356 del 15 gennaio 2004 un emendamento a tale articolo. Il testo così modificato, passato all'esame dell'assemblea del Senato come articolo 28 del ddl 2544-A, è stato approvato nella seduta 570 del 23 marzo 2004, senza che siano state apportate modificazioni.

Esaminato dalla Commissione Affari costituzionali della **Camera** in sede referente come articolo 28 del ddl 4862, ha subito emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004. Passato all'esame dell'assemblea della Camera come articolo 28 del ddl. 4862-A, è stato emendato ed approvato nel nuovo testo nella seduta 528 del 14 ottobre 2004.

E' diventato l'articolo 32 del ddl S.2544-B.

L'art. 32 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Nel corso della seduta dell'Assemblea n. 763 del 15 marzo 2005 moltissimi emendamenti relativi all'art. 32 sono stati dichiarati improponibili. Molti altri sono stati respinti causando la preclusione di ulteriori emendamenti. Altri emendamenti sono decaduti per l'assenza del proponente. La disposizione è passata infine senza alcuna modifica del testo e della numerazione diventando l'art.32 dell'A.C.4862-B.

Articolo 95

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 95 della Costituzione è stata introdotta come articolo 26 del testo del Governo (A.S.2544).

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 356 del 15 gennaio, ove sono stati respinti alcuni emendamenti ed è stato presentato all'Assemblea come articolo 29 dell'A.S. 2544-A.

Esso ha esaminato l'articolo, senza modificarlo, nella seduta n. 570 del 23 marzo .

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** non ha esaminato l'articolo in questione in quanto non sono stati presentati emendamenti. L'Assemblea lo ha approvato nel testo originario nella seduta n. 528 del 14 ottobre 2004.

Esso è diventato l'articolo 33 dell'A.S. 2544-B.

L'art. 33 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Il Presidente nel corso della seduta 764 del 16 marzo 2005 ha ricordato che gli articoli 33 e 34, corrispondenti agli articoli 29 e 30 del testo approvato dal Senato, non erano stati modificati dalla Camera dei deputati e, pertanto, le proposte di stralcio ad essi riferite erano improponibili.

Articolo 96

(Disposizioni sui reati ministeriali)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 96 della Costituzione è stata introdotta come articolo 27 del testo del Governo.

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nelle sedute n. 356 del 15 gennaio 2004 e n. 357 del 16 gennaio 2004, senza apportare modificazioni.

Nella seduta n. 570 del 23 marzo 2004 l'Assemblea del Senato ha esaminato l'articolo - divenuto articolo 30 dell'A.S. 2544-A - senza modificarlo.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** non ha esaminato l'articolo in questione in quanto non sono stati presentati emendamenti. L'Assemblea lo ha approvato nel testo originario nella seduta n. 528 del 14 ottobre 2004.

Esso è diventato l'articolo 34 dell'A.S. 2544-B.

L'art. 34 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Il Presidente nel corso della seduta 764 del 16 marzo 2005 ha ricordato che gli articoli 33 e 34, corrispondenti agli articoli 29 e 30 del testo approvato dal Senato, non erano stati modificati dalla Camera dei deputati e, pertanto, le proposte di stralcio ad essi riferite erano improponibili.

Articolo 98-bis

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

L'articolo 98-bis della Costituzione è stato introdotto nel testo del disegno di legge 4862-A dall'Assemblea della **Camera**, con un emendamento (modificato da subemendamenti) approvato nella seduta n. 518 del 30 settembre 2004. Tale emendamento introduceva un articolo aggiuntivo all'articolo 39 del ddl.

Nell'A.S. 2544-B ha assunto il numero 35.

L'art. 35 non è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato**.

Nel I corso della seduta 764 del 16 marzo 2005 un emendamento viene giudicato improponibile e uno inammissibile. Gli emendamenti rimasti e la proposta di stralcio relativi all'art.35 sono stati respinti.

Il testo è passato quindi senza modifiche divenendo l'art.35 dell'A.C.4862-B.

Articolo 104

(Elezione del Consiglio superiore della Magistratura)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 104 della Costituzione è stata introdotta come articolo 28 del testo del Governo.

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 357 del 16 gennaio 2004, con l'approvazione di alcuni emendamenti.

L'Assemblea del Senato ha esaminato l'articolo, divenuto articolo 31, nella seduta n. 570 del 23 marzo 2004, nel corso della quale lo ha approvato con modificazioni, in seguito all'accoglimento di un emendamento - modificato da un subemendamento approvato nella seduta n. 548 del 25 febbraio - che aveva, fra le altre, come conseguenza, la modifica dell'articolo 31 in esame.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha approvato con modificazioni tale articolo nella seduta del 26 luglio.

L'Assemblea della Camera ha esaminato l'articolo 31 del ddl 4862-A nella seduta n. 526 del 12 ottobre con l'approvazione di alcuni emendamenti.

Esso è diventato l'articolo 36 dell'A.S. 2544-B.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali); nella seduta n. 473 del 19 gennaio 2005 è stata discussa la proposta di stralcio dell'articolo in esame. Nel corso della seduta n. 477 del 26 gennaio sono stati dichiarati inammissibili alcuni emendamenti.alcuni dei quali ritirati o respinti nella seduta n. 482 dell'8 febbraio 2005.

L'Aula ha votato gli emendamenti (respinti o dichiarati inammissibili) e si è pronunciata contro lo stralcio nella seduta n. 764 del 16 marzo 2005, approvando l'articolo nella stessa seduta senza modificazioni.

E' l'art. 36 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 114

(Capitale della Repubblica federale)

La disposizione che novella l'articolo 114 Cost. era stata introdotta con l'articolo 29 del testo presentato dal Governo (A.S. 2544).

Esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 357 del 16 gennaio 2004, è stato modificato con una nuova formulazione della rubrica dell'articolo 114 Cost., ed è diventato l'articolo 32 del testo approvato dalla Commissione.

L'Assemblea ha iniziato la discussione dell'articolo 32 nella seduta n. 570 del 23 marzo 2004, per approvarlo, con modificazioni, nella successiva n. 571 del 24 marzo 2004.

La Commissione affari costituzionali della **Camera** lo ha mantenuto nella medesima formulazione nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004, non avendo luogo la votazione dei relativi emendamenti. Durante la discussione in Assemblea, sono stati approvati degli emendamenti che portano ad un nuovo testo (seduta n. 511 del 21 settembre 2004), attualmente all'esame del **Senato** come articolo 37 del ddl A.S. 2544-B.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati numerosi emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), alcuni dei quali ritirati o respinti nella seduta n. 482 dell'8 febbraio 2005.

L'Aula ha discusso l'articolo e votato gli emendamenti (respinti o dichiarati inammissibili) nella seduta n. 764 del 16 marzo 2005, ed ha approvato l'articolo nella stessa seduta senza modificazioni.

E' l'art. 37 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 116

(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)

L'articolo 32, comma 1 del testo presentato dal Governo prevedeva l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 Cost.

Esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 358 del 16 gennaio 2004, giunge all'esame dell'Assemblea nel medesimo testo, ma come articolo 35. L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 116 Cost. in esso contenuta viene esaminata ed approvata nella seduta n. 573 del 25 marzo 2004. Precedentemente, l'articolo 116 Cost., primo comma era stato modificato durante l'esame dell'Assemblea dedicato all'articolo 32 dell'A.S. 2544-A, con l'approvazione di un emendamento del Governo che inseriva l'articolo 32-*bis* nel disegno di legge, esaminato nella seduta n. 570 del 23 marzo 2004 ed approvato nella seduta n. 571 del 24 marzo 2004.

La novella al primo comma dell'articolo 116 Cost. giunge all'esame della Commissione Affari costituzionali della **Camera** come articolo 33 del ddl A.C. 4862 (*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*), viene da questa esaminato - ma non modificato - nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004; l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 Cost. di cui al primo comma dell'articolo 39 dell'A.C. 4862 (*Abrogazioni*) viene anch'essa adottata dalla Commissione e passa all'esame dell'Assemblea come articolo 40.

L'articolo 33 dell'A.C. 4862-A - di modifica dell'articolo 116, c.1 Cost. - viene discusso dall'Assemblea nella seduta n. 511 del 21 settembre 2004, che lo approva con modificazioni; l'articolo 40, che contiene l'abrogazione del terzo comma, viene approvato senza modificazioni nella seduta n. 518 del 30 settembre 2004.

Le novelle all'articolo 116 Cost. sono ora nell'articolo 38 (novelle al primo comma) e nell'articolo 50, comma 1 (abrogazione del terzo comma) del testo trasmesso al **Senato**.

Durante l'esame dell'art. 38 in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non risultano votati. L'Aula ha votato gli emendamenti (respinti o dichiarati inammissibili) nella seduta n. 764 del 16 marzo 2005, ed ha approvato l'articolo nella stessa seduta senza modificazioni. Quest'ultimo è l'art. 38 dell'A.C. 4862-B.

Invece l'art. 50, sui quali anche sono stati presentati emendamenti nella citata seduta n. 468 della Commissione Affari Costituzionali, è stato definitivamente approvato in Aula nella seduta n. 770 del 22 marzo 2005, dopo che gli emendamenti sono stati dichiarati improponibili. Quest'ultimo è l'art. 50 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 117

(Competenze legislative esclusive delle regioni)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 117 della Costituzione è stata introdotta come articolo 30 del testo del Governo.

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 342 dell'11 dicembre con l'illustrazione di alcuni emendamenti, e nella seduta del 16 gennaio n. 357 nel corso della quale è stato approvato con modificazioni.

L'Assemblea del Senato ha esaminato l'articolo, diventato l'articolo 33 dell'A. S. 2544-A, nelle sedute n. 571 e 572 del 24 marzo, nel corso delle quali sono stati illustrati e votati emendamenti; esso è stato approvato con modificazioni nella seduta n. 573 del 25 marzo ed è diventato l'articolo 34.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo 34 nella seduta del 26 luglio approvando alcuni emendamenti.

L'Assemblea della Camera ha svolto l'esame dell'articolo nella seduta n. 511 del 21 settembre, nel corso della quale esso è stato modificato in seguito all'approvazione di emendamenti (tra i quali un emendamento modificativo dell'articolo 32, relativo all'articolo 144 della Costituzione, come modificato da un subemendamento proposto dalla Commissione, che conteneva, tra l'altro, modifiche all'articolo 33 in esame).

Esso è diventato l'articolo 39 dell'A.S. 2544-B.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non risultano votati.

L'Aula ha iniziato la votazione degli emendamenti (respinti o dichiarati inammissibili) nella seduta n. 764 del 16 marzo 2005, l'esame è proseguito nella successiva seduta n. 765, nella quale l'articolo è stato approvato senza modificazioni.

E' l'art. 39 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 118

Il testo proposto originariamente dal Governo (A.S. 2544) non prevedeva modifiche all'articolo 118 della Costituzione. La nuova formulazione del testo del disegno di legge, con l'aggiunta dell'articolo 33-*bis*, è conseguenza di un emendamento approvato dall'assemblea del **Senato** nella seduta 537 del 25 marzo 2004.

Passato all'esame della Commissione affari costituzionali della **Camera** come articolo 35 del ddl 4862, subisce un emendamento di carattere formale approvato nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004. Conserva lo stesso numero nel ddl 4862-A all'esame dell'assemblea della Camera. Nella seduta n. 517 del 29 settembre 2004 la Camera approva un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo.

Nel disegno di legge A.S.2544-B l'articolo è diventato il numero 40.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non risultano votati.

L'Aula ha iniziato la votazione degli emendamenti (respinti o dichiarati inammissibili) nella seduta n. 765 del 16 marzo 2005, l'esame è proseguito nella successiva seduta n. 766 del 21 marzo, nella quale l'articolo è stato approvato senza modificazioni.

E' l'art. 40 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 120

Né il testo presentato dal Governo né quello uscito dall'esame della I^o Commissione del **Senato** prevedevano alcun intervento sull'articolo 120 della Costituzione. Nella seduta n. 573 del 25 marzo 2004 l'assemblea del Senato ha inserito un altro comma dopo il primo, in seguito all'approvazione di un emendamento all'articolo 33 che introduce l'articolo 33-*bis*.

Giunto come articolo 36 all'esame della Commissione Affari costituzionali della **Camera**, due emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004 modificano il comma introdotto dall'Assemblea del Senato e novellano il secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione.

Nel corso della seduta n. 517 del 29 settembre 2004, l'assemblea della Camera approva un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 36, ed un subemendamento che riscrivono il secondo comma dell'articolo 120.

Le modifiche all'articolo 120 sono ora contenute nell'articolo 41 del testo giunto al **Senato**.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non risultano votati.

L'Aula ha approvato l'articolo senza modificazioni nella seduta del 21 marzo 2005 n. 769, dopo che alcuni emendamenti sono stati respinti.

E' l'art. 41 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 122

(Inleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali)

Il testo del Governo non prevedeva la modifica di questo articolo della Costituzione.

Essa è stata introdotta solo nel corso dell'esame presso l'assemblea della **Camera**, nella seduta n. 518 del 30 settembre 2004, in seguito all'approvazione di emendamento aggiuntivo, che ha introdotto l'articolo 38.

Esso è diventato l'articolo 42 dell'A.S. 2544-B.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), uno dei quali giudicato inammissibile nella seduta n. 477 del 26 gennaio 2005.

L'Aula ha approvato l'articolo senza modificazioni nella seduta del 21 marzo 2005 n. 769, dopo che alcuni emendamenti sono stati respinti o dichiarati improponibili.

E' l'art. 42 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 123

Il testo proposto originariamente dal Governo non prevedeva modifiche all'articolo 123 della Costituzione.

Nel corso dell'esame del ddl 4862 presso la Commissione affari costituzionali della **Camera**, nella seduta del 26 luglio 2004, è stato approvato un emendamento che introduceva l'articolo 36-*bis*, recante una novella all'articolo 123 della Costituzione.

Esso è diventato l'articolo 37 dell' A.C. 4862-A, successivamente emendato dall'assemblea della Camera nella seduta n. 517 del 29 aprile 2004.

Nel disegno di legge A.S. 2544-B è diventato l'articolo 43.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non risultano votati.

L'Aula ha approvato l'articolo senza modificazioni nella seduta del 21 marzo 2005 n. 769, dopo che alcuni emendamenti sono stati respinti o dichiarati improponibili.

E' l'art. 43 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 126

Il testo presentato dal Governo (A.S. 2544) prevedeva, all'articolo 32, secondo comma, la soppressione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione.

Tale disposizione non aveva subito modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione Affari costituzionali del **Senato** ed era stata approvata nella seduta n. 358 del 16 gennaio 2004.

Giunta all'esame dell'Assemblea del Senato come articolo 35, era stata approvata nella seduta n. 573 del 25 marzo 2004.

Nella stessa seduta l'approvazione di un emendamento che aggiungeva un articolo dopo il 33 del ddl A.S. 2544-A ha avuto conseguenze anche sul terzo comma dell'articolo 126 Cost., modificandolo.

Le novelle all'articolo 126 giungono all'esame della Commissione affari costituzionali della **Camera** all'interno degli articoli 39, comma 2 (*Abrogazione dell'ultimo periodo del primo comma*) e 37 (*Modifiche all'articolo 126 della Costituzione*) dell'A.C. 4862, e non subiscono modifiche, se non di numerazione, divenendo rispettivamente articolo 40 e articolo 38 dell'A.C. 4862-A. Durante l'esame da parte dell'Assemblea (seduta n. 518 del 30 settembre 2004) il comma 2 dell'articolo 40, contenente l'abrogazione, viene soppresso in conseguenza dell'approvazione di un emendamento riferito all'articolo 38 del disegno di legge. Le modifiche all'articolo 126 Cost. sono ora contenute nell'articolo 44 del testo all'esame del **Senato** (A.S. 2544-B).

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non risultano votati.

L'Aula ha approvato l'articolo senza modificazioni nella seduta del 21 marzo 2005 n. 769, dopo che alcuni emendamenti sono stati respinti o dichiarati improponibili.

E' l'art. 44 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 127

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 127 della Costituzione è stata introdotta come articolo 31 del testo del Governo (A.S. 2544).

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nella seduta n. 358 dell'16 gennaio 2004, nel corso della quale è stato approvato con modificazioni ed è divenuto l'articolo 34 dell'A.S. 2544-A.

L'Assemblea del Senato ha approvato nella seduta n. 552 del 2 marzo 2004 un emendamento all'articolo 3 (subemendato) che ha tra l'altro modificato anche l'articolo in esame. L'articolo è stato approvato nella seduta n. 573 del 25 marzo come articolo 38.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo nella seduta del 26 luglio 2004, approvandolo con alcune modifiche.

L'articolo, divenuto articolo 39 dell'A. C. 4862-A, è stato esaminato ed approvato dall'Assemblea della Camera nella seduta n. 518 del 30 settembre 2004, nel corso della quale sono stati apportati diversi emendamenti.

Esso è diventato l'articolo 45 dell'A.S. 2544-B.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati diversi emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), alcuni dei quali discussi nelle successive sedute n. 472 del 18 gennaio e n. 474 del 19 gennaio 2005.

L'Aula ha approvato l'articolo senza modificazioni nella seduta del 21 marzo 2005 n. 769.

E' l'art. 45 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 127- bis

(Garanzie per le autonomie locali)

L' articolo é stato formulato come emendamento che introduceva un articolo aggiuntivo all'articolo 39 del ddl. 4862-A, ed é stato approvato dall'assemblea della **Camera** nella seduta 518 del 30 settembre 2004.

E' divenuto l'articolo 46 del disegno di legge A.S. 2544-B.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati diversi emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non sono stati illustrati.

L'articolo viene approvato, dopo il voto contrario a diversi emendamenti, nella seduta dell'Aula del 21 marzo 2005 n. 769.

E' l'art. 46 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 127-ter

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

L' articolo é stato formulato come emendamento che introduceva un articolo aggiuntivo all'articolo 39 del ddl. 4862-A, ed é stato approvato dall'assemblea della **Camera** nella seduta 518 del 30 settembre 2004.

E' divenuto l'articolo 47 del disegno di legge A.S. 2544-B.

Durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali del **Senato**, sono stati presentati diversi emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non sono stati illustrati. Nelle sedute dell'Aula n. 769 e 770 rispettivamente del 21 e del 22 marzo 2005 sono stati respinti alcuni emendamenti; l'articolo è stato definitivamente approvato in quest'ultima seduta senza modificazioni rispetto al testo della Camera.

E' l'art. 47 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 131

(Elenco delle regioni)

Il testo originario del Governo non prevedeva modifiche a questo articolo della Costituzione.

Esse sono state introdotte dalla **Camera** in sede di esame in Assemblea, nella seduta del 30 settembre 2004 n. 518, con l'approvazione di un emendamento che prevedeva l'introduzione di un articolo aggiuntivo.

Esso è diventato l'articolo 48 dell'A.S. 2544-B.

Durante l'esame in **Senato** non sono stati presentati emendamenti in Commissione; sono stati respinti o dichiarati inammissibili alcuni emendamenti, e l'articolo è stato approvato senza modificazioni rispetto al testo della Camera nella seduta dell'Aula n. 477 del 22 marzo 2005.

E' l'art. 48 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 133

La disposizione che novella l'articolo 133 della Costituzione premettendovi un comma non era presente nel testo originariamente presentato dal Governo.

Essa è stata introdotta durante l'esame presso l'Assemblea della **Camera**, nella seduta n. 518 del 30 settembre 2004, in seguito all'approvazione di un emendamento che aggiungeva un articolo dopo il 39 dell'A.C. 4862-A.

La disposizione è prevenuta all'esame del **Senato** come articolo 49 dell'A.S. 2544-B. Durante l'esame in Commissione, sono stati presentati diversi emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non sono stati illustrati. Nella seduta dell'Aula n. 477 del 22 marzo 2005 sono stati respinti o dichiarati inammissibili alcuni emendamenti, e l'articolo è stato approvato senza modificazioni rispetto al testo della Camera. E' l'art. 49 dell'A.C. 4862-B.

Articolo 135

(Corte costituzionale)

La disposizione che novella il testo dell'articolo 135 della Costituzione è stata introdotta come articolo 33 del testo del Governo (A.S. 2544).

Esso è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del **Senato** nelle sedute n. 339 del 4 dicembre 2003 e 358 del 16 gennaio 2004 nel corso della quale sono stati approvati emendamenti.

L'articolo, divenuto l'articolo 36 del ddl A.S. 2544-A, è stato esaminato dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 573 del 25 marzo 2004 ed approvato con modificazioni diventando l'articolo 40 dell'A.C. 4862.

La Commissione Affari costituzionali della **Camera** ha esaminato l'articolo nella seduta del 26 luglio 2004, approvando un emendamento.

L'articolo, come 41 dell'A.C. 4862-A, è stato esaminato dall'Assemblea della Camera ed è stato approvato senza modificazioni nella seduta n. 526 del 12 ottobre 2004.

Esso è diventato l'articolo 51 dell'A.S. 2544-B.

Durante l'esame al **Senato**, sono stati presentati diversi emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non sono stati illustrati; alcuni di essi sono stati dichiarati inammissibili nella seduta n. 477 del 26 gennaio 2005 della I Commissione. In Aula, nella seduta antimerdiana del 22 marzo 2005, n. 770, sono stati dichiarati inammissibili o respinti ulteriori emendamenti, e l'articolo 51 stato definitivamente votato, senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera.

E' l'articolo 51 dell'A.C.4862-B.

Articolo 138

(Referendum sulle leggi costituzionali)

La novella all'articolo 138 della Costituzione era prevista nell'articolo 34 del ddl A.S. 2544, originariamente proposto dal Governo.

Tale articolo è stato approvato senza modificazioni dalla Commissione affari costituzionali del **Senato**, divenendo poi l'articolo 37 del ddl. 2544-A.

L'assemblea del Senato, nella seduta n. 573 del 25 marzo 2004, ha emendato ed approvato l'articolo, che è passato con il numero 41 all'esame della Commissione affari costituzionali della **Camera**. Qui ha subito ulteriori emendamenti nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2004. Il testo emendato è diventato l'articolo 42 del ddl 4862-A, sottoposto all'esame della assemblea della Camera. L'articolo è stato emendato ed approvato nella seduta 526 del 12 ottobre 2004.

E' diventato l'articolo 52 del ddl. 2544-B.

Durante l'esame al **Senato**, sono stati presentati diversi emendamenti (seduta n. 468 del 21 dicembre 2004 della Commissione Affari Costituzionali), che non sono stati illustrati; alcuni di essi sono stati dichiarati inammissibili nella seduta n. 477 del 26 gennaio 2005 della I Commissione. In Aula, nella seduta antimeridiana del 22 marzo 2005, n. 770, sono stati dichiarati inammissibili o respinti ulteriori emendamenti, e l'articolo 52 stato definitivamente votato, senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera.

E' l'articolo 52 dell'A.C.4862-B.

LA COSTITUZIONE NEL TESTO NOVELLATO E LA DISCIPLINA TRANSITORIA - TESTO A FRONTE

COSTITUZIONE TESTO NOVELLATO

DISCIPLINA TRANSITORIA¹

TITOLO I IL PARLAMENTO

SEZIONE I - *Le Camere*

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il comma si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Questo comma e i successivi si applicano per la successiva formazione della Camera, nonché del Senato federale trascorsi 5 anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 53.4 e 53.7 (*art. 53.2, secondo periodo*)

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della

¹ I numeri degli articoli e dei commi nella colonna di destra si riferiscono al testo dell'A.S. 2544-B.

popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

v. anche art. 53.4 lettera a)

Art. 57

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il comma si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

V. però art.53.4 lettera b)

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta due senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

Il comma si applica per la successiva formazione della Camera, nonché del Senato federale trascorsi 5 anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 53.4 e 53.7 (*art. 53.2, secondo periodo*)

V. però anche art. 53.4 lettera b).

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Il comma si applica per la successiva formazione della Camera, nonché del Senato federale trascorsi 5 anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 53.4 e 53.7 (*art. 53.2, secondo periodo*)

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (*art.53.7*)

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d' Aosta/Vallé d'Aoste uno.

Il comma si applica per la successiva formazione della Camera, nonché del Senato federale trascorsi 5 anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 53.4 e 53.7 (*art. 53.2, secondo periodo*)

La ripartizione dei seggi tra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione

Il comma si applica per la successiva formazione della Camera, nonché del Senato federale trascorsi 5 anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai

alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

commi 53.4 e 53.7 (*art. 53.2, secondo periodo*)

Il comma si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Art. 58

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Art. 59

E' deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.

I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica. *(art.53.15)*

Art. 60

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

Il comma si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge *(art. 53.2, primo periodo)*

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

Questo comma e il successivo si applicano per la successiva formazione della Camera, nonché del Senato federale trascorsi 5 anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 53.4 e 53.7 *(art. 53.2, secondo periodo)*

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionali e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.

Art. 61

L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge *(art. 53.2, primo periodo)*

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

"4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la

prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera *a)* hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera *a)*, dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera *b)*; è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera *b)* sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera *a)* del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o

provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. " (*artt. 53.4 e 53.5*)

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e,

se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.

Art. 65

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma*, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.1, primo periodo*)

* si intende riferito al testo originario fino all'applicazione dell'articolo 14, che ha novellato lo stesso art.70 (*art. 53.1, secondo periodo*)

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Art. 67

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma*.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

* si intende riferito al testo originario fino all'applicazione dell'articolo 14, che ha novellato lo stesso art.70 (*art.53.1, secondo periodo*)

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

SEZIONE II - *La formazione delle leggi*

Art. 70

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle

Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali

Fino all'adeguamento della legislazione elettorale al nuovo art.92, comma secondo (candidatura a Primo ministro), a decorrere dalla prima legislatura della Camera successiva a quella in corso si applica una diversa disciplina (fiducia della sola Camera) (art. 53.3)

"Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non

secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi." (*art. 53.8, ultimo periodo*)

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

"8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima." (*art. 53.8, primi due periodi*)

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al

momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono

poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente

valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle

Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Art. 81

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

"6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni." (art. 53.6)

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (art. 53.2, *primo periodo*)

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (art. 53.2, *primo periodo*)

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi

previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

- a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
- b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
- c) in caso di dimissioni del Primo

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Peraltro, fino all'adeguamento della legislazione elettorale al nuovo art.92, comma secondo (candidatura a Primo ministro), ai fini dello scioglimento della Camera si applica

ministro;
d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

l'art.88 nel testo originale (*art.53.3, lettera c)*).

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo*

giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica. *periodo)*

TITOLO III
IL GOVERNO

SEZIONE I -
Il Consiglio dei Ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

Art. 93

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Art. 94

Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data

Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Peraltro, fino all'adeguamento della legislazione elettorale al nuovo art.92, comma secondo (candidatura a Primo ministro), a decorrere dalla prima legislatura della Camera successiva a quella in corso si applica una diversa disciplina (fiducia della sola Camera) (*art. 53.3, lettera a)*)

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una

mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.

Art. 95

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

SEZIONE II -
La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Art. 98-bis

Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma*, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

* si intende riferito al testo originario fino all'applicazione dell'articolo 14, che ha novellato lo stesso art.70 (*art.53.1, secondo periodo*)

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.

SEZIONE III -
Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al

Governo.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

SEZIONE I -
Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra

hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

"12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale." (*art. 53.12*)

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i

trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II - *Norme sulla giurisdizione*

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di

ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della Pubblica

Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V
COMUNI, PROVINCE,
CITTÀ METROPOLITANE,
REGIONI E STATO

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio.

Art. 115
(*Abrogato*)

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.I, primo periodo*)

"(Regioni a statuto speciale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano." (*art. 54*)

"(Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono." (*art. 55*)

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
- promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato
- sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- m-bis) norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale
- sicurezza del

lavoro;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ordinamento della capitale;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale; Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

- a) assistenza e organizzazione sanitaria;
- b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- d) polizia amministrativa regionale e locale;
- e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni

ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma*, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

* si intende riferito al testo originario fino all'applicazione dell'articolo 14, che ha novellato lo stesso art.70 (*art.53.1, secondo periodo*)

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma*.

* si intende riferito al testo originario fino all'applicazione dell'articolo 14, che ha novellato lo stesso art.70 (*art.53.1, secondo periodo*)

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma*, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

* si intende riferito al testo originario fino all'applicazione dell'articolo 14, che ha novellato lo stesso art.70 (*art.53.1, secondo periodo*)

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con

la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.I, primo periodo*)

Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della

Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali.

"9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali." (*art. 53.9*)

Art. 124
(*Abrogato*)

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica.

Il solo primo comma si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il comma si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio

regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 127-bis

I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

Art. 127-ter

Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il Regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 128
(*Abrogato*)

Art. 129
(*Abrogato*)

Art. 130
(*Abrogato*)

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige/Südtirol;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

"13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione." (*artt. 53.13 e 53.14*)

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133

L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma*, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.

L'articolo si applica dalla data di entrata in vigore della legge (*art.53.1, primo periodo*)

* si intende riferito al testo originario fino all'applicazione dell'articolo 14, che ha novellato lo stesso art.70 (*art.53.1, secondo periodo*)

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I -
La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Trento e di Bolzano.

"10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza." (*art. 53.10*)

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,

con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

L'articolo si applica con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge (*art. 53.2, primo periodo*)

Art. 53

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-*bis*, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-*bis*, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-*bis*, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette

dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera *a)* hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera *a)*, dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera *b)*; è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera *b)* sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

(Vedi anche sub art. 61 Cost.)

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera *a)* del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata

della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

(Vedi anche sub art. 61 Cost.)

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

(Vedi anche sub art. 85, co. 3 Cost.)

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale

(Vedi anche sub art. 57, co. 3 Cost.)

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

(Vedi anche sub art. 72 e art. 70, co. 6, ultimo periodo Cost.)

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle

autonomie locali.

(Vedi anche. sub art. 123, ultimo comma Cost.).

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.

(Vedi anche. sub art. 135 Cost.)

11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.)

(Vedi anche. sub art. 104, co. 4).

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

(Vedi. sub art. 132, co. 1 Cost.)

14. Le popolazioni interessate di cui al comma

13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

(Vedi anche. sub art. 132, co. 1 Cost.)

15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

(Vedi anche sub. art. 59 Cost.)

16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(Vedi anche. sub art. 116 Cost.)

Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

(Vedi anche. sub art. 116 Cost.)

Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

Ultimi dossier del Servizio Studi

738	Dossier	Documentazione per la visita in Cina di una delegazione della 7 ^a Commissione del Senato
739	Documentazione di base	Politiche di riordino e semplificazione normativa - Materiali di documentazione
740	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3344 - "Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" - Il maxiemendamento del Governo
741	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3400 "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore"
742	Dossier	Aspetti generali dei censimenti (demografico ed economico) eseguiti dall'Istat agli inizi del secolo XXI
743	Dossier	Sulla proposta di direttiva Bolkestein
744	Dossier	La docenza universitaria nell'Unione europea
745	Testo a fronte	Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (testo a fronte tra lo Statuto vigente e le proposte di modifica - A.S. n. 3369)
746	Documentazione di base	Il Project Financing. Raccolta di dottrina e di commenti giurisprudenziali
747	Dossier	San Pietroburgo. La storia, la cultura.
748	Dossier	Disegni di legge A.S. nn. 3410 e 2481 "Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati"
749/I	Testo a fronte	Codice delle assicurazioni. Schema di decreto legislativo n. 468. Testo a fronte con la normativa vigente - Volume I
749/II	Testo a fronte	Codice delle assicurazioni. Schema di decreto legislativo n. 468. Testo a fronte con la normativa vigente - Volume II
750	Dossier	Contributi ad enti internazionalistici
751	Dossier	Statistiche degli incidenti stradali in Italia nel triennio 2001-2003
752	Dossier	I nuovi statuti regionali promulgati
753	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3444 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"
754	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3464 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile"
755	Schede di lettura	Atto del Governo n. 489 "Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>